

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	19
GIUSTIZIA (II) .....	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	36
DIFESA (IV) .....	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	122

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	130
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	188
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	189

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**III (Affari esteri e comunitari),  
V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 16.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente della X Commissione Laura FRONER, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e il sottosegretario per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

##### La seduta comincia alle 10.10.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno ritirato il loro emendamento 14.9. Informa che il deputato Del Tenno ha sottoscritto i subemendamenti 0.67.018.63, 0.67.018.64 e 0.67.018.66.

Alberto FLUVI (PD) propone di accantonare gli emendamenti Marinello 46.1 e Marchignoli 46.2, nonché l'articolo aggiuntivo Caparini 46.026.

Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, a condizione che sia riformulato, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 46 e segnalati dai rappresentanti dei gruppi.

Il Vice Ministro Michel MARTONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni accantonano gli emendamenti Marinello 46.1 e Marchignoli 46.2. Respingono quindi l'emendamento Moffa 46.4.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la se-

duta, al fine di consentire a tutti i colleghi di approfondire il contenuto della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04 proposta dai relatori.

**La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 10.30.**

Cesare DAMIANO (PD) accetta la proposta di riformulazione, avanzata dai relatori, dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, di cui è cofirmatario.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, fa presente come esso, pur costituendo un passo in avanti rispetto alla recente riforma del mercato del lavoro, lasci tuttavia irrisolti molti dei problemi.

Si sofferma su alcuni aspetti ritenuti particolarmente problematici, quali la riduzione dei termini per il rinnovo dei contratti, che considera comunque insufficienti. Ritiene che i vincoli imposti dal Governo per l'emersione delle false partite IVA possa, in un momento di grande difficoltà economica, danneggiare la categoria dei lavoratori autonomi. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza di compiere un ulteriore sforzo al fine di superare le criticità della nuova disciplina del mercato del lavoro. Chiede altresì un chiarimento sulla copertura finanziaria delle misure previste dall'articolo aggiuntivo in esame, come riformulato.

Alberto TORAZZI (LNP), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Fedriga, invita i partiti della maggioranza a riflettere ulteriormente sulle modifiche da apportare alla legge n. 92 del 2012. Rileva, in particolare, come alla base della nuova disciplina del mercato del lavoro vi sia una scarsa conoscenza dei meccanismi aziendali, in quanto è stata approvata una normativa che non risolve i problemi che si pongono dal punto di vista sia della produzione che dell'occupazione.

A questo proposito, fa notare che le aziende più strutturate, in un momento di crisi economica come quello attuale, non

intendono correre rischi, quindi decidono di spostare la produzione all'estero, in Paesi in cui il costo del lavoro è minore, con tutte le conseguenze negative che ne derivano per il mercato del lavoro italiano.

Cesare DAMIANO (PD) rileva come l'articolo aggiuntivo Moffa 46.04 costituisca una valida soluzione di compromesso, corrispondente peraltro ad un impegno che i partiti che sostengono il Governo Monti avevano assunto all'atto dell'approvazione della recente riforma del mercato del lavoro, soprattutto nel senso di introdurre efficaci ammortizzatori sociali.

Fa notare inoltre, anche in risposta al chiarimento richiesto dall'onorevole Fedriga, che tale riformulazione è condivisa dal Governo ed è stata verificata, per quanto concerne i profili finanziari, dalla Ragioneria generale dello Stato, per cui non vi sono dubbi sul fatto che le disposizioni da essa recate siano adeguatamente coperte.

Entrando nel merito dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, fa presente che esso è senz'altro migliorativo delle disposizioni contenute nella legge n. 92 del 2012. In primo luogo, è prorogata di un anno l'entrata in vigore della normativa sulla mobilità. Ciò si tradurrà in un vantaggio specialmente per i lavoratori più deboli come gli ultracinquantenni e i lavoratori del Mezzogiorno. Un secondo aspetto migliorativo è costituito dalla riduzione dei termini tra un contratto e l'altro, che favorisce i lavoratori più giovani.

Con riferimento poi al punto concernente le partite IVA, richiamato anche dal deputato Fedriga, con considerazioni di carattere critico, rileva come esso in realtà vada incontro all'esigenza di distinguere il lavoro autonomo autentico dal lavoro subordinato «mascherato». Osserva altresì che anche per il 2013 è stato congelato l'aumento dei contributi previdenziali relativamente alle partite IVA.

Per queste ragioni, ribadisce la propria valutazione positiva della riformulazione proposta, evidenziando il valore sociale

delle disposizioni ivi contenute che favoriscono, in particolare, le fasce di lavoratori più deboli.

I deputati Amalia SCHIRRU (PD) e Elisabetta RAMPI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Moffa 46.04.

Stefano SAGLIA (PdL) giudica condivisibile il contenuto dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04 che affronta correttamente taluni profili di criticità del mercato del lavoro. Precisa che si tratta di misure finalizzate a confermare l'utilizzo della cassa integrazione speciale, quale strumento non meramente assistenziale ma volto a salvaguardare il patrimonio di professionalità dei lavoratori. Con riferimento all'apprendistato, reputa opportuno che sia previsto anche nei casi di somministrazione a tempo indeterminato. Sul tema delle partite IVA, ravvisa l'esigenza di precisare i parametri utili per individuare il tipo di rapporto di lavoro sotteso allo strumento utilizzato, che deve essere collegato a progetti e obiettivi di medio termine e non al rapporto di lavoro dipendente. Esprime, altresì, preoccupazione per l'eccessivo onere delle aliquote applicate alle partite IVA e ritiene necessario evitare che, a causa di un sempre più elevato prelievo fiscale, i professionisti con partita IVA si trasformino, anche contro la loro volontà, in lavoratori dipendenti. Valuta, quindi, favorevolmente gli interventi sulle procedure concorsuali. A nome del proprio gruppo manifesta un orientamento favorevole all'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, come riformulato, pur sottolineando che si sarebbero potute introdurre modifiche più incisive.

Giovanni FAVA (LNP) osserva che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, pur presentando aspetti condivisibili, appare estranea alle finalità perseguite dal provvedimento che dovrebbe recare esclusivamente misure urgenti per la crescita e lo sviluppo del Paese. Stigmatizzata la disomogeneità delle materie recate dal provvedimento d'urgenza, rileva che il tema del lavoro

dovrebbe essere affrontato in connessione alle materie della fiscalità e alle problematiche relative al cuneo fiscale. Le norme recate dall'articolo aggiuntivo in oggetto assumono invece tutt'altro rilievo, denotano un'impropria valenza sindacale ed esprimono una sorta di banco di prova di mediazioni al ribasso interne alla maggioranza che sostiene il Governo. Rileva che non sono affrontati i nodi problematici del mercato del lavoro, relativi al costo del lavoro e alla contribuzione. Sollecita il Governo ad intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale, che rappresenterebbe l'unica misura efficace per apportare benefici al sistema delle imprese. Lamenta che il decreto-legge in esame non affronta le emergenze che affliggono il mondo delle imprese e dei lavoratori: l'eccessiva tassazione sul lavoro ed il tema degli esodati. Manifesta infine stupore per il sostegno da parte del gruppo del PDL alle politiche del Governo in materia di lavoro.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), nel condividere le finalità perseguite dall'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, che sottoscrive, evidenzia la stretta correlazione tra le questioni dello sviluppo del Paese e il tema del lavoro, anche nei profili trattati dall'articolo aggiuntivo in esame. Esprime apprezzamento per l'intervento del deputato Damiano, che con buon senso e ragionevolezza ha colto l'esigenza di risolvere talune specifiche questioni che, se non affrontate in questa sede, rischiano di alimentare tensioni difficilmente sanabili. Concorda, peraltro, con la necessità di pervenire senza indugio ad efficaci soluzioni sulla questione degli esodati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non condividere nel modo più assoluto l'assunto che le partite IVA rappresentino una categoria di lavoratori con condizioni più favorevoli rispetto ad altre.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Moffa 46.04, come riformulato (*vedi allegato*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.07 che

reca misure riconducibili alla *flexsecurity*, con la finalità di fornire risposte concrete alle problematiche sulla precarietà del lavoro. Precisa che l'articolo aggiuntivo prevede puntuali agevolazioni alle imprese che consentono di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in cambio di una maggiore flessibilità di allocazione della forza lavoro nei processi produttivi o tra le strutture organizzative dell'impresa. Dichiarò la propria disponibilità ad accettare eventuali riformulazioni del proprio articolo aggiuntivo che fino al comma 9 non presenta problemi di copertura.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Fedriga 46.07.

Il Vice Ministro Michel MARTONE concorda con il relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.07.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.010 volto a individuare una soluzione per la maggioranza dei cosiddetti « esodati ». Sottolinea che vi è un gran numero di lavoratori che sfuggono ad ogni monitoraggio e che contribuiscono ad innalzare le cifre degli esodati ben oltre le quantificazioni contenute nel secondo decreto-legge relativo alla cosiddetta *spending review*, che l'INPS ha stimato nel modo più prossimo al dato reale. Ritiene che la reiezione del proprio articolo aggiuntivo rappresenterebbe una responsabilità per le forze politiche, in particolare per quelle che si sono sempre dichiarate a favore di politiche sociali a sostegno dei più deboli. Si dichiara, quindi, disponibile ad accettare un'eventuale riformulazione dell'articolo aggiuntivo, nel fermo intento di pervenire ad una soluzione positiva.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che per migliorare la capacità competitiva delle imprese italiane si dovrebbe ridurre

la pressione fiscale, i costi energetici e quelli del lavoro, intervenendo altresì sulla concorrenza sleale. Osserva che, anche per effetto della crisi, si va rafforzando la tendenza ad una riduzione dei costi del lavoro attuata attraverso la diminuzione dei salari. Tale tendenza muove nella direzione di una « cinesizzazione » del mercato del lavoro in Italia, che si sta realizzando anche nel Nord del Paese e su cui si registra il silenzio e l'inerzia del Partito Democratico, che per tradizione dovrebbe essere vicino alle istanze di quel mondo. Il tema degli esodati, rappresenta a suo avviso solo l'ultima e più eclatante conferma di tale fenomeno.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo 46.010, si sofferma sull'anomala composizione della maggioranza di Governo che ha dato sostegno a riforme improvvise, come quella del lavoro. Ritiene che vi siano tuttavia le condizioni per porre rimedio agli errori commessi, individuando formule di razionalizzazione della spesa pubblica che non consistano nel mero sacrificio imposto ad un elevato numero di lavoratori, quali i cosiddetti esodati, ma che siano il frutto di interventi mirati a valorizzare le risorse produttive del Paese e non a deprimerle creando insicurezza. Occorre, a suo avviso, distribuire le limitate risorse tra una platea più ampia di soggetti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo a sua volta in qualità di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo 46.010, ritiene che il Governo abbia trovato soluzioni troppo facili per fare cassa a spese dei lavoratori e sottolinea quanto il suo gruppo abbia operato per individuare strade alternative. Ritiene che, in luogo di lasciare senza reddito oltre duecentomila cittadini, si dovrebbe procedere ad una revisione della spesa per le pensioni di invalidità, riguardo alle quali sono note le situazioni di irregolarità, e a eliminare i numerosi casi di gestione clientelare delle risorse pubbliche.

Andrea LULLI (PD) intende ricordare, in riferimento al problema degli esodati, che nell'ambito del decreto-legge sulla *spending review*, attualmente all'esame del Senato, è stato introdotto un apposito intervento che mira alla risoluzione del problema. Ricorda poi, in generale, come dal 2007 al 2011 il rapporto tra debito e PIL sia passato dal 103 per cento al 120 per cento, ciò che testimonia la gravità della crisi in cui versa il Paese. Auspica, pertanto, come nell'esame del provvedimento si possa concretamente ragionare sul fatto che i lavoratori e le categorie più deboli possono essere salvaguardati soltanto se si mira a risolvere i problemi generali del Paese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.011, raccomandandone l'approvazione. Ricorda come l'articolo aggiuntivo in esame tende ad allungare il periodo dell'Assicurazione sociale per l'impiego, ricavando le necessarie risorse finanziarie mediante la previsione di un contributo di perequazione sulle cosiddette pensioni d'oro.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fedriga 46.011, ricorda come le pensioni d'oro siano statisticamente più numerose nel settore pubblico, e come non sia più possibile, nell'attuale fase di crisi economica, chiedere ulteriori sacrifici al Nord per mantenere i ricchi del Sud che, nella specie, percepiscono tali pensioni, soprattutto in una situazione in cui il Sud sta trascinandosi nella voragine tutto il resto del Paese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.011.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.012, di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.012.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.013 ricordando come improvvidamente il Governo abbia di recente aumentato il costo complessivo del lavoro, in una situazione che è divenuta sostenibile per le imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.013.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 46.014, volto a modificare la recente riforma introdotta dalla legge n. 92 del 2012 in materia di contratto a tempo determinato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fedriga 46.014.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo 46.015, di cui è cofirmatario, il quale, riproponendo posizioni ampiamente sostenute dal gruppo del Partito Democratico in occasione dell'esame della riforma del mercato del lavoro, è volto a rinviare l'entrata in vigore delle norme in materia di Assicurazione sociale per l'impiego.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Fuggatti 46.015 e Pini 46.023. Accantonano l'articolo aggiuntivo Caparini 46.026 e respingono l'articolo aggiuntivo Caparini 46.027.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo Pini 46.029, che sottoscrive, ricordando come, fermi restando i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, esso ammetta, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, le spese relative agli interventi per il ricollocamento di determinate categorie di lavoratori particolarmente colpite dalla crisi. Al riguardo, non comprende le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, anche perché la proposta emendativa non reca alcun onere per l'erario.



Manuela DAL LAGO, *presidente*, anche in considerazione dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere i lavori delle Commissioni alle 12.30, per riprenderli alle 13.30.

Alberto TORAZZI (LNP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pini 46.029, osserva come la sua approvazione darebbe la possibilità ai lavoratori esodati anche di frequentare corsi di riqualificazione, per favorire un loro ricollocamento lavorativo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 46.029, non comprende le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, perché la proposta emendativa non reca alcun onere per l'erario, anche considerando che nel passato ci sono già state iniziative del genere.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pini 46.029.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 13.30, avvertendo che i lavori delle Commissioni proseguiranno fino alle 15.30.

**La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 13.35.**

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone di passare alla votazione degli emendamenti 8.3 dei relatori, cui è riferito un solo subemendamento e 8.4 dei relatori.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Soglia 0.8.3.1.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA concorda con il parere espresso dal relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 8.3 e 8.4 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Soglia

0.8.3.1, nonché l'emendamento 8.3 dei relatori, nel testo subemendato. Approvano quindi l'emendamento 8.4 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA concorda con il parere espresso dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) manifesta rammarico per la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 52.056, poiché riteneva che sull'argomento dell'IVA di cassa vi fosse disponibilità da parte dei relatori a compiere un ulteriore approfondimento per rivedere la propria posizione, tanto da ritenere che fosse in preparazione una proposta da parte dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Fava, riconosce come le problematiche concernenti i versamenti dell'IVA attraverso il metodo per cassa siano certamente meritevoli di attenzione, per le evidenti ricadute che tale questione determina per l'operatività delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Peraltro, in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, hanno dovuto, in applicazione dei criteri regolamentari, dichiarare l'inammissibilità di tutte le proposte che intervengono su tale materia, la quale non appare direttamente connessa con i contenuti del decreto-legge. Tuttavia, sottolinea come, qualora si registri l'unanime consenso di tutti i gruppi presenti in Commissione ad affrontare la questione, le presidenze potranno compiere un ulteriore approfondimento in merito.

Giovanni FAVA (LNP) precisa che la sua puntualizzazione non era tesa a contestare la pronuncia di inammissibilità, ma si riferiva alla circostanza dell'interesse manifestato sul tema da vari gruppi e dai relatori.

Andrea LULLI (PD) fa presente che il suo gruppo è favorevole ad affrontare nuovamente il tema, anche per dare un segnale di fiducia alle imprese e agli artigiani.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) fa presente che anche il suo gruppo è favorevole alla proposta del presidente, ma osserva che vi sono anche altre proposte emendative dichiarate inammissibili che meriterebbero altrettanta attenzione, vista la loro importanza.

Maurizio DEL TENNO (PdL) concorda sulla proposta del presidente, trattandosi di una questione che coinvolge piccole aziende di artigiani.

Ignazio MESSINA (IdV) manifesta la disponibilità del suo gruppo ad una ulteriore valutazione della proposta emendativa, come proposto dal presidente, preannunciando però che nel prosieguo manifesterà l'esigenza di rivedere il giudizio di inammissibilità di un emendamento relativo ad una moratoria in agricoltura.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di compiere un'ulteriore riflessione anche con l'apporto del Governo sulla tematica relativa alla modifica della disciplina dei versamenti IVA attraverso il metodo per cassa. Ritiene, in tale contesto, che, in presenza di un generale consenso in merito, si potrà valutare ulteriormente anche la tematica evidenziata dal deputato Anna Teresa Formisano. Ritiene altresì che anche la questione segnalata dal deputato Messina potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) invita i relatori a valutare l'opportunità di accantonare i propri emendamenti 52.17 e 52.18, verificando la possibilità di una riformulazione. Condivide, infatti, la scelta di rinviare la data di applicazione del SISTRI. Ritiene invece che non si debba rinunciare ad un progetto in cui prima il Governo Prodi e poi il Governo Berlusconi hanno investito ingenti risorse e che per-

mette di fronteggiare in modo adeguato le attività illecite connesse al traffico e allo smaltimento dei rifiuti.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, si dichiara disponibile a valutare ulteriormente gli emendamenti Prestigiaco 52.17 e 52.18, qualora il Governo intenda rivedere il parere espresso su di essi.

Il Sottosegretario Tullio FANELLI conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti Prestigiaco 52.17 e 52.18.

Giovanni FAVA (LNP) condivide il parere reso dai relatori e dal Governo poiché ritiene che il sistema Sistri abbia già dimostrato la sua inapplicabilità in una situazione di difficoltà delle imprese.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ricorda che la sua parte politica ha più volte espresso forti perplessità sull'attuazione di tale sistema di controllo, e non perché non ritenga importante un sistema di tracciabilità dei rifiuti, quanto per l'impatto che esso comporta sulle piccole e medie imprese, come spesso hanno testimoniato le associazioni imprenditoriali intervenute in audizione in Commissione. Dichiaro pertanto di condividere il parere espresso dai relatori e dal Governo.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che le misure recate dall'articolo in esame siano condivisibili, dal momento che non si tratta di una soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, ma di una sospensione di quanto è stato avviato. Ricorda che le normative europee obbligano comunque il nostro Paese a dotarsi di un sistema di tracciabilità dei rifiuti. Ricorda inoltre che la sua parte politica ha spesso criticato le modalità con le quali è stato realizzato il Sistri, un sistema complicato e attuato in modo affrettato, con un ingente dispendio di risorse, pur sostenendo la necessità di effettuare un valido contrasto alle attività relative al traffico illecito di rifiuti.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) chiede chiarimenti al Governo e ai relatori sull'espressione di parere contrario formulato sui suoi emendamenti 52.17 e 52.18. In particolare chiede di sapere il motivo per cui il Governo si sia espresso in senso contrario dopo che, nella mattinata, in un incontro con il Sottosegretario De Vincenti, si era ipotizzata una riformulazione degli emendamenti.

Ricorda inoltre che il sistema SISTRI fu voluto dal Governo Prodi proprio per operare una semplificazione delle pesanti procedure burocratiche relative alla tracciabilità dei rifiuti e contesta pertanto l'affermazione secondo la quale l'introduzione del sistema costituirebbe un appesantimento degli oneri amministrativi delle imprese interessate. Fa poi presente che il Sistri è anche un formidabile strumento di controllo dei fenomeni di evasione fiscale, consentendo ai ministeri di verificare la movimentazione dei rifiuti speciali e pericolosi fino a due anni indietro, possibilità oggi preclusa dagli attuali sistemi di registrazione dei dati, che obbliga le imprese ad una poco utile e defatigante certificazione cartacea. Ricorda come si era dato anche ascolto alle esigenze manifestate dal mondo delle imprese, prevedendo un avviamento graduale del SISTRI, a seconda delle dimensioni delle imprese, mentre il decreto-legge in esame fissa un'unica data di avvio al 30 giugno 2013. Con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 52 del decreto-legge in esame, osserva come non sia possibile sospendere per legge gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX-SE.MA in data 14 dicembre 2009. Ricorda, al riguardo, come nell'occasione della stipula del contratto fu espresso da più parti grande apprezzamento per la tecnologia impiegata dall'azienda individuata come fornitrice. Ricorda, altresì, che fu anche prevista una riduzione delle sanzioni a carico dei soggetti inadempienti per il primo anno di funzionamento del SISTRI, onde facilitare l'applicazione del nuovo sistema, e fu anche prevista la possibilità per le piccole imprese e per gli artigiani e

i lavoratori autonomi di utilizzare il sistema avvalendosi della cooperazione delle relative associazioni di categoria. Chiede, quindi, chiarimenti al rappresentante del Governo sulle disposizioni recate dall'articolo 52 del decreto-legge in esame, osservando come il sistema SISTRI non possa essere semplicemente eliminato. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo chiarimenti sul reperimento delle risorse finanziarie che dovranno essere utilizzate per adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dal citato contratto con la società SELEX-SE.MA, considerato che la sospensione degli effetti del contratto non fa venir meno i relativi obblighi di pagamento.

Ludovico VICO (PD), rivolgendosi al deputato Prestigiaco, osserva come appaia ragionevole la *ratio* sottesa alle disposizioni recate all'articolo 52 del decreto-legge in esame. Rileva come, di contro, l'emendamento Prestigiaco 52.17 preveda non una mera verifica, che allo stato delle cose si rende necessaria, bensì una vera e propria proroga.

Il Sottosegretario Tullio FANELLI dichiara che il Governo ha intenzione di mantenere le finalità originali del sistema SISTRI, cercando di individuare la soluzione di funzionamento più efficiente per le imprese che lo dovranno utilizzare. Ricorda, poi, come la DigitPA, nel parere reso in ordine alle attività di verifica del funzionamento tecnico del SISTRI, abbia evidenziato come i principali elementi di costo erano in realtà di dubbia quantificazione, per cui si rende necessario per il Ministero effettuare una previa verifica di tali elementi. Ribadisce, quindi, il parere contrario alle proposte emendative presentate all'articolo 52 del decreto-legge in esame.

Stefano SAGLIA (PdL), intervenendo a nome del gruppo del PdL, si associa alle considerazioni del deputato Prestigiaco, rilevando come le disposizioni recate dall'articolo 52 del decreto-legge in esame rischiano di avere effetti negativi anche

sulla salvaguardia dei posti di lavori dell'azienda SELEX-SE.MA.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prestigiacomò 52.17.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), intervenendo sul suo emendamento 52.18, rileva come la sospensione degli effetti del contratto prevista dall'articolo 52 del decreto-legge in esame porterà anche alla chiusura dell'azienda SELEX-SE.MA, con la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro, fatto che configura una responsabilità molto grave del Governo. Osserva, più in generale, che tutte le esigenze manifestate dalle imprese in ordine all'avvio del SISTRI sono state accolte, ritenendo tuttavia che non si possa rinunciare al sistema, in quanto la tracciabilità del ciclo dei rifiuti costituisce un problema di rilevante interesse pubblico, che non può più essere ignorato. Rigetta, quindi, le affermazioni di alcuni colleghi, secondo cui il precedente Governo avrebbe tenuto un comportamento non corretto nelle procedure di affidamento del SISTRI.

Ludovico VICO (PD), rispondendo al deputato Prestigiacomò, ricorda come abbia parlato nel suo intervento di *ratio* corretta delle disposizioni recate dall'articolo 52 del decreto-legge in esame, rammentando inoltre che il comunicato del Ministero dell'ambiente del 12 giugno scorso evidenzia che « il parere di DIGITPA solleva una serie di questioni in merito alle procedure seguite da parte del Ministero per l'affidamento a SELEX-FINMECCANICA della progettazione e realizzazione del SISTRI, in merito ai costi e al funzionamento del sistema » e che « le verifiche avviate richiedono tempi non compatibili con l'entrata in funzione del SISTRI il 1° luglio prossimo ».

Andrea LULLI (PD) osserva come nella discussione vadano nettamente separate, per un verso, la necessità di contrastare il traffico illecito dei rifiuti, che il Governo è tenuto a perseguire e, per altro verso, il fatto che il SISTRI abbia creato, per come

è stato configurato, parecchi problemi all'operatività delle attività economiche del Paese. Rileva, infatti, come non si possa prendere a pretesto la giusta necessità di contrastare il traffico illecito dei rifiuti per acconsentire all'avvio di un sistema in presenza di dubbi sulle procedure di affidamento e di problematiche applicative non chiarite. Condivide, pertanto, l'opportunità di sospendere il contratto stipulato con l'azienda fornitrice, così come previsto dall'articolo 52 del decreto-legge in esame.

Giovanni FAVA (LNP) osserva come si debba prendere atto che il SISTRI ha fallito nella sua missione, appesantendo il carico burocratico che grava sulle imprese. Al riguardo, rileva come si è partiti da un presupposto giusto per applicarlo però, in modo sbagliato, con effetti negativi anche sulla concorrenza sleale nel settore dello smaltimento dei rifiuti ad opera degli operatori stranieri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prestigiacomò 52.18.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), intervenendo sull'emendamento Brugger 52.9, ribadisce che il sistema SISTRI non è mai entrato in funzione, essendo state poste in essere solo alcune prove applicative. Sottolineata infine l'eccellenza del gruppo italiano Finmeccanica, si rammarica che l'attuale Governo non intenda procedere nel processo di semplificazione e modernizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brugger 52.9.

Giovanni FAVA (LNP) esprime apprezzamento per l'emendamento Di Biagio 52.6, volto a stabilire modalità di rimborso del contributo versato dalle imprese a favore del Sistri per gli anni 2010-2011. Ritiene, infatti, necessario che gli operatori possano recuperare somme versate a fronte di un servizio mai erogato.

Il Sottosegretario Tullio FANELLI osserva che la questione posta dall'emendamento Di Biagio 52.6 è rilevante e condivisibile. Ritiene, tuttavia, che si potrà procedere ad una eventuale restituzione delle somme versate per il Sistri solo a conclusione dei controlli che saranno effettuati sul sistema.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Biagio 52.6.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone di passare all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 10 e 11.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 10.1 e Cimadoro 10.2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Margiotta 10.4, Romani 10.6, Mastromauro 10.7 e Galletti 10.8. Invita al ritiro dell'emendamento Bernardo 10.9, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cimadoro 10.10, Galletti 10.11 e Fava 10.20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Galletti 10.12 e Romani 10.19, i quali assorbirebbero l'emendamento Cimadoro 10.14. Propone quindi di accantonare l'emendamento Sereni 10.26, nonché sugli identici emendamenti Bernardo 10.22 e Fava 10.28, sui quali i relatori si riservano di predisporre una proposta di riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Garagnani 10.25, proponendo invece di accantonare gli articoli aggiuntivi Fava 10.09 e Romani 10.013.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 10.1.

Ignazio MESSINA (IdV) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Cimadoro 10.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cimadoro 10.2 ed approvano gli identici emendamenti Margiotta 10.4, Romani 10.6, Mastromauro 10.7 e Galletti 10.8.

Stefano SAGLIA (Pdl) sottoscrive l'emendamento Bernardo 10.9 che ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cimadoro 10.10 e Galletti 10.11.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 10.20, soppressivo del comma 14 dell'articolo 10, che attribuisce a Fintecna o a società da questa interamente controllata le attività tecnico-ingegneristiche per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 10.20 ed approvano gli identici emendamenti Galletti 10.12 e Romani 10.19, risultando pertanto assorbito l'emendamento Cimadoro 10.14. Accantonano quindi l'emendamento Sereni 10.26, nonché gli identici emendamenti Bernardo 10.22 e Fava 10.28.

Fabio GARAGNANI (Pdl) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 10.25 volto a prevedere uno stanziamento non inferiore a 15 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'avvio dei lavori di restauro degli edifici di culto gravemente lesionati dal sisma del maggio 2012. Sottolinea, altresì, che il parere contrario appare in contraddizione con quanto recentemente sostenuto da rappresentanti del Governo in altre sedi parlamentari, a fronte della medesima richiesta.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene opportuno approfondire il contenuto dell'emendamento Garagnani 10.25, su cui ha espresso parere contrario, ritenendolo limitativo dell'auto-

nomia dei commissari. Propone pertanto di accantonarlo.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la componente Alleanza per l'Italia del gruppo Misto, ha fatto pervenire le segnalazioni degli emendamenti con un ritardo di circa un giorno e mezzo. Pertanto, le presidenze, anche al fine di assicurare la necessaria parità di trattamento rispetto a tutti i gruppi, hanno ritenuto di non poter accogliere tali segnalazioni. Peraltro, le proposte emendative segnalate, riferite all'articolo 11, sono state oggetto di valutazione da parte dei relatori e del Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone, concordi le Commissioni, di accantonare l'articolo aggiuntivo Mariani 11.04, esprimendo invece il parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivano STRIZZOLO (PD) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 11.69 perché ritiene che esso, in una fase di difficoltà economica come quella che sta attraversando l'Italia, potrebbe innescare benefici effetti stimolando le attività produttive attraverso la incentivazione mirata degli adeguamenti antisismici, consentendo una emersione di attività non soggette a trattamento fiscale e, infine, dando una spinta all'occupazione, all'innovazione e alla ricerca. Ricorda poi che il suo emendamento tende a concentrare le risorse nelle zone classificate con sismicità 1 e 2, ad elevato rischio sismico, ed ha raccolto l'adesione di molti soggetti impegnati nelle piccole e medie imprese e delle associazioni industriali di Pordenone e Udine.

Riguardo infine alla copertura finanziaria dell'emendamento, fa presente che

esso deve intendersi produttivo di ulteriore gettito fiscale, tale che può considerarsi autofinanziato.

Ermete REALACCI (PD) manifesta delusione per il parere contrario espresso dal Governo sul proprio emendamento 11.11, poiché recentemente il Ministro dell'ambiente aveva espresso una diversa posizione e quindi riteneva che il suo emendamento avrebbe potuto ottenere un parere favorevole.

Ritiene infatti necessario che lo Stato compia un investimento per consentire ai cittadini di investire non solo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche e soprattutto per fare in modo che la propria casa consumi di meno da un punto di vista energetico e possa diventare, con i giusti interventi, più sicura rispetto al verificarsi di eventi sismici. Ritiene insomma necessario che il Governo fornisca un indirizzo più puntuale attraverso una modulazione degli incentivi, senza alterare l'entità dell'intervento in funzione anticiclica, evitando anche di dover ripetere nel futuro di doversi rammaricare per i mancati interventi di consolidamento antisismico.

Invita pertanto il Governo a mantenere la spinta a favore del settore edilizio, ma a orientarla verso le misure di risparmio energetico e gli interventi antisismici.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), con riferimento al parere contrario espresso sul suo emendamento 11.28, invita i relatori e il Governo a modificare il loro orientamento, o in subordine a fornire un chiarimento in via interpretativa su un aspetto che fino al 1° gennaio 2012 era chiarissimo, ovvero che il tetto massimo della detrazione, pari a 48 mila euro, poteva riferirsi ai lavori effettuati in un condominio mentre la restante parte di altrettanti 48 mila euro poteva riferirsi ai lavori interni. Ritiene importante che i cittadini possano conoscere l'esatta entità degli incentivi su cui possono contare prima della programmazione degli interventi.

Qualora il Governo confermasse questa interpretazione si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento per trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Romani 11.4 e Fava 11.9, nonché l'emendamento Lanzarin 11.3.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, pur riservandosi una verifica in relazione all'emendamento Zeller 11.28, segnala che il parere contrario espresso dai relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 11 è motivato in primo luogo dalla insufficienza o dall'inefficienza delle coperture finanziarie indicate. Osserva altresì che le disposizioni recate dall'articolo in esame incrementano dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e in ogni caso rappresentano uno stimolo importante per il settore.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 11.11, evidenzia che i problemi di copertura finanziaria indicati dal relatore Fluvi possono essere agevolmente superati. Segnala infatti come sia sufficiente, a risorse invariate, rimodulare l'agevolazione in modo da favorire gli interventi finalizzati ad un'edilizia di qualità e alla sicurezza antisismica, per dare un indirizzo ben preciso alla politica per il settore. Rinunciare a questa opportunità rappresenta, a suo giudizio, un atteggiamento di miopia da parte del Governo.

Stefano SAGLIA (PdL), sottolinea la rilevanza del tema dell'efficienza energetica. Le misure che già sono state applicate hanno dimostrato che, anche sotto il profilo finanziario le minori entrate connesse

alla detrazione sono state pressoché compensate dalle maggiori entrate derivanti dagli interventi di ristrutturazione. Invita pertanto i relatori a riconsiderare la questione, anche in considerazione del fatto che l'efficienza energetica deve essere perseguita prioritariamente nel settore dell'edilizia, anche con riferimento all'edilizia delle amministrazioni pubbliche.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 11.45, sottolinea l'importanza di mantenere la detrazione del 55 per cento in relazione agli interventi per l'efficienza energetica. Condivide altresì le considerazioni svolte dai colleghi precedentemente intervenuti per quanto riguarda la rilevanza degli adeguamenti antisismici.

Ivano STRIZZOLO (PD), sottoscrive l'emendamento Realacci 11.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, essendo ormai prossimo il termine in cui si era deciso di concludere la seduta delle Commissioni, suggerisce di non proseguire ulteriormente nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, al fine di consentire ai relatori ed al Governo di approfondire maggiormente le questioni sollevate dai deputati intervenuti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che il deputato Favia ha sottoscritto l'emendamento Borghesi 15.2.

Alla luce della proposta avanzata dal relatore per la VI Commissione, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 10 di domani.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 8.

*All'emendamento 8.3 sostituire le parole: prorogabili una sola volta con le seguenti: non prorogabili.*

**0. 8. 3. 1.** Soglia.

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie all'evento Expo 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 127, è stabilito in trenta giorni prorogabili una sola volta. A tal fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti attinenti l'evento Expo 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai Comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.

**8. 3.** I Relatori.

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: « con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta degli interessati, e sentita l'A.N.A.S., con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificatamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservarsi ».

**8. 4.** I Relatori.

ART. 10.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.*

**\* 10. 4.** Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.*

**\* 10. 6.** Romani, Lazzari, Saglia.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai*



sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.

\* **10. 7.** Mastromauro.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.*

\* **10. 8.** Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dopo le parole: il supporto necessario inserire la seguente: unicamente.*

\*\* **10. 12.** Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dopo le parole: il supporto necessario inserire la seguente: unicamente.*

\*\* **10. 19.** Romani, Lazzari, Saglia.

ART. 46.

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

ART. 46-bis.

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro).*

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad

ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente: « 17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato" »;

c) all'articolo 1, comma 26, capoverso « ART. 69-bis », comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi »;

2) alla lettera b), le parole: « corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi »;

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso « ART. 70 », comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio »;

e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 » e la lettera b) è abrogata;

f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente: « 46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative »;

g) all'articolo 2, comma 57, le parole: « , al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014 » e le parole: « al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016 »;

h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente: « 70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016 »;

i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente: « 70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: « della presente legge, » sono inserite le seguenti: « i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, ».

2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014 mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**46. 04. (Nuova formulazione)** Moffa, Damiano, Cazzola, Antonino Foti, Bellanova, Poli, Muro, Berretta, Pelino, Bobba, Lulli, Saglia, Causi, Del Tenno.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati in linea di principio</i> ) .....	32
AVVERTENZA .....	31
ERRATA CORRIGE .....	31

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

**SEDE REFERENTE**

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

**C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto preannunciato, la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo proseguirà nelle giornate di oggi e di domani, per concludersi nella giornata di giovedì.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che si limiterà a poche considerazioni essenziali, sottolinea che l'obiettivo sul quale, pur nelle differenze di dettaglio, convergono le diverse proposte di legge presentate da deputati appartenenti al suo gruppo, è quello di prevedere la cittadinanza per lo straniero che nasca in Italia o vi giunga in tenera età, vale a dire prima di iniziare il percorso scolastico, e i cui genitori progettino di vivere in Italia, fermo restando che si può discutere sui

requisiti che provano l'esistenza di un progetto di permanenza di lungo periodo: ad esempio l'essere residenti da un certo numero di anni o l'essere titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.

Rilevato quindi come alcune proposte di legge in esame prevedano il requisito aggiuntivo dell'aver frequentato le scuole in Italia, esprime l'avviso che su questo punto si possa discutere, anche se, a suo giudizio, si dovrebbe richiedere al massimo il completamento del ciclo di istruzione primario, e non dell'intero ciclo di istruzione obbligatoria. È importante, infatti, che i minori che sono nati in Italia o comunque vi vivono fin da piccoli siano riconosciuti cittadini italiani prima di raggiungere i dieci anni, età alla quale possono vivere come una discriminazione la loro condizione di stranieri in tutto e per tutto simili ai coetanei italiani.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea la necessità di trovare dei punti in comune tra le forze politiche al fine di permettere alle relatrici di elaborare un testo unificato condiviso. La tematica delle proposte di legge è chiara e i tempi sono maturi per affrontarla. A suo avviso, infatti, il Paese è in grave ritardo legislativo sulla questione della cittadinanza.

Osserva che le questioni e le criticità da affrontare sono essenzialmente due. La prima concerne la messa in opera di una disciplina abbreviata per l'acquisto della cittadinanza per ridurre a sei o al massimo a otto anni i termini per ottenerla. La seconda riguarda i bambini figli di genitori stranieri nati in Italia. Molte delle proposte di legge all'esame propongono l'adozione di un modello di *ius soli* temperato dal requisito della residenza stabile e legale in Italia di uno dei genitori da almeno cinque anni, al fine di evitare usi strumentali e fraudolenti della norma. Ritiene che in questa prospettiva possano essere trovati punti di convergenza.

A proposito dell'ulteriore requisito — posto da alcune delle proposte di legge all'esame — del completamento di un ciclo scolastico, rileva che il suo gruppo non l'ha previsto nella propria proposta in

quanto non lo ritiene necessario: qualora rappresentasse un punto di mediazione, però, non si schiererebbe contro.

Sottolinea che un elemento originale della proposta del suo gruppo è quello del giuramento sulla Costituzione e del rispetto da parte di chi richiede la cittadinanza dei diritti fondamentali delle donne. Può sembrare un deterrente relativo, ma si tratta di un campo dove la conflittualità tra culture diverse è molto accentuata. Il tutto va inquadrato in una visione che privilegia un processo di multiintegrazione nel rispetto delle differenti idee e culture invece di un semplice multiculturalismo o, al contrario, di un processo di assimilazione. Non possono essere accettate, infatti, visioni, modelli culturali e comportamenti che siano contrari ai nostri principi culturali e giuridici e che hanno condotto ad episodi delittuosi nei confronti di donne che non li accettavano, tentando di integrarsi nella nostra società.

Si dichiara d'accordo con il gruppo della Lega Nord Padania nell'affermare che la concessione della cittadinanza non può essere gratuita, ma deve seguire un percorso di integrazione che passi attraverso la conoscenza della nostra lingua e della nostra Costituzione.

D'altronde, però, rileva come sia inderogabile un allargamento della cittadinanza, in una società sempre più multietnica, a chi dà un rilevante contributo sul piano economico e lavorativo. Non si possono alzare steccati che sono fuori del tempo, ma occorre invece disciplinare il nuovo fenomeno che ci troviamo di fronte.

In conclusione sottolinea la necessità che il Governo, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia del Parlamento, svolga un ruolo di attiva interlocuzione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come le posizioni delle diverse forze politiche sul delicato tema in esame siano assai distanti e come sia importante, per un sereno confronto, comprendere le posizioni di tutti, evitando di tacciare chi è in disaccordo di posizioni retrive e di sottocultura, ricorda che la legge sulla cittadinanza appartiene al nucleo fonda-

mentale della legislazione di uno Stato, in quanto delinea l'identità della comunità statale, delimitando l'insieme dei titolari dei diritti politici, con conseguenze profonde per il futuro della comunità stessa. Ricorda altresì che altri Paesi, con esperienza più risalente di quella italiana, hanno compiuto in un primo tempo scelte nel senso dell'apertura e stanno ora tornando sui propri passi.

Sottolinea che, con l'attribuzione della cittadinanza, si stipula tra la comunità statale e il nuovo cittadino un patto che presuppone l'avvenuta identificazione e la comunanza di principi e valori: la cittadinanza non può quindi essere strumento per promuovere l'integrazione culturale dello straniero, dovendo invece intervenire a riconoscimento dell'integrazione già avvenuta.

Fa presente altresì che la cittadinanza apporta a un soggetto soltanto i diritti politici e la libertà di circolazione e di stanziamento, atteso che i diritti civili e sociali sono dall'ordinamento e dalla giurisprudenza riconosciuti anche ai non cittadini.

Ricorda che le norme vigenti riconoscono già oggi al soggetto nato da genitori residenti in Italia da un congruo tempo il diritto di chiedere, al compimento della maggiore età, la cittadinanza italiana. In questo modo, basando l'acquisto della cittadinanza sulla personale manifestazione di volontà dell'interessato, si valorizza il carattere di scelta di identità insito nella richiesta di cittadinanza, a differenza di quanto avverrebbe attribuendo la facoltà di scelta ai genitori: tra l'altro non si vede per quale ragione dovrebbero chiedere la cittadinanza per i figli genitori stranieri che non la chiedono per sé pur avendone i requisiti. L'esser rimasti in Italia per un periodo anche lungo non implica infatti la volontà di costruire qui il proprio futuro. A suo avviso, si può semmai pensare di anticipare a sedici anni – età alla quale si ha una sufficiente maturità – la facoltà di chiedere la cittadinanza, in modo che, al compimento del diciottesimo anno, questa sia rilasciata, in presenza dei requisiti, senza ulteriori indugi e ritardi burocratici.

Conclude esprimendo l'avviso che sia difficile per la Commissione arrivare a una proposta unitaria partendo da posizioni tanto diverse.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che il concetto di cittadinanza vada sfatato, nel senso che, se la cittadinanza implicasse un senso di appartenenza e di condivisione della comunità tanto profondo quanto suggeriscono alcuni interventi, andrebbe allora revocata a tanti italiani.

A parte questo, sottolinea che il problema concreto che si tratta di affrontare è duplice. Da una parte, vi sono gli stranieri che si stanziavano in Italia non temporaneamente ma con un progetto di vita, trasferendo i propri interessi e affetti: a costoro la legge attuale chiede, ai fini del rilascio della cittadinanza, un tempo di permanenza troppo lungo, reso ancor più lungo dalle lentezze burocratiche: questo tempo andrebbe abbreviato. Dall'altra parte vi sono i minori stranieri che nascono in Italia o vi giungono in tenera età, i quali non conoscono altra cultura oltre l'italiana. Per questi soggetti, il cui numero è ormai consistente, la questione non è quella della loro adesione ai valori della cultura italiana, che è scontata dal momento che si sono formati in Italia, bensì quella di evitare il rischio che possano sentirsi esclusi da qualunque comunità e per questo diventare ostili alla società ospitante: fenomeno noto come *downward assimilation*. Per questi soggetti, che sono una risorsa per il futuro del Paese e che non devono sentirsi emarginati, occorre prevedere la possibilità di diventare cittadini italiani anche prima della maggiore età: a questo fine, più che la permanenza dei genitori, si dovrebbe, a suo avviso, considerare l'età di arrivo in Italia e la permanenza del minore stesso.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa presente che i minori di cui parla il deputato Vassallo apprendono culture diverse da quella italiana attraverso la famiglia di appartenenza.

Salvatore VASSALLO (PD) obietta che il ruolo educativo della famiglia, nella

società contemporanea, è fortemente ridotto rispetto al passato.

David FAVIA (IdV), afferma di volersi limitare nel suo intervento al tema specifico all'esame della Commissione, quello della cittadinanza ai minori figli di stranieri, senza allargare il campo all'intera questione della cittadinanza. È d'accordo con il contenuto della proposta di legge di cui il collega Bressa è primo firmatario, ma ritiene necessario trovare aspetti di condivisione; in quest'ottica ha colto elementi di apertura nell'intervento del collega Calderisi.

Sul tema specifico all'esame della Commissione, ritiene che si debba affrontare la questione sia dei minori nati in Italia che di quelli che sono cresciuti nel nostro Paese, assimilando, attraverso la scuola e i mezzi di comunicazione, la cultura italiana.

Non lo preoccupa poi il fatto che i minori, divenuti cittadini italiani, possano in seguito lasciare il nostro Paese. Ricorda in proposito i tanti cittadini italiani che vivono da anni all'estero, senza che debbano rinunciare alla cittadinanza.

Sottolinea il ritardo della legislazione sul tema dei minori stranieri. È assurdo, a suo avviso, e discriminatorio che per questi soggetti l'acquisizione della cittadinanza non sia automatica.

Fa infine un accenno alla questione vergognosa della lentezza dei procedimenti burocratici che spesso raddoppiano i termini previsti per l'acquisizione della cittadinanza.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinnova in premessa la richiesta già avanzata al rappresentante del Governo di conoscere i dati sugli stranieri che hanno scelto di ritornare al proprio paese d'origine.

Riguardo al tema specifico della cittadinanza ai minori, rileva come, a suo avviso, la normativa potrebbe essere usata per altri scopi e come la stessa non riguardi solo le coppie regolarmente sposate. Fa l'esempio di una donna extracomunitaria incinta, che potrebbe arrivare in Italia con un viaggio della speranza e partorire nel nostro Paese. Qui potrebbe

incontrare un extracomunitario residente da cinque anni in Italia, nei cui confronti potrebbe essere avviato un procedimento di espulsione per attività terroristiche e che riconosce il figlio come proprio. In questo modo, senza che lo Stato possa farci niente – dovrebbe essere fatto il test del DNA – rimarrebbero tutti in Italia.

Un altro problema è rappresentato dal fatto che un bambino di età tra i due e gli otto anni non può, a suo parere, chiedere e ottenere la cittadinanza in modo consapevole. Ritene inoltre che il ruolo della famiglia sia rilevante anche rispetto alla scuola e ai mezzi di comunicazione.

Porta l'esempio di un cittadino romeno, da lui conosciuto, residente da tempo in Italia, che non ha fatto richiesta di cittadinanza per i figli, lasciando loro la scelta una volta maggiorenni, in quanto potrebbero decidere di tornare a vivere nel paese di origine. Ricorda infatti come molti ex-schiavi, ormai cittadini americani, ai primi del '900 siano tornati in Africa alla ricerca delle proprie radici e come molti cittadini di origine islamica britannici o francesi, di seconda, terza o addirittura quarta generazione siano andati a combattere in Afghanistan con i musulmani.

Osserva che non va fatta una legge in fretta perché qualche forza politica la vuole spendere in campagna elettorale. Non bisogna poi dare un pretesto a chi vuole usare i bambini per rimanere nel nostro Paese, alla stregua di quello che è avvenuto con i matrimoni di comodo. Solo che in quel caso c'erano due adulti consenzienti, mentre in questo si usano bambini indifesi. Se va fatta una legge, va fatta una buona legge, senza fretta. Proprio per questo ritiene di grande utilità i dati che ha richiesto al Governo.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, rispondendo alla richiesta formulata dal deputato Bragantini nella seduta del 14 giugno scorso di conoscere il numero di stranieri che si trasferiscono all'estero, fa presente che non esiste una rilevazione al riguardo, per cui il dato deve essere ricavato indirettamente. Guardando alle richieste di cancellazione dalle anagrafi co-

muni per trasferimento all'estero, risulta che, al 31 dicembre 2010, le stesse sono 32.817. Precisa che non tutti coloro che si trasferiscono all'estero hanno cura di cancellarsi dall'anagrafe e che non è ancora disponibile il dato relativo al 2011.

Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come la proposta di legge C. 4236 Bressa preveda la cittadinanza per chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, osserva che una norma del genere ignora del tutto il fatto che risiedere per cinque anni in un Paese e avervi un figlio non significa avere un progetto di vita in quel Paese: si può rimanere a lungo in un posto, ma progettare di andarsene altrove o di tornare nel Paese di origine.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita il deputato Calderisi a leggere la proposta di legge C. 4236 per intero.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

**Atto n. 487.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo.**

*(Parere all'Assemblea).*

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

*(Parere alla III Commissione).*

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata approvata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo la procedura semplificata di revisione dei trattati, la quale richiede, ai fini della entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo, la previa approvazione da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione è in corso di ratifica presso i 27 Stati membri.

L'articolo 136 reca alcune disposizioni riguardanti specificamente gli Stati membri la cui moneta è l'euro, volte a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio e ad elaborare comuni orientamenti di politica economica.

La decisione prevede l'aggiunta all'articolo 136 del seguente paragrafo: « Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. »

Il procedimento di ratifica si è perfezionato in 12 Stati membri (Cipro, Danimarca, Grecia, Francia, Ungheria, Lituania,



nia, Lussemburgo, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia), mentre in altri 9 Paesi (Austria, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia) è intervenuta l'approvazione in sede parlamentare, senza tutta via che la relativa legge sia entrata in vigore.

Il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio delle procedure nazionali di approvazione, affinché la modifica potesse entrare in vigore il 1° gennaio 2013 (prima della scadenza dell'attuale meccanismo transitorio di stabilizzazione). Alla luce del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati membri dell'area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 136 e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, concordando che quest'ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato.

L'obiettivo è quello di rendere operativo il MES già nel luglio 2012, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella del cosiddetto Fondo salva Stati (propriamente European Financial Stability Facility – EFSF) nella seconda metà del 2012, con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricor-

dando che il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *fiscal compact*) è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca. Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa.

Tra i punti principali del trattato c'è l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la « regola aurea » per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo. Su questo impegno l'Italia è in largo anticipo atteso che è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2012 volta a introdurre nella Costituzione norme volte a garantire il pareggio di bilancio secondo i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

Il trattato prevede, ancora, che qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60 per cento, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato. Nel caso dell'Italia, che ha un rapporto debito/PIL di poco più del 120 per cento, l'applicazione della nuova regola richiederà una riduzione annua del debito di circa il 3 per cento del PIL (circa 46 miliardi di euro).

In base al trattato, le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e

al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito. Qualsiasi parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio può adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea. Le parti contraenti possono a fare ricorso, alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno. I Capi di Stato e di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un Euro Summit, insieme con il Presidente della Commissione europea. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.

Il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una Parte contraente la cui moneta è l'euro.

Alla data del 12 luglio 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 9 Paesi (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania e Slovenia); in due Stati (Austria e Germania) è stato completato l'iter parlamentare della ratifica ma i relativi strumenti non sono stati ancora firmati dal Presidente della Repubblica.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che una prima versione del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sulla base della modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, è stata firmata dagli Stati membri della zona euro l'11 luglio 2011; tenuto conto della predisposizione del *Fiscal compact* e dell'esigenza di rafforzare il meccanismo alla luce delle tensioni sui mercati del debito sovrano, il 2 febbraio 2012 è stato firmato un nuovo Trattato poi sottoposto a ratifica.

In base all'articolo 1 del Trattato, il MES è costituito dalle parti contraenti quale organizzazione finanziaria internazionale, nel quadro del diritto pubblico internazionale con l'obiettivo istituzionale di «mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità».

A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

In base all'articolo 41, il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo e può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

In base all'articolo 4, il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.

Il consiglio dei governatori, composto da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES responsabile delle finanze, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo agli affari economici, dal Presidente e dell'Eurogruppo ed dal Presidente della BCE, assume le principali decisioni relative al meccanismo.

Il Consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni.

Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici delegati dal consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento.

Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili una volta) – dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario.

Il Direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori.

Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione decidono « di comune accordo » (senza contare le astensioni), a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del trattato.

In particolare, il Consiglio dei governatori delibera all'unanimità su questioni di particolare rilevanza relative alla la concessione dell'assistenza finanziaria; alle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria; alla capacità di prestito del MES; alle variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili; alla delega di compiti al consiglio di amministrazione.

Tuttavia, in base all'articolo 4, paragrafo 4, del Trattato nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, si ricorre a una procedura di votazione d'urgenza, nell'ambito della quale è sufficiente una maggioranza qualificata pari all'85 per cento dei voti espressi.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Trattato, ciascuno Stato

membro ha un numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato.

Il comma successivo stabilisce peraltro che, in caso di mancato versamento di parte della quota di contribuzione prevista, lo Stato membro inadempiente non potrà esercitare i propri diritti di voto per tutta la durata dell'inadempimento. I diritti di voto spettanti agli altri Stati membri verranno ricalcolati di conseguenza.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di capitale versato dagli Stati membri della zona euro e una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro.

In base all'articolo 41, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES dovrebbe essere effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20 per cento dell'importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

Tuttavia, gli Stati aderenti al MES hanno già concordato, al fine di raggiungere già nel 2014 la piena capacità di prestito, di accelerare il versamento delle rate: dopo la prima rata che sarebbe corrisposta a luglio 2012, in caso di entrata in vigore del Trattato, la seconda rata sarebbe versata ad ottobre 2012, le terza e la quarta nel 2013 e la quinta nel 2014.

Il Meccanismo si potrà avvalere di una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni.

Il MES potrà inoltre finanziarsi attraverso il collocamento di titoli di debito, attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria.

Gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della zona euro potranno partecipare su una base di un accordo *ad hoc*.

Il Capo 4 del Trattato disciplina gli strumenti e le procedure per la concessione del sostegno del MES. L'articolo 12 fissa i principi per l'assistenza ribadendo che essa può essere concessa: ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri; e sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2013 saranno incluse, in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva (CAC).

In base all'articolo 13, uno Stato membro del MES può rivolgere una richiesta di assistenza finanziaria al presidente del consiglio dei governatori che assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, il compito di valutare l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi al riguardo; la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.

Sulla base di tale valutazione, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, l'assistenza finanziaria affidando alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto.

La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previa approvazione del consiglio dei governatori – e monitora di concerto con

la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

I risultati del monitoraggio sono inseriti in una relazione che la Commissione Europea presenta al Consiglio di amministrazione del MES, sulla base della quale quest'ultimo decide, di comune accordo, il versamento delle rate del prestito successive alla prima.

Il Trattato stabilisce che il Consiglio dei governatori possa decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES. Questa può assumere più forme: può avere luogo sotto forma di prestito (articolo 15), secondo condizioni contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa. Al fine di ridurre il rischio di azzardo morale, i tassi di interesse fissati per l'erogazione dei prestiti saranno pari al costo di finanziamento del MES (inclusi i costi operativi), includendovi un margine adeguato (articolo 20). L'assistenza si può altresì concretare mediante l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria (articolo 17). L'assistenza può consistere, ancora, in operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES (articolo 18) oppure può avere luogo, in via precauzionale, sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate. Infine, l'assistenza può consistere nel ricorso a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di un membro del MES (articolo 16).

Il MES, in base all'articolo 32 del Trattato, è dotato di piena personalità giuridica e capacità giuridica per acquisire e alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in giudizio e concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo rinuncia espressamente in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali e non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

In base all'articolo 35 il Presidente del consiglio dei governatori, i Governatori ed i Governatori supplenti, gli Amministratori, gli Amministratori supplenti, nonché il Direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.

Il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

In base all'articolo 48 il trattato istitutivo entra in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato.

Alla data del 12 luglio 2012 il Trattato MES è stato ratificato da 6 Paesi membri (Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che rappresentano il 26,55 per cento del capitale; in altri 9 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia) si è concluso l'iter di ratifica parlamentare e si è in attesa della firma del Capo dello Stato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE LEGISLATIVA

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**C. 5284 D'Alema.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di giovedì 11 luglio sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Laffranco 2.1 e 4.01, Pastore 8.1, Lo Moro 10.4, Pastore 10.5 e 10.6, Lo Moro 11.3 e Pastore 11.4.

Avvisa che, in qualità di relatore, ha presentato una nuova formulazione degli emendamenti 10.50 e 11.50 (*vedi allegato*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pastore 1.1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50, invita al ritiro dell'emendamento Pastore 3.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 4.1, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.050, esprime parere favorevole sull'emendamento Laffranco 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Santelli 9.2, invita al ritiro degli emendamenti Santelli 9.1, Laffranco 10.1 e Tassone 10.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.50 (*nuova formulazione*), invita

al ritiro degli emendamenti, Laffranco 10.3, 11.1 e 11.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.50 (*nuova formulazione*), invita al ritiro degli emendamenti Favia 12.1, 12.4 e 12.5 e Tassone 12.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Laffranco 12.3.

Chiarisce che, secondo la prassi invalsa per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa, nella seduta odierna la votazione degli emendamenti avverrà solo in linea di principio, non determinando preclusioni, in modo da acquisire sugli stessi il parere delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento.

Il sottosegretario Giovanni DE GENARO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti del relatore stesso.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento Pastore 1.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 1.50 del relatore.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento Pastore 3.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, l'emendamento Favia 4.1 e l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

Jole SANTELLI (PdL) riformula l'emendamento Laffranco 5.1, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dal relatore.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento Laffranco 5.1.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*).

Jole SANTELLI (PdL) ritira il suo emendamento 9.1.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento Santelli 9.2.

Gianclaudio BRESSA (PD), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Mario TASSONE (UdCpTP) e Pietro LAFFRANCO (PdL) intervengono sull'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fornisce alcune precisazioni in relazione al suo emendamento 10.50 (*nuova formulazione*).

Massimo D'ALEMA (PD) e Pierguido VANALLI (LNP) intervengono sull'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira il suo emendamento 10.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritira il suo emendamento 10.2.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira i suoi emendamenti 10.3, 11.1 e 11.2.

Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) interviene sull'emendamento 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

David FAVIA (IdV) ritira i suoi emendamenti 12.4 e 12.5, insistendo per la votazione del suo emendamento 12.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritira il suo emendamento 12.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 12.1 e approva, in linea di principio, l'emendamento Laffranco 12.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che il testo della proposta di legge e gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

7-00809 *Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.*

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. Emendamenti C. 5341, approvato dal Senato.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 681 del 12 luglio 2012, a pagina 24, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « risultante dall'approvazione degli emendamenti » sono soppresse.

## ALLEGATO

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.*

**1. 50.** Il relatore.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Favia, Donadi.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria ».

**4. 050.** Il relatore.

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici.*

**5. 1. (nuova formulazione)** Laffranco, Santelli, Calderisi.

## ART. 9.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.*

**9. 2.** Santelli, Laffranco, Calderisi.

## ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».*

**10. 50. (nuova formulazione)** Il relatore.



## ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sono inseriti i seguenti: *sino alla fine del comma, con le seguenti:* è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

**11. 50.** (nuova formulazione) Il relatore.

## ART. 12.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). — 1. Il

Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 3.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 483).

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, del Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
AVVERTENZA .....	35
ERRATA CORRIGE .....	35

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 483).**

**Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, del Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe**

**Caruso, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Pietro GRASSO, *Procuratore nazionale antimafia*, Antonio BALSAMO, *Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta*, Umberto POSTIGLIONE, *Prefetto di Palermo* e Giuseppe CARUSO, *Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angela NAPOLI (FLpTP), Guido MELIS (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FER-RANTI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Giuseppe CARUSO, *Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* e Umberto POSTIGLIONE, *Prefetto di Palermo*.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Vincenzo BONIFATI, *rap-presentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.*

*Atto n. 455.*

*Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.*

*Atto n. 494.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.*

*C. 5359 Governo, approvato dal Senato.*

*DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.*

*C. 5312 Governo.*

*Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.*

*Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.*

*Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.*

*Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.*

*Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.*

*Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 luglio 2012, a pagina 4, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole « Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva. » sono soppresse.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	36
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	36

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che, in ragione dell'affinità tematica dei tre disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno in sede referente, la Commissione proceda ad esaminarli congiuntamente.

La Commissione concorda.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**  
C. 5357 Governo, approvato dal Senato.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**  
C. 5358 Governo, approvato dal Senato.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**  
C. 5359 Governo, approvato dal Senato.

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Enrico PIANETTA (Pdl), *relatore per i disegni di legge n. 5357 e n. 5359*, sottolinea che i provvedimenti in titolo compongono il pacchetto approvato dal Senato lo scorso 12 luglio e adottato in sede europea per fare fronte alla crisi economica senza precedenti che sta sconvolgendo il nostro continente e per salvaguardare la *governance* economica nell'ambito dei Paesi che si sono dotati della moneta unica. Il pacchetto si compone di una Decisione del Consiglio europeo (la n. 1011/1991/UE) che modifica il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per permettere l'istituzione del Meccanismo europeo di Stabilità e per introdurre nel diritto europeo un vincolo giuridico tra tutti gli Stati membri alla salvaguardia della stabilità dell'area dell'euro; un Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di Stabilità, di cui dirà successivamente; infine, politicamente connesso al Meccanismo europeo di Stabilità, un Trattato per il rafforzamento delle regole e il monitoraggio comune della politica fiscale (il cosiddetto *Fiscal Compact*), su cui riferirà il collega Tempestini.

Prima di procedere all'illustrazione dei due provvedimenti di cui è relatore, tiene a sottolineare che per l'Italia la doverosità della ratifica deriva non soltanto dalla nostra qualità di Paese fondatore, ma dagli impegni assunti per la salvaguardia della stabilità dell'euro in un'ottica di potenziamento del vincolo politico, oltre che economico e finanziario, di appartenenza all'Europa. È indubbio che le misure che si vanno profilando costituiscono solo una quota, seppur fondamentale, dell'intenso sforzo che si sta approfondendo sia a livello europeo che a livello nazionale per gli obiettivi del superamento della crisi del debito e del rilancio della crescita per il continente europeo. In particolare l'Italia, che ha interpretato con specifico senso di responsabilità ed autorevolezza il proprio ruolo nell'ambito dell'Eurogruppo, ha già conseguito importanti obiettivi di risparmio e di razionalizzazione della spesa, accrescendo la propria credibilità e affidabilità in ambito europeo ed internazionale. Si tratta di profili che non concer-

nono soltanto la politica ma che hanno un impatto sulla nostra capacità di attrarre capitali e investimenti e di ricevere riconoscimenti dai mercati internazionali anche in un'ottica futura, di superamento della congiuntura recessiva.

Sottolinea che l'impegno della Camera dei deputati e di questa Commissione su tali importanti temi non inizia oggi, ricordando che la Camera dei deputati ha all'esame una serie di provvedimenti fondamentali per risolvere l'attuale fase congiunturale i cui tempi di discussione sono alquanto ristretti, a paragone di quanto avvenuto in Senato. Tuttavia la situazione internazionale è tale da indurre a procedere celermente nell'*iter* di esame anche al fine di dare segnali forti e precisi sulla posizione dell'Italia e sul suo ruolo in Europa. Questo ramo del Parlamento ha esercitato con costanza la propria funzione di controllo sull'operato del Governo, nonché di approfondimento istruttorio e conoscitivo, sui temi della *governance* europea a partire dall'avvio delle procedure sul Semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e fino alle mozioni approvate alla Camera lo scorso 27 giugno sulla politica economica e finanziaria dell'Unione europea nell'ambito del Consiglio europeo del 28-29 giugno.

Ricorda che questa Commissione ha in particolare sviluppato sinergie virtuose che hanno portato ad una collaborazione privilegiata proprio con il Parlamento tedesco. Sulla base di intese tra i presidenti dei due Parlamenti, i relatori sui provvedimenti in titolo delle Commissioni esteri di Camera e Senato si sono, infatti, recati a Berlino, il 23 maggio scorso, per approfondire questi temi con le Commissioni Bilancio, Affari esteri e Affari europei. Quest'ultima Commissione è, quindi, venuta a Roma il 19 giugno per proseguire il confronto nell'ottica di favorire l'articolato percorso di ratifica nei due Paesi. Come noto, il Parlamento tedesco – dopo un acceso dibattito che ha fatto emergere le variegate posizioni all'interno del quadro politico smentendo una certa visione dall'esterno incentrata sul ruolo della Can-

celliera Merkel – ha completato il percorso di ratifica relativo al MES e al *Fiscal Compact* lo scorso 29 giugno. In tale Paese al momento la ratifica è ancora sospesa in attesa del verdetto del Tribunale Costituzionale Federale che sta lavorando sui ricorsi presentati in particolare dal gruppo parlamentare « *Die Linke* » e si pronuncerà il 12 settembre prossimo.

Osserva che il nostro esame deve anche tenere conto del nuovo contesto formatosi dopo il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 scorsi, su cui ha riferito alla Camera il presidente del Consiglio Monti il 5 luglio. Il Consiglio si è concluso, tra l'altro, con l'adozione di una Dichiarazione del vertice della Zona dell'Euro e di un Patto per la crescita e l'occupazione valido per tutti i 27 Paesi dell'UE con cui è stato aumentato il capitale versato della Banca europea per gli investimenti, è stata avviata una fase pilota dell'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti in infrastrutture nei settori dei trasporti, dell'energia e della banda larga (i cosiddetti *project bond*) e sono stati riassegnati i fondi strutturali a sostegno delle PMI e dell'occupazione giovanile, destinando ulteriori 55 miliardi di euro a misure a sostegno della crescita.

Passando ad illustrare il disegno di legge relativo alla modifica dell'articolo 136 del TFUE concernente la ratifica della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, sottolinea che per la prima volta è stata applicata la procedura della revisione semplificata, introdotta dal Trattato di Lisbona. È bene precisare che la modifica riguarda tutti i Paesi dell'Unione europea, mentre il successivo Trattato relativo all'istituzione del MES è tra i soli Paesi dell'area dell'euro.

La modifica al Trattato consiste nell'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 136 del TFUE al fine di istituire, per i soli Stati la cui moneta è l'euro, « un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria » – detta

il nuovo comma – « necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità ».

Secondo il dettato del provvedimento, la decisione del Consiglio europeo sulla modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che tutti gli Stati membri abbiano espletato le procedure per la ratifica. Segnala che ad oggi il provvedimento in titolo è stato ratificato da 12 Paesi membri (Cipro, Danimarca, Grecia, Francia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia), mentre in altri 9 Paesi (Austria, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia) è intervenuta l'approvazione in sede parlamentare, senza tuttavia che la relativa legge sia entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (*European Stability Mechanism*, MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, precisa che esso riguarda i soli 17 Paesi dell'area dell'euro « determinati a garantire la stabilità finanziaria della zona euro ». Secondo la premessa al Trattato, il MES si pone come misura complementare al Trattato sul *Fiscal Compact* « nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria ».

Come descrive la relazione illustrativa al provvedimento presentato al Senato, il MES rappresenta la componente solidaristica della nuova architettura dell'eurozona, destinata ad essere attivata in situazioni di emergenza, mentre il Trattato relativo al *Fiscal Compact* ne rappresenta la componente « di disciplina », per assicurare la gestione sostenibile delle finanze da parte degli Stati. Dal marzo del 2013, la concessione di assistenza finanziaria sarà possibile solo a condizione che i Paesi richiedenti abbiano ratificato il *Fiscal Compact* e abbiano recepito nell'ordinamento la regola sul pareggio di bilancio. Dopo il 30 giugno 2013, il MES assorbirà le funzioni dei precedenti meccanismi transitori di stabilizzazione finanziaria (EFSM, *European Financial Stabilisation*

*Mechanism* e EFSF, *European Financial Stability Facility*), istituiti dall'ECOFIN nel maggio del 2010 per fare fronte alla crisi della Grecia (con un primo programma di 110 miliardi di euro). Ricordo che da allora il meccanismo di stabilizzazione finanziaria è stato attivato anche a favore dell'Irlanda (85 miliardi di euro) e del Portogallo (78 miliardi di euro) e nel 2012 di nuovo della Grecia (130 miliardi di euro).

Qualora non dovesse essere disposto un rinvio a seguito dell'evoluzione del dibattito in Germania, il MES diverrà operativo già nel luglio 2012, in base a quanto concordato in sede di Consiglio europeo il 9 dicembre 2011, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella dell'EFSF nella seconda metà del 2012 (con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro).

Procede quindi ad illustrare sommariamente i caratteri del MES. Segnala che si tratta di un'organizzazione finanziaria internazionale, dotata di personalità e capacità giuridica, avente pertanto natura esclusivamente intergovernativa, con sede a Lussemburgo ed un eventuale ufficio di collegamento a Bruxelles. Tale natura esclude ogni potere di proposta e di consultazione per la Commissione e il Parlamento europeo, nonché il coinvolgimento del bilancio dell'Unione europea, considerato che il Meccanismo è formato da contributi degli Stati sotto forma di prestiti e garanzie.

Lo *stock* di capitale autorizzato è di 700 miliardi di euro. Gli Stati aderenti hanno stabilito di raggiungere la piena capacità di prestito nel 2014, concordando il versamento delle prime due rate già nel 2012 (luglio e ottobre). Come riferito al Senato dall'allora viceministro e oggi ministro dell'economia e delle finanze, professor Grilli, il capitale versato è di 80 miliardi di euro ed è integrato da ulteriori 620 miliardi di euro a chiamata.

A fronte dello *stock* sopra menzionato il MES ha un volume di una capacità massima di prestito di 500 miliardi di euro, incluso il sostegno in essere alla stabilità del EFSF. L'adeguatezza di tale volume sarà oggetto di nuova valutazione

prima dell'entrata in vigore del Trattato e poi ogni cinque anni. Su tale profilo ritiene opportuno potere ricevere una stima da parte del Governo.

Quanto alla *governance*, il MES è dotato di un Consiglio di governatori e di un Consiglio di amministrazione e di un direttore generale. Il Consiglio dei governatori – cui partecipano i ministri delle finanze dei Paesi del MES e in qualità di osservatori il presidente della BCE, il Commissario europeo agli affari economici e il presidente dell'Eurogruppo – assume le decisioni maggiori sull'impiego del meccanismo. Le decisioni sulla concessione dell'assistenza finanziaria, sulle sue modalità e condizioni, sulla capacità di prestito del MES, sulla variazione della gamma degli strumenti e sulla delega di compiti al consiglio di amministrazione, sono prese dal consiglio dei governatori « di comune accordo », cioè all'unanimità senza il conteggio degli astenuti, salvo il ricorso ad una maggioranza qualificata dell'85 per cento dei voti espressi per le decisioni urgenti. I diritti di voto di ogni Stato sono pari alla quota di contribuzione al capitale versato. È la prima volta che l'UE permette di decidere a maggioranza qualificata e non all'unanimità in tale materia.

Il MES raccoglie fondi, per l'appunto sotto forma di prestiti e garanzie, da mettere a sostegno alla stabilità per i Paesi il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Ha potere di raccogliere fondi con l'emissione di titoli a un costo inferiore a quello della media dei Paesi dell'euro o di concludere intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, con istituzioni finanziarie o con terzi. Eroga, quindi, prestiti, fornisce assistenza finanziaria precauzionale, acquista obbligazioni di Stati membri beneficiari sui mercati primari e secondari ed accorda prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie. Su tale aspetto, osserva che il MES è definito creditore privilegiato e come tale potrebbe rappresentare un fattore problematico per gli altri creditori.

Per attivare l'assistenza finanziaria da parte di un Paese membro, occorre una

previa analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione europea di concerto con la BCE e, se possibile, insieme al FMI. È dunque la Commissione l'intermediario di merito tra il MES e il Paese richiedente. Data la cooperazione tra MES e Fondo Monetario Internazionale, lo Stato che faccia richiesta di assistenza finanziaria al MES farà analoga richiesta al Fondo Monetario. La previsione di clausole di azione collettiva prefigura la partecipazione anche del settore privato. Gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della zona euro potranno partecipare su una base di un accordo *ad hoc*.

Sottolinea che il Consiglio europeo di fine giugno ha ulteriormente ampliato la portata del MES. Si è infatti assunto l'impegno di «spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano» mediante l'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico del settore bancario gestito dalla BCE e, quindi, di dotare il Meccanismo europeo di stabilità della facoltà di immettere fondi direttamente negli istituti bancari. Soltanto dopo che tale trasferimento di sovranità sarà attuato, il MES potrà intervenire direttamente nelle operazioni di salvataggio e ricapitalizzazione delle banche, previa firma con gli Stati interessati di un *Memorandum* contenente le condizioni per l'assistenza finanziaria, secondo una decisione che il Governo italiano ha sostenuto nell'ottica di una maggiore flessibilizzazione di tale strumento. È stato inoltre convenuto che i fondi potranno essere usati anche per acquistare obbligazioni di Stati membri secondo un regime di condizionalità, che comprende ad esempio l'osservanza delle regole sugli aiuti di Stato.

Tutto ciò premesso, l'Italia contribuirà al MES con una quota del 17,9137 per cento, pari a 125,395 miliardi di euro (la quota più alta dopo la Germania, 27,1464 per cento, e la Francia, 20,3859 per cento), in analogia con la nostra quota di partecipazione al capitale della BCE. Sarebbe potersi desumere che l'Italia, come Germania e Francia, disponga di un diritto

di veto sulle decisioni urgenti come pure su quelle assunte «di comune accordo».

Per effetto dell'approvazione del provvedimento, oltre alla ratifica del Trattato, sarà autorizzata la contribuzione italiana alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, articolata in cinque rate, ciascuna delle quali quantificate per l'Italia in 2,866 miliardi di euro, per un totale di 14,330 miliardi di euro, cui potrebbero aggiungersene altre a chiamata. Le risorse per tali rate derivano da emissioni sui titoli di Stato a medio e lungo termine, i cui caratteri saranno definiti con decreti del Ministro dell'economia e finanze in aggiunta rispetto a quelle previste nei documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014. Il maggior fabbisogno in termini di interessi (valutabili in 120 milioni per il 2012) potrà essere assorbito da stanziamenti esistenti a legislazione vigente.

Al riguardo chiede al Ministro di potere ricevere chiarimenti in ordine alla concreta possibilità di assorbire l'esborso dei 120 milioni sopra menzionati. Il versamento non avrà alcun effetto sull'indebitamento netto (trattandosi di istituzione finanziaria indipendente a differenza dell'EFSSF) e le relative passività, comprese le emissioni di titoli per il finanziamento del MES non verrebbero quindi contabilizzate a carico del bilancio degli Stati membri, a differenza di quanto avviene per l'EFSSF. Quanto alla quota che compete all'Italia, è da chiarire se essa vada o meno ad incidere sull'indebitamento netto.

Segnala che l'entrata in vigore del Trattato è fissata al momento in cui gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato. Alla data del 12 luglio 2012 il Trattato MES è stato ratificato da 6 Paesi membri (Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che rappresentano il 26,55 per cento del capitale. In altri 9 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia) si è concluso l'*iter* di ratifica parlamentare e si è in attesa della



firma del Capo dello Stato. Oltre all'Italia, l'Estonia non ha ancora completato il percorso parlamentare di ratifica.

Alla luce di quanto fin qui esposto in un'ottica parlamentare non intende tacere i profili connessi alla problematica democraticità delle istituzioni cui, in prospettiva, sono assegnate in via esclusiva funzioni relevantissime, come ad esempio la BCE o gli organi decisionali all'interno del MES. In tal senso apprezza lo sforzo compiuto al Senato con la presentazione di un ordine del giorno che interviene su questi aspetti, richiamati tra l'altro nelle linee della nuova Unione monetaria tracciate a Bruxelles il 29 giugno. Ulteriori profili critici sono dati dalle note resistenze tedesche a cessioni di sovranità in materia di politiche di bilancio e bancarie.

In conclusione, il MES, come sostenuto dal presidente Monti in occasione del suo ultimo intervento alla Camera, è strumento indispensabile al fine di stabilizzare il mercato dei titoli del debito sovrano per i Paesi in linea con le condizioni poste dal Semestre europeo e dal Patto di Stabilità. L'Italia figura in questo elenco grazie alle importanti misure adottate, a partire dalla modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'adozione della regola sul pareggio di bilancio, e potrà auspicabilmente disporre di questo strumento per ridurre lo *spread* sui propri titoli. Per contribuire alla piena riuscita di questo sforzo complessivo dell'Europa nell'interesse del nostro Paese e dei cittadini, su cui ricadono oggi in modo drammatico gli effetti della crisi, invita quindi a procedere in modo sollecito alla ratifica dei provvedimenti in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per il disegno di legge n. 5358*, prima di procedere nell'illustrazione dei contenuti puntuali del provvedimento rileva la difficoltà di tacere le oggettive criticità che il Paese sta vivendo e che l'opinione pubblica condivide nella loro gravità, malgrado il Fondo Monetario Internazionale sostenga che dei punti base di rendimento dei titoli di Stato a dieci anni che l'Italia paga in più rispetto alla Germania (il famoso *spread*), 200 non sono giustificati dagli

elementi di lungo termine del bilancio e dell'economia del paese. Sottolinea che i ripetuti allarmi sui costi del rifinanziamento del debito rischiano di fare emergere due dimensioni europee, rappresentate dai Paesi della cosiddetta *Kern-Europa* e i restanti Paesi della cintura mediterranea. A suo avviso, i provvedimenti in titolo segnano la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova fase con il superamento di una certa idea sul connubio tra Europa e Germania, fondata sul forte primato dell'economia sulla politica. Richiamando le considerazioni svolte al Senato dal collega Morando in ordine ad un parallelismo tra Cina e Stati Uniti da una parte ed Europa e Germania dall'altra quanto alla bilancia commerciale, osserva che in una fase di forti squilibri macroeconomici la stabilità non è obiettivo conseguibile senza istituzioni capaci di gestire la convergenza. In tale ottica il provvedimento relativo al *Fiscal Compact* costituisce un primo passo ineluttabile e non soltanto sulla base di misure di austerità, che condannano i Paesi più deboli alla recessione, o solo su misure di espansione della domanda interna. A suo avviso, occorre insistere affinché i Paesi in *surplus* abbiano margini di manovra e possano contribuire alla situazione complessiva; in tal senso sembra muovere il nuovo Trattato a suo avviso.

Esprime sincero apprezzamento per la politica perseguita con coerenza dal Governo in carica che ha reagito alla visione dicotomica pro o contro austerità e crescita offerta da molti economisti affermati anche di stampo keynesiano. Di contro, sottolinea l'errore di avere collocato l'Unione economia e monetaria in un ambito separato rispetto alle altre politiche europee. Richiama a tal proposito le scelte fatte dall'Amministrazione statunitense che non hanno sortito i risultati sperati.

Ribadisce che il *Fiscal Compact* contribuisce a portare ordine e convergenza nelle politiche dell'Unione e che questo approccio ha avuto nel presidente Monti uno dei maggiori sostenitori e interpreti soprattutto laddove ha contribuito a evidenziare che il *Fiscal Compact* non pre-

clude politiche anticicliche in tema di crescita ovvero il ricorso alla *golden rule*. Sottolinea quindi l'apprezzamento per la collaborazione prestata sia dal Parlamento europeo che tra il Governo italiano e quello francese, che si è mosso a favore di un'Europa più forte e coesa intorno a questi temi.

Evidenzia come il Governo italiano, come peraltro il Ministro Moavero Milanesi ha contribuito ad evidenziare al Senato, ha fatto leva sull'asimmetria tra deficit e disavanzo prefigurando una combinazione di misure di rigore e di interventi modulabili in favore della crescita. In tale senso rileva come l'articolo 6 del Trattato sia di grande importanza per offrire una base giuridica anche all'adozione degli *eurobonds*.

Tiene a segnalare che il Consiglio europeo di fine giugno ha conseguito un risultato straordinario nell'aprire una prospettiva alla costruzione di un'Unione europea politica più integrata e nel differenziare tra approccio qualitativo e approccio quantitativo alla crisi. Malgrado questo dato, resta il nodo politico per cui il *Fiscal Compact* rappresenta l'esito di un processo governato da un approccio regolatorio che si rivela inadatto alla fase che si sta aprendo. Sottolinea l'imponenza delle misure che sono state adottate dall'Unione europea per affrontare la crisi se si considera il provvedimento in esame nel quadro di una strategia basata sul *six pack* e sul *two pack*.

Concludendo le riflessioni di merito fin qui svolte, sottolinea la necessità che si abbandonino una certa visione funzionalista degli affari europei per procedere verso una visione più politica considerato che si è ormai sconfinato sul terreno della sovranità e questo spiega le difficoltà alle quali si sta cercando di fare fronte. Indubbiamente l'evoluzione della situazione in Germania pone a tutta l'Europa una questione di fondo: è possibile procedere sul terreno dell'integrazione soltanto se vi è consenso e rispetto dei principi democratici. Se la Germania si accinge ad affrontare una scelta decisiva per il futuro dell'Unione, per l'Italia la strada da per-

correre è unica ed è nel senso di una riconsiderazione dell'Europa come dimensione a noi vicina, di cui non è più possibile disfarsi con tanta superficialità. Preannuncia quindi, in analogia con il Senato, la presentazione di un ordine del giorno nelle successive fasi di esame, che terrà conto degli impegni già assunti dal Governo in occasione dell'approvazione delle mozioni in Assemblea lo scorso 27 giugno.

Segnala anche che la prestigiosa Fondazione tedesca « Friedrich Ebert » ha pubblicato in questi giorni un'importante analisi sulla crisi dell'Unione monetaria, spiegando le ragioni per le quali soltanto uniti dal vincolo europeo i Paesi dell'Unione potranno superare la crisi. La storia dell'Europa evidenzia che in molte occasioni le crisi hanno avuto la funzione di motore per salti di qualità positivi sul piano delle strutture istituzionali e di governo dell'Unione. L'attuale crisi finanziaria offre una nuova e più decisiva occasione per far comprendere alla comunità internazionale degli Stati e ai mercati finanziari che l'Unione europea fondata su un'unione monetaria, fiscale e, in prospettiva, politica è sensibilmente più forte di un'Unione costituita dalla semplice somma degli Stati membri. Lo ha sottolineato la stessa Cancelliera Merkel in occasione del suo intervento al Bundestag, pronunciato nel giorno dell'approvazione del provvedimento da parte di 414 deputati tedeschi (una maggioranza ben superiore ai due terzi richiesti), in cui ha spiegato, rivolgendosi al suo elettorato, che « con questi due trattati (il MES e il *Fiscal Compact*) facciamo passi irreversibili verso una unione della stabilità », essendo che « l'Europa è il nostro futuro ».

Certo, fa presente che oggi giungono notizie non tranquillizzanti da Berlino: la Corte costituzionale tedesca si pronuncerà sui ricorsi contro il MES e il *Fiscal Compact* soltanto il 12 settembre prossimo, con ciò prospettando uno slittamento del « Fondo salva Stati » oltre luglio. Fino a quella data le esigenze dei Paesi in difficoltà potranno essere affrontate con lo strumento del solo EFSF (*European Fi-*

nancial Stability Facility). Avverte che giovedì il Bundestag si riunisce in via straordinaria per deliberare sugli aiuti alle banche spagnole (e questa volta non occorreranno maggioranze qualificate) e il vertice informale dell'Eurogruppo di venerdì si prospetta come una nuova tappa decisiva di questo percorso, ove confermato.

Rileva che il Trattato in esame è parte di un'ampia strategia europea di uscita dalla crisi che deve essere colta nel suo complesso. Fanno parte di tale strategia riforme apportate al quadro di *governance* economica europea, che innovano nel profondo la legislazione in vigore, con particolare riferimento a quattro strumenti: in primo luogo al *six-pack*, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, che ha riformato il Patto di Stabilità e Crescita, innovando soprattutto il quadro europeo per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati; in secondo luogo alle due nuove proposte di Regolamento, approvate il 23 novembre 2011 dalla Commissione, sulle quali Consiglio e Parlamento europeo decideranno definitivamente entro aprile 2013; in terzo luogo al Trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (il cosiddetto *Fiscal Compact*); in quarto luogo, al Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità, volto a rendere permanente ciò che prima era temporaneo (EFSM e EFSF), già illustrato dal collega Pianetta.

Il Trattato su cui relaziona è stato firmato a margine del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 dopo essere stato concordato nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 gennaio. Al Trattato hanno aderito 25 Paesi membri dell'UE su 27, con l'eccezione del Regno Unito e della Repubblica ceca.

Ricorda che tra dicembre 2011 e febbraio 2012, si è svolto un intenso lavoro di emendamento del testo iniziale, anche sulla base di proposte presentate dal Governo italiano, con riferimento all'inserimento degli obiettivi della crescita, dell'integrazione nell'ambito del mercato interno

e della coesione sociale accanto della disciplina di bilancio e al rafforzamento del ruolo della Commissione europea.

Sottolinea che il Trattato ha per obiettivo il raggiungimento di un patto di bilancio (*Fiscal Compact*) per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e promuovere la *governance* economica dell'eurozona, in modo da supportare gli obiettivi della crescita sostenibile, dell'occupazione nonché, come precisato nell'ultima versione, della competitività e della coesione sociale. Le disposizioni del Trattato si applicano alle parti contraenti la cui moneta è l'euro e alle altre parti contraenti (articolo 1).

Alla data del 12 luglio 2012, il *Fiscal Compact* è stato ratificato da 9 Paesi (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania e Slovenia); in due 2 Stati (Austria e Germania) è stato completato l'*iter* parlamentare della ratifica ma i relativi strumenti non sono stati ancora firmati dal Presidente della Repubblica.

In larga misura le disposizioni contenute nel Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dalla legislazione approvata l'8 novembre scorso (*six-pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 o dal Patto *Europlus*.

Il nuovo Trattato internazionale è stato pertanto negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati europei. A tale riguardo, l'articolo 16 del Trattato stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in vigore, sulla base di una valutazione della sua attuazione, verranno fatti i passi necessari, in conformità con le disposizioni dei Trattati UE, allo scopo di incorporare le norme del trattato intergovernativo nella cornice giuridica dell'UE.

Quanto ai contenuti del Trattato, esso si articola in 16 articoli preceduti da un ampio preambolo che contiene due importanti previsioni: l'impegno delle parti contraenti a sostenere le proposte che la Commissione europea potrebbe presentare per rafforzare ulteriormente il Patto di

stabilità e crescita, introducendo, per i Paesi dell'eurozona, obiettivi a medio termine in linea con i parametri fissati dal Trattato in esame; il richiamo, alla luce del testo finale dell'articolo 8, all'articolo 260 del TFUE, che attribuisce alla Corte di giustizia il potere di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità nel caso in cui uno Stato non si sia conformato ad una sua sentenza.

Dopo l'articolo 1 sugli obiettivi di fondo, ai sensi dell'articolo 2, in materia di coerenza e rapporto con il diritto dell'UE, il nuovo trattato si applica e si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, in particolare con il principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione, senza pregiudizio per le competenze dell'UE nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. Su questa norma è interessante segnalare che il Governo tedesco, con un proprio emendamento, aveva chiesto di sopprimere il richiamo al primato del diritto UE rispetto al nuovo trattato e di inserire invece la clausola per cui le nuove disposizioni si dovessero considerare conformi ai Trattati UE in quanto recanti norme più stringenti. L'articolo 3 impegna le Parti contraenti ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, l'obbligo del pareggio di bilancio.

In base all'articolo 4, qualora il rapporto debito pubblico/PIL superi la soglia del 60 per cento, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno, come previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, che assume rilevanza nella misura in cui stabilisce che l'entità della riduzione del debito possa essere modulata a seguito della valutazione da parte della Commissione e del Consiglio di taluni fattori rilevanti. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto alla inosservanza del criterio del debito viene decisa seguendo le procedure previste dall'articolo 126 del TFUE. Anche questo riferimento è importante in quanto consente, per l'accertamento della situazione di disavanzo ecces-

sivo, che il Consiglio si esprima secondo le regole della maggioranza qualificata ordinaria e non « inversa ».

In base all'articolo 5 le parti contraenti che sono oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo dovranno concordare e sottoporre alla Commissione europea e al Consiglio un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali che intendono mettere in atto per sanare la situazione di deficit eccessivo.

L'articolo 6 prevede che le Parti contraenti, al fine di coordinare meglio l'attività di collocazione dei titoli di debito pubblico, riferiscano preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito. Questa formulazione accoglie una proposta formulata nel rapporto Van Rompuy che, peraltro, suggeriva di valutare contestualmente l'introduzione, sia pure a lungo termine, degli *stability bonds*, ovvero di emissioni comuni di debito pubblico.

L'articolo 7 impegna i Paesi dell'area dell'euro a sostenere le proposte e le raccomandazioni adottate dalla Commissione europea nel caso in cui uno Stato membro non rispetti i criteri relativi al deficit nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi, a meno che esse non siano respinte dal Consiglio a maggioranza qualificata (cd. « maggioranza inversa »), senza tenere conto del voto dello Stato interessato.

L'articolo 8 concerne le procedure per la verifica dell'attuazione degli obblighi previsti in materia di disavanzo e costituzionalizzazione del pareggio di bilancio posti dall'articolo 3. In particolare, la Commissione è invitata a presentare in tempo utile alle parti contraenti un rapporto sulle disposizioni adottate da ciascuna di esse per dare attuazione agli obblighi sopra richiamati. Se la Commissione, dopo aver dato alle parti contraenti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, reitera la non conformità agli obblighi previsti dal trattato, una o più parti contraenti possono presentare ricorso alla Corte di Giustizia.

L'articolo 9 impegna le parti contraenti, sulla base delle norme sul coordinamento delle politiche economiche contenute nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), ad operare congiuntamente per una politica economica che promuova il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria e la crescita attraverso una convergenza e una competitività rafforzate. L'articolo 10 impegna, nel rispetto delle norme previste dai Trattati vigenti, le parti contraenti a fare ricorso, ove sia considerato appropriato e necessario, alla misure specifiche per i Paesi della zona euro previste dall'articolo 136 del TFUE, e alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno.

In base all'articolo 11, le parti contraenti discutono preventivamente e coordinano con gli altri partner, coinvolgendo anche le Istituzioni dell'UE come previsto dal diritto europeo, tutte le più importanti riforme economiche che intendono adottare, a palese rafforzamento della procedura del Semestre europeo.

In base all'articolo 12 i Capi di Stato e di governo delle Parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un Euro-Summit, insieme al Presidente della Commissione europea. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali summit. Il Presidente dell'Euro Summit verrà nominato dai Capi di Stato e di governo, a maggioranza semplice, in coincidenza con la nomina del Presidente del Consiglio europeo. Gli Euro Summit avranno luogo ogni qual volta sia ritenuto necessario, e almeno due volte all'anno, per discutere i temi connessi alla *governance* dell'eurozona, e in particolare gli orientamenti strategici per potenziare la competitività e la convergenza economica. I Capi di Stato e di governo delle parti contraenti non appartenenti all'eurozona che hanno ratificato il trattato parteciperanno agli Euro Summit che vertono sulla competitività, sulle modifiche all'architettura dell'eurozona e alle regole che si applicheranno ad essa, così come, se appropriato e almeno

una volta all'anno, agli Euro Summit su questioni specifiche attinenti all'attuazione del trattato. Il Presidente del Parlamento europeo potrebbe essere invitato per essere audito. Dopo ogni riunione dell'Euro Summit, il suo Presidente riferirà al Parlamento europeo. Il Presidente dell'Euro summit terrà inoltre informati gli altri Stati membri dell'UE sulla preparazione e gli esiti delle riunioni. La disposizione è volta a rendere sistematico e strutturato lo svolgimento dei vertici dei Capi di Stato e di Governo che, a partire dal 2010, per effetto della crisi economica, si sono svolti più volte l'anno. I Vertici mantengono peraltro carattere informale non configurando la creazione di una nuova istituzione o organo.

In base all'articolo 13 il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al TFUE, determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei Parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE.

L'articolo 14 stabilisce che il trattato sia ratificato dalle Parti contraenti in conformità con le rispettive norme costituzionali. Il trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una Parte contraente la cui moneta è l'euro.

In base all'articolo 15 il Trattato è aperto all'adesione di altri Stati membri dell'UE che non siano le Parti contraenti e l'articolo 16 stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in vigore, sulla base di una valutazione della sua attuazione, verranno fatti i passi necessari, in conformità con le disposizioni dei Trattati UE, allo scopo di incorporare le norme del trattato intergovernativo nella cornice giuridica dell'UE.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI osserva che se i passi che si stanno compiendo da circa un anno a trattati vigenti non avessero a sfondo il termometro quotidiano rappresentato dall'andamento

dello *spread* si potrebbe esprimere profonda soddisfazione per i passi avanti compiuti nell'Unione economia e monetaria, anche per l'eliminazione delle lacune e dei non detti che si sono affastellati nel dare interpretazione e nell'attuare il Patto di stabilità. A questo punto del percorso, sottolinea il fatto che l'UE si sita dotando di strumenti che rafforzano l'Unione economica e monetaria mediante uno strumento di vincolo, rappresentato dal *Fiscal Compact*, ed uno strumento di solidarietà, rappresentato dal MES. In questa dinamica si inserisce il cosiddetto « Compact sulla crescita », adottato dal Consiglio europeo di fine giugno, che racchiude molte delle idee lanciate dal Governo italiano e anticipate nella lettera dei dodici capo di governo di dicembre. Il *Compact sulla crescita* può a buon diritto essere comparato quanto a carattere innovativo al Libro Bianco del 1985 sul mercato interno anche perché in esso è stata inserita, per la prima volta in un atto europeo, la previsione della « regola aurea » che, pur in una situazione di pareggio di bilancio, consente di valutare in modo positivo la spesa pubblica per investimenti. Sottolinea che si tratta di risultati notevoli se si considerano i pressoché quindici anni di lavori mai coronati da successo sulla riforma delle istituzioni europee a partire dal Trattato di Amsterdam.

Ribadisce che la crisi in atto potrebbe rappresentare un'occasione per un salto di qualità, se si sapranno affrontare le difficoltà nel modo appropriato.

Quanto ai contenuti del *Fiscal Compact*, osserva che esso in fondo ribadisce principi e regole già contenute nella legislazione precedente e richiamata dai relatori. Circa alla possibilità di disporre di un margine dello 0,5 per cento del PIL, precisa si tratta di una facoltà non trascurabile alla luce dell'eventuale applicazione della *golden rule* e che si dovrà comunque potere riassorbire. Condivide le considerazioni dell'onorevole Tempestini sulla simmetria tra deficit e disavanzo. Quanto alla regola del pareggio, ricorda che l'Italia

è stata tra i primi ad ottemperarla laddove la Francia sta ancora compiendo una riflessione al riguardo.

In generale, segnala che il *Fiscal Compact* rappresenta un'occasione per assorbire l'eccesso di debito pubblico che il nostro Paese ha accumulato in anni ormai lontani ma i cui effetti si ripercuotono nel presente.

Passando al MES, osserva che si tratta di uno strumento di rafforzamento che fornisce risposte precise alla stabilizzazione finanziaria. La sua natura giuridica consente di evitare che gli esborsi dei Paesi membri gravino sul debito pubblico, il che si sta dimostrando importante soprattutto in vista della necessità di ricapitalizzare le banche spagnole.

In attesa che si possa sciogliere positivamente la riserva apposta dalla Corte costituzionale tedesca, fa presente che ad oggi, anche se l'Italia e l'Estonia procedessero alla ratifica, ciò non basterebbe a realizzare l'operatività del meccanismo.

Infine, osservato che il provvedimento relativo alla modifica dell'articolo 136 del TFUE non pone problemi di sorta, esprime apprezzamento per l'approfondito e rigoroso lavoro svolto nei mesi scorsi in questo e nell'altro ramo del Parlamento, di cui l'esame dei provvedimenti in titolo rappresenta un fase.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa alle considerazioni svolte dal Ministro Moavero Milanese, riservandosi di intervenire nelle fasi successive del dibattito.

Margherita BONIVER (Pdl), a fronte della complessa materia, intende limitarsi ad alcuni commenti politici in relazione alla tenuta del sistema democratico europeo, messo gravemente in discussione dallo stridente contrasto tra la montagna regole a cui viene sottoposto l'apparato pubblico e l'assoluta libertà in cui operano gli speculatori. Nell'apprezzare i pur timidi segnali che di tale consapevolezza provengono dall'amministrazione Obama, sottolinea l'impotenza dei popoli europei, confermata dall'attuale impennata dello *spread*, nonostante i risultati dell'ultimo

Consiglio europeo. Ci sarebbero a suo avviso molte domande da farsi, anche se mancano risposte alternative. Al riguardo, dichiara di condividere l'analisi di esperti del calibro di Krugman, piuttosto che la ricetta della Bundesbank. In tale quadro, il sostegno parlamentare alle ratifiche in esame non risolverà purtroppo le questioni aperte. Anche le misure concordate in favore della crescita si presentano infatti inadeguate sotto il profilo delle risorse disponibili. Ringrazia comunque il ministro per il lavoro svolto e dà atto al Governo di essere stato capace di agire in sede europea. Conclusivamente, dichiara di condividere la diagnosi, ma non la terapia.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), nell'associarsi al ringraziamento al ministro, ricorda l'esito a suo dire sorprendente del Consiglio europeo di fine giugno che sembrava aver finalmente affrontato congiuntamente i problemi del rigore, della crescita e della stabilizzazione. Purtroppo, a sole due settimane di distanza, resta in piedi soltanto l'obiettivo del rigore, a cui sono finalizzate le ratifiche in esame, mentre la crescita è rinviata e la stabilizzazione si è fermata non solo per l'allungamento dei tempi del processo di ratifica in Germania, ma soprattutto per le dichiarazioni recenti della Cancelliera Merkel, oltre alle prese di posizioni di Paesi Bassi e Finlandia.

Preannuncia in ogni caso il suo voto favorevole, pur essendosi invece opposto alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto all'Italia non resta che la speranza di aggrapparsi al mantenimento degli impegni presi a fine giugno. Si chiede però dal punto di vista politico, analogamente alla collega Boniver, come si possa andare avanti con un'Europa che ha ormai chiaramente rinunciato a condividere un destino comune, nonostante l'ottimismo degli scenari delineati dal ministro. Osserva come in passato la solidarietà politica non venisse subordinata alla richiesta di comportamenti virtuosi, ma costituisse un valore in sé. Rileva criticamente il fatto che la moneta unica è stata

un passo troppo avanzato rispetto alle condizioni del quadro politico-istituzionale. L'irrimediabile fallimento del trattato di Maastricht, fondato sull'imposizione di vincoli senza vantaggi, trova conferma nella circostanza che oggi siano proprio i deputati maggiormente europeisti, come lui stesso, a denunciare la crisi. Rimarca del resto come anche la Germania abbia le sue difficoltà, alla luce della drammatica condizione dell'euro. Conclude prendendo atto che il disegno che avrebbe dovuto portare l'Europa a contare di più nel mondo si è invece risolto in un drastico ridimensionamento del vecchio continente.

Fabio EVANGELISTI (IdV) sottolinea la prudenza dell'intervento del ministro, rispetto ai toni più ottimistici dei relatori, nella consapevolezza che nei trattati in esame non vi sia la soluzione di tutti i problemi. Ritiene però che non si possa prescindere dal prendere atto della nuova impennata dello *spread*, perché sarebbe come dire che se non avessimo il termometro non avremmo la febbre. È evidente che i mercati non si sono accontentati dei passi avanti segnalati dal ministro che si è peraltro soffermato sul tema della crescita che non è però oggetto dei provvedimenti odierni. Trova però contraddittorio il tono preoccupato del suo intervento con la fiducia espressa nella provvidenzialità della crisi, ove si riuscisse a superarla. Osserva come i cosiddetti compiti a casa degli ultimi mesi non siano stati sufficienti ad impedire la risalita dello *spread*, solo rinviata dall'iniezione di liquidità della BCE. I tagli e le tasse hanno invece accentuato la recessione, facendo raggiungere il record del debito pubblico pari a 1996 miliardi di euro con una spesa annua per interessi pari a 90 miliardi di euro, portando la disoccupazione oltre il 10 per cento, impoverendo le famiglie e abbassando drasticamente il PIL tanto che soltanto la Grecia sta oggi peggio dell'Italia. Da oppositore del precedente governo, evidenzia, in particolare a vantaggio di chi anche in questa sede ha voluto speculare sulle future alleanze, il paradosso per cui allora le responsabilità non sarebbero sol-

tanto dell'ex presidente del consiglio e dell'ex ministro dell'economia e delle finanze.

Pur non nascondendosi come sia oggi difficile uscire da un meccanismo di cui si sono accettati gli impegni, si chiede quale sia la fretta di procedere alle ratifiche in titolo dal momento che la Germania ha già fatto sì che se ne riparli a settembre. Apprezza comunque la serietà e la consapevolezza del Governo, anche se non ne condivide le scelte. Ricorda l'astensione del suo gruppo al Senato, adottata tuttavia anche in ragione dell'effetto regolamentare previsto in quel ramo del Parlamento. Preannuncia comunque un voto non favorevole anche presso la Camera.

Stefano STEFANI, *presidente*, in vista dell'inizio della riunione dell'Ufficio di

presidenza delle Commissioni riunite III, V e XIV rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani per proseguire il dibattito, avvertendo comunque che è stata raggiunta un'intesa tra i gruppi per lo svolgimento della discussione generale in Assemblea nella seduta pomeridiana. Pertanto, la Commissione dovrà procedere a licenziare i provvedimenti in titolo non appena perverranno i pareri delle competenti Commissioni. Ricorda altresì che domani mattina è prevista l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sui recenti sviluppi nell'ambito dell'eurozona in relazione al processo di ratifica in corso.

**La seduta termina alle 15.45.**



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 49

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 54

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

**Atto n. 491.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, rileva, innanzitutto, che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione Difesa ha chiesto di esprimere rilievi alla Commissione competente in via principale, concernente la riorganizzazione dell'Asso-

ciazione italiana della Croce rossa è stato adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, il cui termine di esercizio è stato differito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012.

Tuttavia, il predetto termine è venuto a scadenza il 30 giugno scorso e non è chiaro se possa considerarsi prorogato. Infatti, la legge delega prevede un meccanismo di « scorrimento » di due mesi del termine che, però, si applicherebbe nella sola ipotesi in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare (40 giorni dall'assegnazione) scada nei trenta giorni precedenti il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi (che invece è fissato al 30 giugno). Allo schema in esame è stata allegata una nota del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri), secondo cui il termine risulterebbe invece rispettato alla luce di recenti interpretazioni fornite dal Consiglio di Stato in taluni pareri resi su analoghe questioni.

In merito a tale problematica, gli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari

sociali della Camera e del Senato, riunitisi congiuntamente, hanno ritenuto opportuno iniziare l'esame dell'atto e, contestualmente, investire della questione le Presidenze di Camera e Senato, la Commissione Affari costituzionali e il Comitato per la legislazione. L'orientamento è dunque quello di attendere il suddetto pronunciamento per decidere se concludere o meno l'esame del provvedimento.

Pertanto, ritiene che – analogamente alle Commissioni di merito – anche in questa sede dovrà attendersi l'esito di tali approfondimenti. Peraltro, è un dato di fatto che avendo il Governo ritardato la presentazione del provvedimento, risultano estremamente compressi i tempi di discussione parlamentare e di interlocuzione con i soggetti destinatari dell'atto. È noto che sia i lavoratori che le loro rappresentanze sindacali non hanno certamente accolto favorevolmente il provvedimento in esame.

Passando a illustrarne i contenuti, evidenzia che lo schema di decreto legislativo interviene incisivamente sulla struttura della Croce rossa italiana. Attualmente, tale ente ha una natura giuridica « ibrida ». La Croce Rossa è infatti un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale. È dunque qualificabile come ente pubblico funzionale, ma anche come associazione di volontariato e come organizzazione umanitaria di diritto internazionale. Al riguardo, rammenta che i soci attivi hanno oramai superato il numero di 150.000. L'Associazione è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica che comprende il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie.

La Croce rossa italiana – per la quale dal 2008 è stato disposto il commissariamento – si articola su quattro livelli organizzativi: comitato centrale (assemblea nazionale; consiglio direttivo; presidente nazionale e collegio unico dei revisori dei conti); comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali.

Con il previsto riordino, la natura giuridica e l'organizzazione della CRI sono destinate a subire profondi mutamenti in tre distinte fasi temporali. La prima fase prevede che entro il 31 dicembre 2013 si dovrà perfezionare l'elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell'Associazione e dell'Ente, ponendo così termine al commissariamento (articolo 3). A partire dal 1° gennaio 2014, con la seconda fase, la CRI viene separata in due tronconi. Da un lato si costituisce l'Associazione della Croce Rossa Italiana, configurata come associazione privata di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato, chiamata a svolgere le proprie funzioni sulla base di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con la Pubblica Amministrazione; dall'altro lato, la CRI si trasforma in Ente Croce Rossa, denominato « Ente strumentale alla Croce Rossa italiana », quale ente pubblico non economico, con limitate funzioni di supporto tecnico-logistico e/o formativo per la nuova Associazione (articoli 1 e 2). Sia l'Associazione che l'Ente sono soggetti alla vigilanza dei ministri della Salute e della Difesa (articolo 7). Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Ente Croce Rossa è soppresso e tutti i rapporti e le funzioni sono trasferite all'Associazione (articolo 8).

Quanto al personale, è previsto che, entro il mese di marzo 2014, l'Ente e l'Associazione determinino il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato, che potrà scegliere fino al 31 dicembre 2015 di essere assunto con contratto privato presso l'Associazione ovvero rimanere presso l'Ente, fino al suo scioglimento (1° gennaio 2016). Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e, infine, il collocamento in disponibilità (articoli 6 e 8). I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, che riguardano circa 1500 unità, permangono fino al 31 dicembre 2013 (articolo 6).

Quanto ai beni strumentali, dal 1° gennaio 2014 l'Associazione acquisisce i beni mobili e le risorse strumentali necessarie, salvo quelli acquistati con i contributi del

Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, per i quali il trasferimento avverrà successivamente e con specifiche modalità.

Dopo aver esposto in termini generali il contenuto di un provvedimento di cui è evidente la complessità e la delicatezza, si sofferma sulle parti di diretto interesse della Commissione Difesa.

In particolare, l'articolo 5 interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce Rossa italiana che, assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze armate che esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra che in tempo di pace (anche in occasione di calamità naturali) ed è chiamato all'assolvimento di compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.

Si tratta di istituzioni la cui esistenza nel panorama militare italiano si basa su profonde radici storiche tra loro strettamente legate, per cui inevitabilmente la riforma dell'una si ripercuoterebbe sull'altro corpo ausiliario delle Forze armate — quello delle crocerossine. Il Corpo delle infermiere volontarie non è tuttavia trattato dall'articolo in esame, che si limita a ribadire l'applicazione della disciplina vigente (comma 2), nonché a precisare la gratuità del servizio prestato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1758 del Codice dell'ordinamento militare, sui casi di fruizione di rimborsi e di spese di vitto e alloggio (comma 4).

La disposizione in esame, inoltre, modifica la denominazione del Corpo militare della Croce Rossa che così assumerà la denominazione di Corpo militare volontario, attribuendo agli appartenenti la qualifica di « soci ». Le novità principali riguardano la riconfigurazione organizzativa e il nuovo *status* giuridico del personale.

Nello specifico, il Corpo militare volontario sarà composto esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle cate-

rie direttive dei medici, dei commissari, dei farmacisti, nonché delle categorie del personale di assistenza.

Gli appartenenti al Corpo renderanno il servizio a titolo gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal citato articolo 1758 del Codice dell'ordinamento militare.

Agli appartenenti al Corpo si applicheranno le disposizioni riguardanti il personale in congedo del Corpo militare della Croce Rossa recate dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico, mentre non troveranno applicazione nei loro confronti le disposizioni del codice penale militare e quelle in materia di disciplina militare.

Sottolinea, quindi, che al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio lo *status* giuridico del personale appartenente al Corpo militare della CRI nell'esercizio delle loro funzioni e ciò in quanto se da una lato, l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni penali e disciplinari militari porta a qualificarli come « civili », dall'altro lato, il richiamo all'applicabilità nei loro confronti di alcune norme del codice dell'ordinamento militare sembra presupporre lo *status* di militare del richiamato personale.

Al riguardo, osserva che, attualmente, in base all'articolo 1653 del codice dell'ordinamento militare, nell'esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare della Croce Rossa, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.

La descritta riorganizzazione del Corpo militare prenderà le mosse da un decreto del Presidente del Consiglio che definirà i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale civile della CRI e quello militare, per la cui emanazione non è stabilito esplicitamente un termine (articolo 6, comma 1).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto troverà quindi applicazione una disciplina transitoria che

riguarda il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato nel Corpo militare della CRI.

In sintesi, nella fase transitoria, il citato personale sarà posto in congedo e transiterà in un ruolo unico ad esaurimento istituito nell'ambito del personale civile della CRI (e successivamente dell'Ente, che prenderà il posto della CRI); verrà iscritto a domanda, nel ruolo unico del Corpo militare volontario (articolo 5, comma 3) e manterrà – fino alla data di determinazione del fabbisogno di personale dell'Associazione (marzo 2014) – il trattamento economico in godimento, con assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi, fermo restando l'applicazione del cosiddetto « blocco della progressione economica » disposto dai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infine, quota parte del personale potrà transitare in un Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima è fissata in duecento unità (articolo 5, comma 6). Viene altresì preventivamente specificato che: i criteri di costituzione del suddetto Corpo saranno definiti da un decreto del Ministro della difesa adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame che, comunque prevede direttamente alcuni requisiti di ingresso e definisce la composizione della Commissione che dovrà effettuare la selezione. Il suddetto contingente sarà in futuro alimentabile, sempre nei limiti delle duecento unità, unicamente con personale civile avente la qualifica di militare in congedo e alla data determinata nel richiamato decreto del Ministero della difesa e comunque non oltre il 1° gennaio 2016, gli appartenenti al Corpo militare in servizio attivo transiteranno nel ruolo civile. Viene specificato, infine che il Corpo militare potrà concorrere agli impieghi di protezione civile.

Per i militari che transitano nei ruoli civili, i procedimenti disciplinari avviati nei loro confronti saranno riassunti in sede civile. I termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento sono pertanto interrotti dalla

data di entrata in vigore del decreto in esame e riprenderanno a decorrere dal transito nel ruolo a esaurimento dell'interessato (articolo 5, comma 3).

Anche su tale punto, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire in maniera esplicita le disposizioni che si applicheranno ai giudizi riassunti in sede civile e, in particolare, se si tratterà di quelle vigenti al momento dell'avvio del procedimento, previste dal codice dell'ordinamento militare, ovvero di quelle che regolano i giudizi civili degli appartenenti al Corpo della CRI.

Riassume, quindi, brevemente i dati relativi all'attuale composizione del Corpo militare della Croce Rossa e ricorda che già nel mese di novembre 2011 il Governo attualmente in carica aveva presentato uno schema di decreto legislativo di riordino della CRI e, quindi del Corpo militare. Su di esso le Commissioni competenti – ed anche la Commissione Difesa – avevano espresso forti perplessità, al punto che l'Esecutivo aveva ritenuto di soprassedere dalla sua emanazione. In particolare, il precedente schema di decreto legislativo prevedeva l'istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al richiamato Corpo militare ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento.

In conclusione, rileva che su tale provvedimento vi sono molteplici aspetti che destano perplessità.

In primo luogo, la riforma del Corpo militare della CRI viene disposta con un provvedimento che è stato presentato tardivamente alle Camere e ciò – al di là dei problemi di legittimità nell'esercizio della delega – non consente di avere tempi congrui di riflessione e confronto.

In secondo luogo, lo schema di decreto non sembra tenere in conto che, al Senato, è in fase di avanzato esame il disegno di legge di revisione dello strumento militare che è diretto ad una progressiva riduzione del personale. Al riguardo, ritiene che

sarebbe stato più opportuno affrontare contestualmente le questioni concernenti gli appartenenti al Corpo militare della CRI, trattandosi evidentemente di personale che, in un futuro più o meno prossimo, transiterà nei ruoli civili. Inoltre, il citato disegno di legge di delega prefigura anche interventi di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura del Servizio sanitario militare (Atto Senato 3271, articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 5).

Infine, l'esame di un processo di riforma del Corpo militare della Croce rossa non dovrebbe prescindere da una valutazione complessiva del quadro di riferimento che è in rapida evoluzione. Si pensi in particolare agli interventi legati alla cosiddetta « *spending review* », che stanno incidendo profondamente sugli assetti delle strutture amministrative dell'intero apparato pubblico, ivi comprese le Forze armate.

Per tali ragioni, invita la Commissione ed il Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di non agire in modo frettoloso, ma di assumere le iniziative necessarie – quali ad esempio una proroga dei termini di esercizio della delega – per affrontare la materia in modo organico ed approfondito.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condividendo la premessa del relatore circa l'opportunità di attendere la soluzione della questione legata al legittimo esercizio della delega, ritiene opportuno svolgere comunque alcune preliminari considerazioni sul merito del provvedimento.

Ricorda che, in occasione dell'esame del precedente schema di decreto – per il quale aveva svolto le funzioni di relatore – erano state poste in evidenza numerose criticità che, in prima approssimazione, sembrano essere state superate nell'odierna versione del testo.

Come opportunamente segnalato dal relatore, va però evidenziato che il quadro

di riferimento appare in rapida evoluzione e occorre quindi tenere in considerazione le misure prospettate dal disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nonché dal decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica, entrambi attualmente all'esame del Senato.

Lo schema di decreto in esame consente, fino al 2016, la permanenza dello *status* di militare, con il relativo trattamento economico e giuridico, per un contingente di 200 unità che, presumibilmente, sarà composto da coloro che nel Corpo militare della Croce Rossa rivestono i gradi più elevati.

Si domanda, al riguardo, se tale disposizione risulti effettivamente coerente con le misure contenute nei citati provvedimenti che, come noto, prefigurano invece una riduzione del personale militare nonché una diminuzione del 20 per cento delle posizioni dirigenziali o se, invece, sarebbe più coerente con tale impostazione prevedere un immediato transito di tutto il personale militare del Corpo della Croce Rossa nel nuovo Ente, salva la facoltà di mantenere a domanda lo *status* di militare, avendone i requisiti soggettivi. Al riguardo, ove si imboccasse un percorso di questo tipo, dovrebbe comunque assicurarsi al personale interessato, e che ne abbia titolo, di avvalersi dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri.

Giorgio HOLZMANN (PdL) invita i colleghi a prestare grande attenzione ad una struttura che, oltre al prestigioso passato, vanta una invidiabile funzionalità garantita da mezzi e strumentazioni di prim'ordine e da un personale – di circa 1.100 effettivi e 12.000 volontari – altamente qualificato e preparato ad intervenire in tempi rapidi ed in condizioni difficili in ogni contesto, peraltro con costi assolutamente modesti. Non sarebbe certamente possibile assicurare un servizio di tale livello, che in alcuni casi si è svolto anche nei teatri operativi all'estero, senza un contingente in grado di dispiegare in modo efficace uomini e mezzi.

In questo senso, appare insopprimibile l'esigenza di conservare, anche oltre il 2016, un contingente in servizio attivo, sia pure in dimensioni ridotte a 200 unità come prefigurato dal testo in esame.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, preso atto delle valutazioni espresse dai colleghi, preannuncia che, una volta sciolta la riserva sul rispetto dei tempi di esercizio della delega, integrerà la sua relazione con ulteriori valutazioni sul merito del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate.** (Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), in sostituzione del relatore, onorevole Paglia, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 ed abbinate – su cui la Commissione Difesa è chiamata a rendere il parere alla IX Commissione – reca una delega al Governo per la riforma del codice della strada che, come noto, è stato riformato più volte e, da ultimo, nel 2010

sono state introdotte importanti modifiche finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.

L'ulteriore iniziativa legislativa in esame si muove anch'essa nel senso di elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, prevedendo una delega di ampio respiro – della durata di due anni – per una revisione generale del codice della strada con i seguenti obiettivi.

In primo luogo, pervenire ad una più chiara e coerente disciplina della circolazione stradale, nonché delle competenze delle regioni e degli enti locali, e dei poteri dello Stato rispetto agli enti proprietari e gestori delle strade.

In secondo luogo, procedere alla revisione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio che ne rafforzi l'effettività. In particolare, quanto al regime sanzionatorio, sono previsti principi e criteri direttivi finalizzati ad assicurare la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, il loro inasprimento per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza, in particolar modo dei bambini e degli « utenti deboli » (quali, ad esempio, i ciclisti), nonché la revisione e semplificazione delle modalità di accertamento degli illeciti amministrativi e dei relativi ricorsi.

Infine, la delega prevede un'ampia delegificazione delle disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi rapidi e procedure snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.

Venendo alle disposizioni che involgono, sia pure in via indiretta, le competenze della Commissione, segnala che sul piano della prevenzione e dei controlli, il comma 2 dell'articolo 2, alla lettera g) prevede il « riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, e poten-

ziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale». Al riguardo, ricorda che l'attuale codice della strada, all'articolo 12, affida l'espletamento dei servizi di polizia stradale anche all'Arma dei carabinieri e prevede che anche i militari del Corpo delle capitanerie di porto, nelle aree di propria competenza, possano effettuare attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione.

Tra le altre disposizioni recanti principi e criteri direttivi della delega — che sia pure in via indiretta, riguardano il personale militare — richiama infine la prevista attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire uniformità a livello nazionale dell'operato delle commissioni mediche locali (lettera l). In proposito, rammenta che l'articolo 119 del Codice della strada dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida possa essere effettuato anche « da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza ».

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Filippo ASCIERTO (PdL) prende spunto dalla previsione di un riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, nonché di un potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale. Nell'esprimere apprezzamento per l'efficacia che le norme recentemente introdotte nel codice della strada hanno dispiegato per incrementare la sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime e di incidenti, si chiede se sia opportuno proseguire ulteriormente sulla strada di conferire funzioni di polizia

stradale agli operatori che svolgono servizi ausiliari.

Si tratta infatti di compiti che richiedono specifiche qualifiche professionali e che, dunque dovrebbero essere svolte in modo pressoché esclusivo da strutture appositamente dedicate e che non dovrebbero invece essere affidate a personale privo della necessaria preparazione ovvero — sia pure in casi circoscritti — a soggetti che svolgono funzioni istituzionali di altra tipologia, come ad esempio gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

Daniele MOLGORA (LNP) rileva che la norma sul riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale dovrebbe altresì introdurre una specifica previsione che potenzi le funzioni di accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di stipula dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In particolare, ritiene che vada estesa l'accessibilità alle relative banche dati a tutti i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), richiamandosi alla disposizione che riguarda l'operato delle commissioni mediche locali, rileva che dovrebbe introdursi anche un criterio di delega che consenta di intervenire sulla loro composizione. In particolare, sembra opportuno disporre che il legislatore delegato modifichi l'attuale articolo 119 del Codice della strada, al fine di prevedere che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici possa essere espletato anche da medici militari, purché in servizio permanente effettivo o in posizione di ausiliaria, con esclusione quindi di quelli in quiescenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2012: Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	56
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	57
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	66
( <i>Risposte alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera</i> ) .....	68
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Deliberazione approvata</i> ) .....	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i> ) .....	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	64

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 73/2012: Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.



Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, evidenziando che esso è già stato approvato con modifiche dal Senato e reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del decreto-legge, rileva che le norme, modificando le disposizioni e le specifiche tecniche relative alla qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici, non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Reputa, comunque, necessaria una conferma circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa di settore dell'Unione europea, al fine di escludere effetti onerosi connessi all'apertura di eventuali procedure di infrazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5341 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, recante disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.**

**C. 5323-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria e che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato dalla Commissione di merito. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, recante attività intramuraria, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, fa presente di non avere rilievi da formulare atteso che con la disposizione in esame si intende prorogare le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia. Con riferimento alla proroga di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, rileva preliminarmente la necessità di chiarire quali effetti determini lo slittamento del termine in questione rispetto alla modulazione per cassa delle spese da effettuare. Infatti eventuali slittamenti di carattere non meramente infrannuale determinerebbero effetti di cassa da quantificare e da coprire. Osserva, inoltre, che le opere di ristrutturazione edilizia sono state previste dalla normativa vigente in coerenza con i piani di riqualificazione dei sistemi sanitari regionali e di rientro dai disavanzi, in un'ottica quindi di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria. Appare pertanto opportuno chiarire se e in quale misura ulteriori ritardi nell'espletamento delle suddette opere si ripercuotano sulla spesa delle regioni interessate. Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3, recante disciplina degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, ritiene che andrebbe chiarito se il risparmio annuo, indicato dalla relazione tecnica in 116.000 euro, risulti già scontato nelle previsioni tendenziali e secondo quale decorrenza. Rileva in proposito che la norma in esame determina il mancato conseguimento del predetto risparmio nell'anno in corso, mentre per l'esercizio successivo il conseguimento dell'obiettivo è subordinato alla

piena applicazione del regolamento di riordino a partire dall'inizio del 2013. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo. Fa quindi presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 delle proposte emendative, nonché l'emendamento Palagiano 1.31. Riguardo all'emendamento Binetti 1.29, osserva che il Governo ha già presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491), in attuazione della delega di cui agli articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012. Rileva che i principi e criteri direttivi stabiliti dal suddetto articolo 2 della legge n. 183 del 2010, prevedono, in particolare, la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento oltre che il divieto di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che la proposta emendativa, nel disciplinare la riorganizzazione del medesimo organismo, non prevede criteri o principi direttivi a tale scopo, né clausole di invarianza della spesa e che, in assenza di esplicite norme concernenti gli aspetti finanziari della riorganizzazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'emendamento possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo all'emendamento Palagiano 1.1, osserva che secondo la relazione tecnica, il comma 3 dell'articolo 1 comporterebbe un risparmio di 28 mila euro proveniente dalla riduzione a quaranta dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, sottolineando come tali risparmi, peraltro, non siano scontati nei saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il Governo dovrebbe rispondere più puntualmente alle osservazioni svolte dal relatore, con particolare riferimento agli

eventuali effetti finanziari della proroga di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene necessario approfondire le implicazioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto, che proroga gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, consentendo al Ministro della salute, entro tale data, di rinnovarne la composizione. Al riguardo, osserva che, a fronte di risparmi minimi e, comunque, incerti, in quanto è comunque consentito non diminuire il numero dei componenti, si conferisce al Ministro della salute la possibilità di rinnovare la composizione di ben 31 organismi operanti presso il medesimo Ministero.

Dal momento che si è a lungo discusso sull'inserimento nel provvedimento di un differimento del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino della Croce rossa italiana, esprime la propria contrarietà alla prospettata privatizzazione della Croce rossa e alla conseguente costituzione di una sorta di *bad company* da mantenere in mano pubblica. Ritiene, in ogni caso, che potrebbe essere utile poter esaminare il bilancio della Croce rossa, anche al fine di verificare la destinazione delle risorse, segnalando che intende presentare un atto di sindacato ispettivo relativo alla destinazione di beni donati all'associazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sul testo del provvedimento, confermando tuttavia la valutazione positiva già espressa. Sull'emendamento Binetti 1.29 esprime parere contrario osservando, come lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo è volto ad attuare la delega di cui agli articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, che, nell'ambito dei principi e criteri

direttivi, prevede, in particolare, la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento oltre che il divieto di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia in proposito che la proposta emendativa, nel disciplinare la riorganizzazione del medesimo organismo, non prevede criteri o principi direttivi a tale scopo, né clausole di invarianza della spesa e che, in assenza di esplicite norme concernenti gli aspetti finanziari della riorganizzazione.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, osservando che esso presenta un contenuto assai ampio e diversificato, articolato in 70 articoli, che recano misure volte a sostenere, sotto diversi profili, la crescita, lo sviluppo e la competitività. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nel rinviare per una più ampia disamina delle implicazioni delle diverse disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, espone sinteticamente le principali norme onerose del provvedimento, evidenziando come gli oneri complessivi ammontino a

circa 218,7 milioni di euro nel 2012, 222 milioni di euro nel 2013, 342,7 milioni di euro nel 2014, 527,9 milioni di euro nel 2015, 429,9 milioni di euro nel 2016 e 431,5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Richiama, inoltre, le disposizioni recanti la copertura finanziaria di detti oneri, soffermandosi in particolare sulla clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 69.

Al tale ultimo riguardo, con riferimento al rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, inoltre, che quota parte delle risorse iscritte nel suddetto Fondo nell'anno 2012 sono utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera a), reputa opportuno che il Governo confermi quanto sembra potersi desumere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e, in particolare, che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi 1 e 2, è limitato all'anno 2012 e che con il richiamo all'articolo 14, comma 2, si fa riferimento alla compensazione degli effetti finanziari sui soli saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, dal momento che le minori spese derivanti dal suddetto comma sono utilizzate, in termini di saldo netto da finanziare, per la copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo 14, comma 1. A suo avviso, è altresì necessario che il Governo confermi che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 possano essere ricondotte non solo ai commi 1 e 2, ma anche al comma 3, che – prevedendo che i versamenti vengano effettuati entro il 16 novembre 2012 – consente l'acquisizione delle entrate utilizzate a copertura per il suddetto esercizio. Segnala, inoltre, che le risorse reperite a copertura ai sensi del comma 2, lettera a), sono superiori a quelle indicate esplicitamente dalla medesima lettera al fine di tenere conto dei differenti effetti delle disposizioni sui tre saldi di finanza pubblica. In ragione di ciò,

evidenza che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, negli anni 2012 e 2013, si registra un leggero avanzo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari, rispettivamente, a 4,8 e 16 milioni di euro.

Con riferimento alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, prevista dal comma 2, lettera *b*), ricorda che l'utilizzo di tale modalità di copertura è stato da ultimo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 10 del decreto-legge n. 59 del 2012 e dall'articolo 2, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge n. 74 del 2012. Ricorda, peraltro, che, in seguito alle modifiche apportate al suddetto decreto-legge n. 74 del 2012 durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, tale modalità di copertura sarà utilizzata solo nel caso in cui la stessa si renda necessaria per integrare la diversa copertura finanziaria prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012. In ogni caso, si rappresenta che la riduzione, in via permanente, di disponibilità di bilancio, ancorché riferita a spese rimodulabili, potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento delle amministrazioni statali. Inoltre, in considerazione del fatto che solo una minima quota degli oneri previsti dalla disposizione, pari a circa 99,6 milioni di euro nell'anno 2012, 24 milioni di euro nell'anno 2013, 40 milioni di euro nell'anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, presenta natura di conto capitale, ritiene necessario che il Governo assicuri che nella riduzione lineare si terrà conto della diversa natura degli oneri derivanti dal provvedimento al fine di evitare una dequalificazione della spesa. A tal fine, il Governo dovrebbe fornire, a suo avviso, una indicazione più dettagliata dei programmi, dei capitoli e delle autorizzazioni legislative di spesa sui quali graveranno le riduzioni. Infine, con riferimento all'ultimo periodo del comma 2, lettera *b*), che prevede che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, osserva che la norma

non chiarisce con quale atto normativo – predisposizione disegno di legge di stabilità o decreto ministeriale – e in quale momento dell'anno possano essere previste le suddette variazioni. Ricorda come un analogo chiarimento fosse stato richiesto, senza che il Governo fornisse indicazioni al riguardo, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, quando venne inserito il comma 1-*quinquies* dell'articolo 13, che reca una formulazione di identico tenore, evidenziando che il chiarimento ora richiesto appare necessario anche al fine di garantire alle Commissioni parlamentari competenti una adeguata informazione in merito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI deposita una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze volta a fornire chiarimenti rispetto a talune delle osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 1*). Si riserva di fornire in altra seduta gli ulteriori chiarimenti richiesti, nonché le valutazioni sulle modifiche che le Commissioni stanno adottando.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, a fronte delle numerose richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, si renda necessaria una puntuale risposta da parte del rappresentante del Governo. In ogni caso, osserva come il provvedimento preveda un incremento delle entrate tributarie per effetto delle modifiche del regime impositivo sulle assicurazioni estere, che non potrà che ripercuotersi sui consumatori. Per quanto attiene alle riduzioni dei capitoli di spesa indicati nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, osserva che occorre valutare la sostenibilità dei tagli previsti, rilevando, su un piano più generale, l'esigenza che il Governo chiarisca se sia effettivamente possibile promuovere la crescita attraverso interventi che si limitano a riallocare le risorse disponibili all'interno del bilancio dello Stato.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come, tra le numerose questioni che si

pongono svolgendo l'esame del provvedimento, sia particolarmente delicato l'articolo 37 relativo al gas naturale e al settore idroelettrico. Con riferimento al mercato del gas, rileva che il comma 1 interviene sul decreto legislativo n. 164 del 2000, in materia di liberalizzazione del mercato del gas, e in particolare sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, chiarendo, alla lettera *a*), che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Osserva, inoltre, che la lettera *b*) del medesimo comma 1, precisa che la partecipazione alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012 è invece più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, pure a livello di gruppo, in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas, mentre i commi 2 e 3 fanno salve alcune disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. In proposito, rileva come le norme sembrano essere in contraddizione tra di loro e inciderebbero su società particolarmente delicate che, soprattutto al nord, hanno effettuato investimenti importanti. Con riferimento alle concessioni idroelettriche, come la riduzione della durata delle concessioni e le nuove regole potrebbero finire per danneggiare le imprese italiane che operano nel settore, che è invece da considerarsi strategico ai sensi della vigente normativa varata in seguito al caso della Parmalat. Inoltre, evidenzia come il Governo dovrebbe chiarire l'eventuale impatto finanziario sulle entrate per canoni delle amministrazioni interessate.

Maino MARCHI (PD), con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Borghesi, segnala che il provvedimento non determina un inasprimento della pressione fiscale, in quanto l'articolo 68, in materia di tassazione delle assicurazioni estere, costituisce una norma antielusiva, volta ad

assimilare il trattamento fiscale di tali assicurazioni a quello delle assicurazioni italiane. Per altro verso, osserva che vi sono numerose altre disposizioni che prevedono agevolazioni di carattere tributario, che rappresentano la quota più consistente degli oneri derivanti dal provvedimento. Concorda, comunque, con il relatore sull'opportunità di verificare se la copertura finanziaria attraverso la riduzione delle voci di spesa contenute nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 sia suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa. Quanto all'osservazione del collega Borghesi in ordine alla mera riallocazione delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato, rileva che il riutilizzo di risorse già esistenti per diverse finalità può di per sé agevolare la crescita, qualora le risorse reperite siano destinate a interventi che sostengano lo sviluppo economico. In questa ottica, a suo avviso, sarebbero stati necessari interventi più coraggiosi, ad esempio sul fronte delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, osservando che si tratta di misure che, con un costo relativamente contenuto, sono suscettibili di determinare importanti effetti propulsivi per l'economia, sostenendo in particolare il settore edilizio, che sta affrontando una congiuntura particolarmente critica. Analogamente, si dovrebbe, a suo giudizio, valutare l'opportunità di un più efficace intervento di defiscalizzazione per la realizzazione di opere infrastrutturali attraverso la *partnership* tra pubblico e privato, segnalando che la rinuncia ad un eventuale maggior gettito sarebbe più che compensata dai benefici economici e sociali derivanti dalla realizzazione dell'opera finanziata. Conclusivamente, sottolinea come il tema della crescita economica sia cruciale per il futuro dell'Italia e dell'Europa, ed auspica pertanto che la valutazione della Commissione sugli effetti finanziari del provvedimento sia, come di consueto, seria, ma possa tener conto degli effetti economici delle diverse disposizioni, augurandosi che la partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite VI e X di un rappresentante del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze consenta di scongiurare in radice l'approvazione di proposte emendative che presentino profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia come il provvedimento sia molto complesso e, come spesso accade, la Commissione non sarà messa nelle condizioni di svolgere un'adeguata istruttoria.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, segnala che i lavori delle Commissioni di merito dovrebbero concludersi nella giornata di venerdì e che, pertanto, l'esame da parte della Commissione bilancio si dovranno svolgere entro un termine temporale assai ristretto. Osserva, peraltro, che nell'esame in sede referente si è espressamente evidenziata l'esigenza di acquisire una valutazione della Commissione bilancio su alcune possibili modifiche, quali quelle riferite all'articolo 52. Chiede, quindi, se sia possibile ipotizzare che la Commissione bilancio avvii l'esame delle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito, prima che esse abbiano concluso l'esame degli emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione potrà proseguire nell'esame del testo presentato dal Governo e, quando le Commissioni di merito lo trasmetteranno, procedere all'esame del testo eventualmente emendato. Esprime quindi l'auspicio che, essendo i lavori seguiti direttamente da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, non vengano avallate proposte di modifica che possano mettere in imbarazzo la Commissione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, nel richiamare quanto già più volte evidenziato dai ministri competenti e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla filosofia di fondo del provvedimento, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rispondendo alle osservazioni del deputato Marchi, assicura che il Governo ha tutto l'interesse a vigilare affinché nell'esame in

sede referente non siano approvate proposte emendative che pongano a rischio il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Per quanto attiene alle considerazioni del deputato Borghesi, fa presente che l'incremento del gettito derivante dalla nuova disciplina fiscale applicabile alle assicurazioni estere è pari, a decorrere dal 2013, a 100 milioni di euro, ma non costituisce propriamente un incremento della pressione fiscale, trattandosi di una disposizione con finalità antielusive, che intende assicurare la parità di condizioni tra le assicurazioni italiane e quelle straniere. Per quanto attiene, comunque, alla filosofia del provvedimento, osserva come non si persegua la crescita attraverso una mera riallocazione delle appostazioni di bilancio, ma come si cerchi di raggiungere tale risultato anche attraverso disposizioni ordinarie volte a creare le condizioni ambientali e giuridiche per sostenere lo sviluppo economico. Si riserva, comunque, di fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi nel prosieguo dell'esame del provvedimento

Maino MARCHI (PD) si associa all'auspicio del presidente e sottolinea come sarebbe spiacevole un atteggiamento differenziato del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze presso le Commissioni di merito, rispetto a quello che potrebbe tenere in Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, segnalando in primo luogo che la circostanza che altri componenti del Governo in altre sedi abbiano esposto le ragioni e le linee essenziali del provvedimento non lo esime dal fornire analoghe indicazioni anche in questa sede. Auspica, pertanto, che il Governo risponda puntualmente alle numerose richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, assicurando che la Commissione esaminerà con la dovuta attenzione il decreto in esame e le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Sui lavori della Commissione.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il Governo, essendo decorso il termine per l'espressione dei prescritti pareri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha manifestato l'intendimento di procedere comunque all'adozione degli atti n. 468, n. 470 e n. 480 e che, pertanto, il Presidente della Camera ha comunicato che si potrà procedere nell'esame dei provvedimenti anche in assenza dei tali pareri.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.**

**Atto n. 480.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce la proposta di deliberazione già formulata nella seduta del 27 giugno 2012.

La Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.**

**Atto n. 470.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (atto n. 470);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che i costi integrali dei controlli e del monitoraggio, di cui, rispettivamente, all'articolo 7 e all'articolo 12 del provvedimento, effettuati dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi, siano sostenuti dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che

effettua i controlli o il monitoraggio, come riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto;

rilevato che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame del Senato, ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, stabilendo che le competenze in materia di sementi elette attribuite a tale Istituto siano trasferite all'Ente risi;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame, che prevedono l'attribuzione di compiti e funzioni all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, attualmente all'esame del Senato, che ha disposto la soppressione di tale organismo e il trasferimento delle competenze in materia di sementi elette all'Ente risi ».

Claudio D'AMICO (LNP) rileva che il rappresentante del Governo avrebbe dovuto fornire chiarimenti, richiesti dal relatore, sulla struttura delle tariffe richiamate dalla relazione tecnica, allo scopo di verificare che esse possano essere estese anche alle attività in esame e possano garantire la copertura integrale – anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale – degli oneri sostenuti dalle competenti amministrazioni.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, richiamando i chiarimenti già forniti nella seduta del 14 giugno 2012, conferma che le tariffe esistenti possono essere estese anche alle attività previste dal provvedimento in esame e possono garantire la copertura integrale degli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel ricordare come in passato il Parlamento abbia affrontato a lungo il tema delle sementi, limitando fortemente l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, osserva come il provvedimento in esame e la soppressione dell'INRAN determinino un affievolimento della sicurezza delle coltivazioni e della produzione agricola ed annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame, il Governo ha trasmesso una nota della ragioneria generale dello Stato. Alla luce dei chiarimenti forniti in tale nota, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 468);



preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'applicazione dello strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comporterà, per le amministrazioni interessate, una riduzione delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti di segreteria, attualmente corrisposti per il rilascio delle autorizzazioni, che sarà compensata dai minori costi sostenuti dalle amministra-

zioni stesse per lo svolgimento delle corrispondenti attività amministrative;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 15.45.**

ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del paese.  
C. 5312 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

*Roma, 17 LUG. 2012*

Prot. n. *AF-6901*

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO

LORO SEDI

Oggetto: **A. C. 5312** – Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese – **Dossier del servizio bilancio della Camera.**

In riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera riguardo al disegno di legge indicato in oggetto, si inviano gli elementi di risposta pervenuti dal Dipartimento delle finanze.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. *2938* /2012/Ufficio VI

(Seguito nota n. 1F-6813 del 13/07/2012)

Roma, **17 LUG. 2012**

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. n. 5312 – Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  
misure urgenti per la crescita del Paese – Dossier del servizio bilancio della Camera.**

Con riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso il  
Dossier del Servizio Bilancio della Camera in riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si  
inviando, in allegato alla presente, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

**IL DIRETTORE**  
Giovanni D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
<b>17 LUG. 2012</b>
Prot. n. <i>1F-6900</i>

*G. D'Avanzo*  
*ME*

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
C. 5312 Governo.**

**RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DEL  
SERVIZIO BILANCIO DELLA CAMERA**

**Articolo 1**

*(Norme in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto)*

In merito alla richiesta del Servizio Bilancio di chiarimenti circa gli effetti di gettito relativi alla disposizione in esame e all'effettivo utilizzo dello strumento del project bond alla luce dei dati riportati nella relazione illustrativa, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che l'importo annuale delle gare di finanza di progetto non sia collegabile direttamente al grado di utilizzo dei project bond da parte delle società di progetto. Si conferma, pertanto, quanto indicato in sede di relazione tecnica, circa la non diffusione attuale di tale strumento finanziario e l'assenza di sostanziali effetti in termini di gettito, rispetto alle attuali previsioni di bilancio, derivanti dalle agevolazioni previste dall'articolo 1.

Si precisa inoltre che la disposizione in esame, avendo come finalità quella di incentivare l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, è foriera comunque di effetti positivi in quanto volta ad agevolare la realizzazione delle infrastrutture soggette alla finanza di progetto, ed a superare l'attuale fase di stallo nella realizzazione di tali opere.

**Articolo 6**

*(Utilizzazione crediti d'imposta da parte degli enti locali)*

La normativa proposta prevede che, a decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo di 516.456,90 euro per ciascuna annualità di crediti compensabili in F24 non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.

La Commissione Bilancio al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere una sottostima dell'onere quantificato.

Al riguardo, si confermano i dati ricavati dal modello di versamento unificato F24, con riferimento all'utilizzo in compensazione esterna, con particolare riguardo alla media annua di utilizzo nettamente inferiore all'attuale limite di compensazione. L'indicazione della maggiore perdita annua secondo la legislazione proposta di 4,2 milioni di euro annui è pertanto riferita

all'eventuale utilizzo in compensazione esterna di importi cospicui, per la sola parte eccedente i 516 mila euro, tenuto altresì conto del limitato numero di soggetti potenzialmente interessati.

### *Articolo 9*

#### *(Regime IVA su cessione e locazione immobili)*

La Commissione Bilancio osserva che la norma introduce un regime opzionale. Essendo una perdita, per ragioni prudenziali, si è stimato che tutti i soggetti interessati avrebbero un vantaggio nell'applicazione dell'IVA piuttosto che del Registro, poiché in tal modo i costruttori possono portare in detrazione l'IVA sugli acquisti anche dopo i 5 anni.

Inoltre, si pongono a confronto i risultati relativi all'introduzione dell'art. 35, commi 8-10-sexies, del decreto legge n. 223 del 2006, che riguardava tutto il sistema fiscale delle cessioni di immobili, con questa modifica che è relativa al solo sottoinsieme dei costruttori che cedono dopo i 5 anni dalla fine della realizzazione dei lavori.

Come correttamente osservato, il valore ascrivito al 2012 è pari alla metà di quanto ascrivito al 2013 ed è dovuto all'introduzione in corso d'anno della modifica. Non si è effettuata alcuna differenziazione temporale relativamente ai periodi di versamento poiché con l'acconto di dicembre si ha l'approssimazione al valore pieno di versamento relativo all'anno in questione.

Inoltre, si fa presente che l'IVA sugli acquisti afferenti alla costruzione di un immobile è detraibile nel momento stesso dell'acquisto e, pertanto, la modifica comporta eventualmente la non rettifica alla detrazione sugli immobili che verranno venduti ad IVA e non più a Registro, obbligatoria precedentemente in relazione alla modifica di stato dell'immobile stesso considerato.

Per quanto concerne la lettera c) del comma 1, si ribadisce quanto già inserito in sede di RT, ovvero che "da un lato, si verifica un incremento del gettito legato alla maggiore imposta direttamente riscossa sui contratti di locazione e, dall'altro lato, la maggiore imponibilità delle operazioni attive determina una maggiore detrazione dell'imposta sugli acquisti sia con riferimento ai costi di gestione diretti dell'immobile sia per la riduzione del pro-rata di indetraibilità IVA. In via prudenziale e data la difficoltà di imputazione diretta delle suddette nuove detraibilità, la RT ritiene ragionevole supporre di pari entità e di segno opposto il complesso degli effetti IVA."

## Articolo 11

### *(Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e riqualificazione)*

La Commissione osserva che “andrebbero fornite maggiori informazioni circa la valutazione dell'ammontare dell'effetto indotto rispetto al quale sono calcolati incrementi di gettito nei primi anni in termini di maggiore IVA e imposte dirette. Ciò al fine di chiarire se ed in quale modo si sia tenuto conto delle difficoltà di ripresa nei mercati interessati, dovute all'attuale fase recessiva”.

In relazione a quanto osservato si precisa che gli effetti indotti sono stati calcolati solamente sulla parte incrementale delle spese su cui spetta il beneficio fiscale pieno (50%), applicando una quota allineata ai valori stimati da uno studio interno del Dipartimento delle Finanze basato sull'intera serie storica dei dati riferibili alle spese per le ristrutturazioni edilizie, a partire dall'anno di introduzione della relativa norma agevolativa (1998) fino ai più recenti dati di mercato. Tale serie storica, molto ampia, consente quindi di tenere conto dell'andamento dei mercati interessati anche in relazione ai periodi più recenti, caratterizzati da una fase recessiva.

Inoltre, la Commissione osserva che l'ipotesi di distribuzione lineare delle spese nel 2013 potrebbe non essere conforme a criteri di prudenzialità, in quanto i soggetti interessati potrebbero essere indotti a concentrare le spese prima del 30 giugno al fine di fruire del maggiore beneficio fiscale.

Al riguardo, si evidenzia che l'ammontare delle spese in oggetto è stato incrementato del 25% rispetto al trend storico e che, su tale incremento, a regime, risultano nettamente prevalenti gli effetti negativi sul gettito legati all'agevolazione concessa anziché quelli positivi legati agli effetti indotti. Si può quindi ritenere che il criterio di prudenzialità cui è improntato tale incremento sia sufficientemente ampio da inglobare anche eventuali effetti legati allo scostamento della spesa rispetto ad una ipotizzata equidistribuzione mensile.

Infine, per quanto riguarda la misura dell'acconto utilizzata per la quantificazione, si precisa che, analogamente a quanto effettuato in sede di stima di analoghe agevolazioni, è stato ipotizzato il ricorso al metodo previsionale nella misura del 15% delle singole imposte interessate.

**Articolo 32*****(Strumenti di finanziamento per le imprese)***

La normativa proposta apporta delle modifiche –anche ai fini fiscali - alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, consentendo alle società non quotate, diverse dalle banche e dalle società qualificate micro imprese dalla disciplina comunitaria, il ricorso all'emissione di cambiali finanziarie e di obbligazioni in presenza di specifici requisiti tassativamente individuati.

La Commissione Bilancio, al riguardo, osserva che la stima degli effetti finanziari illustrata nella relazione tecnica non sembrerebbe considerare alcune modifiche introdotte dalla norma in esame e che non sono considerati nella stima gli effetti dovuti all'ampliamento dell'ambito di applicazione introdotto dalle disposizioni, di cui ai punti 2) e 3) della stessa relazione.

In merito, si sottolinea, in primo luogo, che con riferimento ai diversi punti oggetto di stima, la stima è stata improntata a criteri di prudenzialità. A tale riguardo, si evidenzia quanto operato con riguardo alla prevista disapplicazione, per le nuove emissioni, della specifica indeducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che ha considerato "una perdita di gettito massima teorica, nella ipotesi che tutti codesti interessi indeducibili siano attribuibili alla normativa in corso di eliminazione".

Un altro elemento di prudenzialità è rinvenibile nel punto relativo alla esclusione dell'applicazione della ritenuta alle obbligazioni emesse dalle società di cui al comma 1. In particolare, nella determinazione della quota attribuibile ai soggetti lordisti (per i quali si applica l'esenzione dalla ritenuta), è stato preso in considerazione, prudenzialmente, quasi tutto l'ammontare delle ritenute relative ai titoli in oggetto.

Relativamente alla specifica richiesta della Commissione circa la considerazione degli effetti indotti, si evidenzia come le stime siano state effettuate a quadro macroeconomico invariato, non assumendo un indotto specifico in virtù delle norme più favorevoli, i cui effetti finanziari non risultano inclusi nelle attuali previsioni di bilancio.

Per quanto concerne le ulteriori osservazioni della Commissione Bilancio, si precisa che nella stima riguardante la deducibilità integrale degli interessi passivi per le nuove emissioni di cui al comma 8 dell'articolo in esame (punto 1 della relazione tecnica), si è tenuto conto anche dei mancati effetti per le società che già risultano in perdita.

Con riferimento alle modifiche in tema di cambiali finanziarie, si evidenzia che nella stima riguardante l'equiparazione del trattamento fiscale delle cambiali a quello delle obbligazioni, si è considerato il venir meno per l'anno 2012 dell'intero ammontare di ritenute applicabili in base alla previgente normativa e incluse nelle previsioni di bilancio.

Infine, con riguardo all'esenzione dall'imposta di bollo per le cambiali emesse in forma dematerializzata, si conferma che, data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie, una perdita di gettito di non rilevante ammontare. Per ciò che riguarda l'effetto incentivante dovuto alle maggiori possibilità di emissione connesse al provvedimento in esame, si ritiene che il mancato gettito dell'imposta di bollo (sulle emissioni indotte) configuri una rinuncia a maggior gettito.

### *Articolo 51*

#### *(Cedibilità del tax credit digitale)*

In merito alle osservazioni della Commissione, si evidenzia che la metodologia utilizzata si basa sul fatto che, su un potenziale di 3.900 sale cinematografiche, solo una minima parte (269 contribuenti) abbia utilizzato il credito e lo abbia compensato.

Si è ritenuto opportuno, dato il ridotto numero di contribuenti, calcolare la media del credito richiesto/compensato per sala cinematografica (8,7 / 3.900) da estendere ad un potenziale di sale non in grado di compensare prima della modifica normativa (1.500), pur maturando il relativo diritto.

La norma, infatti, migliora la fruibilità del credito ma non modifica sostanzialmente la determinante del credito stesso.



*Articolo 68**(Assicurazioni estere)*

Relativamente all'articolo 68, il Servizio Bilancio della Camera chiede chiarimenti in merito sia alle modalità applicative della disposizione in esame sia alla stima degli effetti finanziari illustrata nella relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che la norma prende in considerazione i contratti di assicurazione sulla vita stipulati, tramite intermediario, tra una compagnia estera ed un assicurato residente, riguardando, pertanto, la gestione di patrimoni di ammontare consistente. La stima si basa sia sull'elaborazioni delle dichiarazioni 770/2011 delle compagnie estere che già operano in qualità di sostituti (al fine di estendere i risultati delle elaborazioni su tali soggetti anche ai nuovi sostituti) sia in base ad informazioni ottenute presso l'Ania e l'Isvap.

Relativamente alla previsione di maggior gettito annuo ~ ascritto alla norma in misura costante nel tempo e riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento - si osserva che, tale assunto si fonda, in via prudenziale, sull'ipotesi di invarianza nel tempo dei flussi finanziari, laddove, in realtà, si osserva una costante crescita negli importi versati a titolo di premio.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480.**

**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (atto n. 480);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le amministra-

zioni interessate possono provvedere all'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei crediti, di cui al presente schema di decreto legislativo, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci .... 75

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona ..... 76

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 76

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abbinate (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 76

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 77

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 95

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 98

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio*) ..... 79

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) .. 93

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 94

##### COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 luglio 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 12.15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 17 luglio 2012.*

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.**

**C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame del provvedimento n. 4568.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Nuovo testo C. 4568, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato, ed abbinate.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura ha espresso, in data 9 novembre 2011, un parere favorevole sulla proposta di legge n. 4568, approvata all'unanimità in sede

deliberante presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse, composta di un unico articolo, alla quale risultavano abbinate altre quattro proposte di iniziativa parlamentare. Segnala, quindi, che la Commissione è ora chiamata ad esprimersi sul nuovo testo base, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia che, per quanto attiene al contenuto del nuovo testo, l'articolo 1, al comma 1, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del Codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. Il comma 2 prevede che, quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Il comma 3 dispone che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori. Il comma 4 introduce, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'obbligo per l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia di promuovere l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato

sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.

Con riferimento alle competenze della Commissione cultura, segnala che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Il comma 5 dispone che, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venute a conoscenza, ne dia immediata comunicazione alle forze di polizia. Il comma 6 prevede che gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo siano realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7, infine, fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Propone, quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preliminarmente interviene al fine di rappresentare la propria condivisione delle considerazioni formulate dall'onorevole De Biasi nel corso della seduta del 12 luglio, aggiungendo in proposito ulteriori riflessioni.

In primo luogo, segnala l'insostenibile situazione che stanno vivendo i dipendenti del teatro « Carlo Felice » di Genova, in favore dei quali sono stati avviati contratti di solidarietà ormai in scadenza e che dal mese di dicembre del 2011 non percepiscono più alcuno stipendio. Auspica, quindi, che il Governo risolva nel più breve tempo possibile tale situazione. Stigmatizza quindi il fatto che la Commissione in sede consultiva formuli il parere contestualmente all'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito. Auspica, pertanto, che la Commissione possa formulare un parere sul testo che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea e non su quello che potrebbe subire modifiche da parte delle Commissioni di merito. Invita quindi la presidente Ghizzoni a farsi carico di questa esigenza, anche rappresentandola nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni.

Antonio PALMIERI (PdL) formula alcune considerazioni con riferimento agli articoli da 18 a 22 del provvedimento, in merito ai quali segnala di aver presentato alcune proposte emendative presso le Commissioni competenti in sede referente. In particolare, ritiene necessario favorire l'accessibilità ai siti Internet da parte dei disabili, anche istituendo un comitato, i cui membri siano indicati dai singoli ministeri, al fine di operare una guida concordata su tali tematiche.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda all'onorevole Barbieri che la Commissione ha la possibilità di esprimere entro venerdì un ulteriore parere sul testo licenziato dalla Commissione di merito. Non è quindi necessario sul punto coinvolgere la Conferenza dei presidenti di Commissione.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Zazzera nella passata seduta, segnala che non è di facile elaborazione una compiuta « tematizzazione » dei problemi culturali, nonostante la comprovata professionalità e la sicura competenza dei

rappresentanti dell'attuale Governo. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) propone di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), al fine di inserire la cultura, a pieno titolo, tra le funzioni fondamentali contenute nella Carta delle autonomie. Nel concordare poi con la denuncia della preoccupante situazione in cui versano i lavoratori del Teatro « Carlo Felice », ribadisce che per altri lavoratori si prospetta addirittura la soluzione della Cassa integrazione. Auspica, pertanto, che il Parlamento possa al più presto intervenire sulla legge n. 100 del 2010, recante disposizioni in materia di spettacolo e attività culturali. Preannunzia, pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, se riformulato in tal senso.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con l'onorevole De Biasi in ordine alla proposta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*). Propone, altresì, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*), al fine di codificare una procedura che valorizzi il pieno coinvolgimento delle regioni interessate, eliminando però la previsione di un « concerto » della Conferenza unificata e prevedendo unicamente la procedura dell'intesa. Propone, inoltre, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*). Preannunzia, pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, se riformulato nel senso da lui indicato.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo a titolo personale, propone di riformulare la condizione di cui al punto 4), sostituendo le parole da « *online* » con le seguenti: « salvaguardando le condizioni per la ricerca e il diritto alla conoscenza, con particolare riferimento alla transizione all'*online* ».

Eugenio MAZZARELLA (PD) propone di inserire nel testo della proposta di parere un'osservazione finalizzata ad estendere l'applicazione degli articoli 60 e 24 del provvedimento in esame anche al settore delle scienze umane.

Paola GOISIS (LNP) condivide le osservazioni formulate dai colleghi in ordine alla trasformazione in condizione dell'osservazione di cui alla lettera *b*) e del rafforzamento del ruolo dell'intesa e del coinvolgimento delle regioni interessate. Propone, altresì, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*). Preannunzia, pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ove sia riformulato in tal senso.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ribadisce che il provvedimento, pur essendo pieno di aspettative e contenendo rilevanti annunci, smentisca in realtà le aspettative generate, non contenendo disposizioni in grado di rimettere in moto l'economia. Richiama, a tale proposito, l'allarme lanciato dal Fondo monetario internazionale sulla necessità che i Paesi adottino politiche di sviluppo, che risultano essere del tutto carenti nel provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento « tampone », non in grado di rilanciare l'economia del Paese e privo di alcuna tipologia di investimenti nei settori della cultura, della scuola, dell'innovazione, dell'università e della ricerca. Stigmatizza, quindi, ancora una volta il fatto che l'Esecutivo abbia previsto lo stanziamento di 230 miliardi di euro in 12 anni nel settore degli armamenti e del mercato delle armi, invece di investire in settori quali la scuola e l'innovazione. Preannunzia, pertanto, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, illustra una riformulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, al fine di recepire le indicazioni formulate dai colleghi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

**C. 5324 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

**C. 5325 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Rosa DE PASQUALE (PD), *relatore*, osserva che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 è stato presentato alla Camera il 28 giugno 2012. Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il relativo stato di previsione contenuto nella legge di bilancio 2011 (legge n. 221 del 2010) recava stanziamenti complessivi di competenza pari a euro 53.413,1 milioni e di cassa pari a euro 53.436,4 milioni. Nel corso del 2011 si è registrato un incremento di euro 716,5 milioni in termini di competenza e di euro 2.568,1 milioni in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano quindi pari a euro 54.129,6 milioni per gli stanziamenti di competenza, e a euro 56.004,5 milioni

per le autorizzazioni di cassa. L'incidenza percentuale delle risorse per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato passa dal 10,5 per cento del rendiconto 2010 al 10,0 per cento del rendiconto 2011. La dotazione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente (95,6 per cento; in particolare, oltre il 78,5 per cento è assorbito dalle spese per redditi di lavoro dipendente). I pagamenti sono pari euro 54.436,4 milioni (di cui euro 51.519,2 milioni in conto competenza, euro 2.917,2 milioni in conto residui): di questi, euro 51.926,6 milioni riguardano spese correnti e euro 2.509,8 milioni spese in conto capitale.

Evidenzia che, osservando l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero nel corso del triennio 2009-2011, si nota una diminuzione delle stesse, che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento). In particolare, nel 2011 si registra una riduzione delle previsioni definitive di competenza relative alla spesa corrente (-4,2 per cento), pari a circa il doppio di quella registrata nel 2010 (-2,1 per cento). In tale anno, una più rilevante riduzione, in proporzione, si era registrata con riferimento alla spesa in conto capitale (-24,7 per cento). L'ammontare di quest'ultima categoria di spesa è invece pressoché stabile nel 2011 rispetto all'anno precedente. Segnala quindi che nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 si evidenzia che, nel quadro delle nuove politiche europee – che richiedono, accanto al contenimento della spesa corrente, un migliore e più efficace utilizzo delle risorse – significative appaiono le attività del Ministero volte alla individuazione di indicatori di risultato da associare ai programmi di spesa e le analisi concernenti il fabbisogno finanziario delle scuole e le risorse da destinare alle stesse: in particolare, la Corte segnala il processo di razionalizzazione volto a ricalibrare i servizi di pulizia delle scuole, da acquisire sulla base delle effettive necessità e per una spesa non superiore a quella necessaria per ottenere i medesimi servizi con il ricorso al solo personale interno. Nella

stessa ottica, una particolare attenzione dovrà essere rivolta all'andamento delle spese sostenute dagli Uffici scolastici regionali (USR), al fine di raggiungere una idonea allocazione delle risorse in relazione ai livelli di domanda del territorio. Al riguardo, la Corte, ricordato che dal 2011 gli USR hanno perso la qualifica di centro di responsabilità (per cui, i relativi stanziamenti sono confluiti nel nuovo programma «Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione», affidato al Dipartimento per la programmazione), evidenzia che il gruppo di lavoro costituito all'interno del Ministero per analizzarne le spese di funzionamento, ha rilevato modalità di gestione organizzativa disomogenee sul territorio nazionale. Con riferimento alle politiche declinate nelle Missioni e nei programmi, la Corte – confermando quanto già rilevato negli anni scorsi – evidenzia che, sia la riforma scolastica che quella universitaria, contemperano l'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa con quella di ridefinizione delle filiere formative. Sottolinea inoltre che, relativamente al settore scolastico, la parziale realizzazione degli obiettivi di riduzione del personale ascrivibile, in particolare, al ritardo nella riorganizzazione della rete scolastica e agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 in materia di posti di sostegno, non ha influenzato l'efficacia delle misure di razionalizzazione avviate. Tale risultato richiede ora, evidenzia la Corte, una coerente politica di immissioni in ruolo, cui ha risposto la previsione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 (legge n. 106 del 2011). Al riguardo, appare tuttavia necessario un attento monitoraggio delle situazioni soprannumerarie, nonché del numero di dipendenti in posizione di comando, esonero o fuori ruolo, la cui consistenza influisce sia sul ricorso a personale a tempo determinato, sia su una

corretta politica di assunzioni. Con riferimento alle politiche in materia di istruzione universitaria, la Corte evidenzia che esse appaiono coerenti con gli obiettivi definiti nei documenti di programmazione, che indicano fra gli interventi prioritari l'impegno a: distribuire una quota sempre crescente delle risorse sulla base di criteri di premialità, promuovere interventi a favore degli studenti, ridimensionare e qualificare l'offerta formativa. Tuttavia, restano le criticità relative alle risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento. Inoltre il forte irrigidimento delle risorse assegnate per il funzionamento delle Università lascia presumere, come la stessa Relazione della Corte dei Conti evidenzia, un preoccupante incremento del rapporto FFO-Assegni fissi nel 2011 che, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei.

Precisa, quindi, che, a causa del completo esaurimento delle risorse destinate all'edilizia universitaria, gli atenei hanno dovuto fare ricorso allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati. In leggera crescita risultano, nel 2011, le risorse destinate ai servizi per gli studenti, anche se i dati acquisiti dalle regioni per il riparto del Fondo integrativo per le borse di studio e i prestiti d'onore evidenziano, per il triennio 2009-2011, la riduzione dell'indicatore relativo alla percentuale di soddisfazione degli idonei, che passa dall'82,5 per cento del 2009 al 74,4 per cento del 2011. Quanto, infine, alle politiche in materia di ricerca, la Corte evidenzia che le misure avviate per raggiungere nel 2020 un livello di spesa pari all'1,53 per cento del PIL (obiettivo modesto rispetto all'obiettivo UE del 3 per cento, ma coerente con i vincoli di finanza pubblica) si snodano attraverso un miglioramento dell'efficacia dei finanziamenti pubblici alla ricerca nel quadro degli orientamenti strategici fissati nel PNR



2011-2013, nella più efficace utilizzazione dei fondi messi a disposizione dall'UE e in azioni dirette ad incentivare gli investimenti soprattutto delle piccole e medie imprese. In relazione al primo aspetto, peraltro, sempre meno significativa appare la quota di risorse destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), la cui gestione contabile continua ad evidenziare criticità ascrivibili, da un lato, ai tempi fisiologicamente lunghi di completamento dei progetti di ricerca e, dall'altro, alla complessità delle procedure di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti. Da questo punto di vista, significative appaiono le misure di semplificazione introdotte con il decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012). Evidenzia, con riferimento alla struttura organizzativa del ministero, che la Corte, ricordati i processi di razionalizzazione degli ultimi anni – dei quali, quello previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011 (legge n. 148 del 2011) è ancora in corso – sottolinea che, sebbene essi comportino risparmi, frequenti e reiterati interventi di revisione obbligano ad una defatigante opera di riordino degli uffici, di riagggregazione delle funzioni e di riqualificazione del personale, con possibili effetti negativi sulla funzionalità delle strutture e sulla qualità dei servizi erogati. Osserva, dunque, che, relativamente all'analisi della gestione delle spese, la Corte, evidenziato che la Missione « Istruzione scolastica » registra il peso finanziario predominante, sottolinea che la riduzione della dotazione finanziaria dello stato di previsione del Ministero per il 2011, rispetto all'anno precedente, in sede di previsioni definitive si concentra nelle missioni « Istruzione scolastica » e « Istruzione universitaria », entrambe diminuite del 4,5 per cento, e nella missione « Servizi istituzionali generali » (-30 per cento) e rispecchia le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già avviate, nonché quelle straordinarie disposte con il decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), in cui si è prevista la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, ad esclusione del ffo e delle

risorse destinate all'informatica e alla ricerca, per un ammontare complessivamente pari a 165,5 milioni di euro. Le misure di contenimento della spesa per il personale, previste dall'articolo 9 dello stesso decreto-legge n., hanno determinato ulteriori tagli agli stanziamenti per le retribuzioni dei dipendenti commisurate, per la parte fissa, al mancato riconoscimento della maturazione di anzianità economica per il personale scolastico (circa euro 320 milioni in ragione d'anno) e, per la parte accessoria, riducendo il fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di euro 11 milioni e il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale del comparto scuola di 47,8 milioni.

Segnala inoltre, con riferimento alla struttura contabile del consuntivo 2011, che la Corte evidenzia ancora una volta che nell'ambito della missione istruzione scolastica la previsione di quattro programmi di spesa per ciascuno dei quattro gradi di istruzione non corrisponde all'organizzazione effettiva delle autonomie scolastiche, che si ripartiscono fra primo e secondo ciclo. Il disallineamento comporta alcuni problemi nelle fasi di previsione e di rendiconto, con riguardo alla corretta rappresentazione della spesa per ciascun programma. Evidenzia, quindi che, con riferimento a impegni e pagamenti, la Corte sottolinea soprattutto la flessione nell'ambito dei redditi da lavoro dipendente (rispettivamente, euro 1,4 miliardi di euro 1,25 miliardi), essenzialmente nell'ambito della missione istruzione scolastica (1,27 e 1,24 miliardi di euro), nonché la flessione dei trasferimenti di parte corrente nell'ambito della missione istruzione universitaria che evidenzia, rispetto al 2010, minori impegni per circa euro 386 milioni e minori pagamenti per oltre euro 800 milioni. Andamento inverso registrano, invece, le spese per i consumi intermedi (peraltro pari solo al 2 per cento delle spese complessive del Ministero), aumentate del 22 per cento, anche in tal caso concentrate essenzialmente nella Missione istruzione scolastica ed ascrivibili alle spese di funzionamento delle scuole (oltre

euro 230 milioni di maggiori pagamenti rispetto al 2010, dei quali circa 45 milioni a seguito di provvedimenti di riconoscimento e ripiano di debiti pregressi). Osserva, altresì, che, per le spese in conto capitale, il consuntivo registra, sia in termini di impegni che di pagamenti, andamenti omogenei rispetto al precedente esercizio. La quota più significativa delle risorse si concentra nella Missione ricerca e innovazione, con particolare riferimento al finanziamento ordinario degli enti di ricerca e al FIRST. Il conto dei residui mostra importi iniziali riferiti ad anni precedenti pari a 4,8 miliardi, che si attestano a fine esercizio a più di 3 miliardi, dei quali circa un terzo è di nuova formazione. Rileva che, analizzando le criticità emerse dall'esame del rendiconto, la Corte evidenzia, in particolare, taluni profili. Nel dettaglio, con riguardo alle eccedenze di spesa, esse sono state fortemente ridotte a seguito della sospensione per il triennio 2010-2012 della contrattazione collettiva, disposta con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 e grazie ad una migliore programmazione delle spese di personale scolastico. L'esercizio 2011 si chiude con una contenuta economia di spesa complessiva che rappresenta il saldo tra eccedenze di spesa di circa euro 288 milioni ed economie di spesa pari a oltre euro 868 milioni. Rileva, inoltre, che – con riguardo alle situazioni debitorie del Ministero e delle istituzioni scolastiche – con riferimento alle prime, la Corte sottolinea che nel 2011 si sono rese disponibili le risorse finanziarie per il ripianamento dei debiti pregressi relativi a 2009 (euro 2,7 milioni) e 2010 (euro 3,7 milioni), concernenti l'acquisto di beni e servizi e debiti verso la Tesoreria, nonché le risorse per il pagamento della TARSU delle scuole per il 2008 (euro 38,7 milioni). Si è, peraltro, determinata una nuova esposizione debitoria dell'amministrazione nei confronti di terzi, pari a euro 8,3 milioni, di cui 6,8 milioni per debiti di nuova formazione nel 2011. Il debito delle strutture periferiche del Ministero ammonta a euro 6,7 milioni.

Aggiunge, quindi, con riferimento all'esposizione debitoria delle scuole, risul-

tante dal monitoraggio dei bilanci consuntivi di oltre il 90 per cento degli istituti, che la Corte segnala che le stesse scuole – che gestiscono direttamente le spese di funzionamento amministrativo e didattico, le spese per il personale supplente breve e saltuario e le spese per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia – hanno iscritto nei propri bilanci, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, circa 800 milioni di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui peraltro non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo, determinando in tal modo un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione. In tale situazione, la Corte sottolinea che sarebbe necessario stabilire quale porzione di residui attivi sia effettivamente necessaria alle scuole per far fronte alle obbligazioni assunte, in modo da poter individuare la dimensione del disavanzo da ripianare con risorse a carico del Ministero. Osserva che questo dato può desumersi dai bilanci delle scuole: in particolare, la situazione descritta coinvolge, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, 1258 scuole, per le quali il disavanzo da finanziare è pari a circa 78 milioni di euro. Per quanto concerne il rilevante accumulo di residui di stanziamento e di residui passivi, con riguardo ai residui di stanziamento, osserva altresì che essi si riscontrano maggiormente con riferimento ai capitoli che registrano ritardi nella ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca – sul quale, peraltro, la Corte ha svolto di recente un'indagine (Deliberazione n. 3 del 2012 del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e le borse di studio, concorso dello Stato per interventi di alloggi e residenze universitarie]. Quanto alla evoluzione dei residui passivi propri, i capitoli che registrano i maggiori importi attengono alla missione ricerca, in relazione alla tipologia e alla durata dei progetti. In proposito la Corte segnala la quota dei residui relativa al FIRST, pari a 759,5 milioni, che risulta comunque nettamente inferiore rispetto a quella dei precedenti esercizi. Si registra, tuttavia,

uno straordinario andamento delle somme andate in perenzione che salgono a 676,8 milioni nel 2011, — nonostante la previsione di un ulteriore anno di conservazione rispetto al biennio, ai sensi del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) — e che riguardano risorse destinate a progetti di ricerca di base finanziati dal FIRST, che presentano tempi di realizzazione molto più lunghi del triennio di conservazione. Al riguardo, sono significative le misure di semplificazione adottate nel decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012). L'ammontare complessivo della perenzione dei residui delle spese in conto capitale nel 2011 risulta pari a circa 858 milioni e non riguarda solo le spese relative alla ricerca. Ritieni che desti sorpresa il fatto che il Rendiconto 2011 non tratti il tema dell'edilizia scolastica. Eppure proprio in tale periodo si è manifestato il totale blocco della politica governativa nel settore che ha condotto alla riprogrammazione effettuata dal Ministro Barca con la delibera del CIPE n. 6, del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012. Nella Delibera purtroppo si deve registrare un considerevole ridimensionamento di quel miliardo di euro comunicato nel 2009 dal governo Berlusconi. Osserva, al riguardo, che si è realizzata quella riduzione degli stanziamenti provenienti dai fondi strutturali che l'articolo 33 della legge di stabilità 2012 aveva previsto.

In particolare, sottolinea che la relazione della Corte dei Conti non evidenzia tale Delibera che ha rivelato quale fosse il motivo per cui i fondi regolarmente assegnati per determinati progetti e inseriti nei bilanci dei vari dicasteri avessero sempre bisogno di nuove delibere del CIPE per essere « sbloccati ». Ci si è spesso domandati quali fossero le cause dei lamentati blocchi. Oggi se si leggono le premesse della Delibera n.6 si scoprono tutti i tagli lineari che hanno nel tempo ridotto perfino questo tipo di stanziamenti destinato a investimenti di carattere strutturale e impedito l'avvio dei relativi piani di realizzazione e di spesa. La Delibera in parola riprogramma, dell'originale miliardo, la

somma di 556 milioni di cui: 456 milioni vengono destinati per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in tutto il territorio nazionale, prevedendo nel contempo che i due terzi della cifra vadano a coprire in particolare interventi nel Sud, mentre i restanti 100 milioni vengono destinati alla costruzione di nuovi plessi. Di questi fondi, che comprendono i 358 milioni del primo piano stralcio del 2010, e dei 100 milioni previsti nella legge di stabilità 2012 e impiegati nell'articolo 53 del Decreto sulle semplificazioni, sino ad oggi però si sono perse le tracce. I devastanti e tragici terremoti si susseguono nel nostro paese ed occorrerebbe sempre più urgentemente che i governi prendessero sul serio i temi della sicurezza degli edifici scolastici.

Rileva quindi che, nel corso del 2011, il Rendiconto registra un decremento di 2.270 milioni di euro in termini di competenza (4.180,1 rispetto al 2009) e di 3.597,7 milioni di euro in termini di cassa (5.502,7 rispetto al 2009). Se si considera che con l'Assestamento 2012 la previsione di competenza, di cui alla legge di stabilità del 2012 n 184 del 2011, si assesta a 52.959,9 milioni e quella di cassa a 53.941,9 milioni le riduzioni di spesa rispetto al 2009 risultano rispettivamente di 5.349,7 e di 7.566 milioni. Di queste riduzioni oltre il 90 per cento riguarda il bilancio dell'istruzione. Osserva al riguardo che non si comprende come di fronte alla grande consistenza di queste effettive riduzioni di spesa si sia potuta verificare la gravissima vicenda del mancato pagamento degli scatti economici di carriera dovuti al personale docente e non docente della scuola per il 2011 e la cancellazione, di fatto, della possibilità di realizzare tale obiettivo per il 2012. Aggiunge che, per la verità, neppure la Relazione della Corte dei Conti dello scorso anno e quella che accompagna il Rendiconto 2011 riescono a fare piena luce su questa vicenda che ritengo debba impegnare questa Commissione ben oltre l'esame degli atti in oggetto. In questa occasione, segnala le seguenti circostanze che dovranno essere ulteriormente appro-

fondite: con la manovra attuata con il Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si è determinata la cancellazione permanente di tre anni (2010-2011-2012) della carriera del personale Docente e ATA. La retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale, nello stesso periodo, doveva essere garantita in base all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto, con una parte delle risorse del 30 per cento destinato al merito, secondo quanto stabilito all'articolo 64 della legge 133 del 2008. Del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 64 comma 7, della legge n. 133 del 2008, nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 64 medesimo, al momento non si conosce la composizione e neppure il testo ufficiale delle deliberazioni che lo stesso dovrebbe aver assunto in materia. Tale Comitato si sarebbe dovuto occupare del monitoraggio sopra menzionato ma fino ad ora non risulta che ciò sia avvenuto. Rileva inoltre come il Ministero dell'istruzione avrebbe dovuto precisare quale è il vero numero dei docenti in servizio, numero che serve a valutare con precisione se e come i tagli previsti dall'articolo 64 sono stati realizzati e soprattutto stabilire a quanto ammonta realmente il 30 per cento dei risparmi da destinare al merito e, nella fattispecie ormai definita dalla legge, al pagamento degli scatti maturati negli anni 2010-11-12. Il Miur di fronte ai 70.522 insegnanti a tempo determinato, in servizio (anche su spezzoni orari) nel 2011 del 12, avrebbe dovuto precisare che il conteggio di solo 27.970 posti non è statisticamente omogeneo al dato di riferimento considerato nel 2008-2009. Osserva, infatti, che quello che il MIUR non considera è che nel 2008-09 nel valutare quel rapporto – Studenti/Insegnanti – pari all'8,94 da aumentare al 9,94 nel 2011-12, si contavano tutti i docenti in servizio. Per la precisione gli

868.673 docenti allora in servizio erano costituiti da tre gruppi: i 753.683 docenti su posti normali (di cui 656.207 a tempo indeterminato e 97.476 a tempo determinato); gli 89.357 posti di sostegno (di cui 45.098 a tempo indeterminato e 44.259 a tempo determinato); i 25.633 docenti di religione cattolica (di cui 14.332 a tempo indeterminato e i 11.301 a tempo indeterminato). A quei gruppi e a quei numeri, secondo gli stessi recenti dati ministeriali, incompleti perché omettono totalmente i docenti di religione cattolica corrispondono i 791.588 insegnanti in servizio nell'anno scolastico 2011-2012 così distribuiti: i 667.513 docenti su posti normali (di cui 596.991 a tempo indeterminato e 70.522 a tempo determinato); i 97.495 posti di sostegno (di cui 61.745 a tempo indeterminato e 35.750 a tempo determinato); i 26.580 docenti di religione cattolica (di cui 13.289 a tempo indeterminato e 13.291 a tempo indeterminato). Rileva, in sostanza, che i docenti inidonei all'insegnamento e tutti gli altri, per vari motivi, non in servizio effettivo e tutti quelli a tempo determinato che li sostituivano se venivano conteggiati nel conto complessivo dell'anno scolastico 2008-09 non potevano non esserlo anche in quello dell'anno scolastico 2011-12. Inoltre, il numero di circa 4.000 docenti di sostegno in più, secondo la Corte dei Conti dovuti alla sentenza n. 80 della Corte Costituzionale e i circa 10.000 esuberanti dovuti agli effetti della riforma della scuola secondaria superiore, non si possono compensare – non riconoscendole come avvenute – con le riduzioni effettivamente realizzate. Ciò per il semplice motivo dovuto al fatto che l'articolo 64 della legge 133 del 2008 non prevedeva tale soprannumero e neppure poteva prevedere tale aumento nel sostegno dovuto ad una sentenza della Corte Costituzionale successiva alla suddetta legge. Non pare così difficile riconoscere che, l'obiettivo stabilito dall'articolo 64, comma 1, della legge 133 del 2008 secondo il quale si voleva portare a 9,94 il rapporto studenti dei docenti, se si contano bene gli ATA come fa la Corte dei conti per il 2011, è stato complessivamente raggiunto. Osserva

tuttavia che fino ad oggi, su tali dati di fatto, non si è pronunciato ufficialmente il Comitato di cui al comma 7 dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 e si procede con enunciazioni verbali dei Direttori generali e del Ministro. Non si legge fino ad oggi su nessun documento ufficiale che, nei due anni 2011 e 2012, al personale della scuola sono stati sottratti, oltre agli aumenti che gli si sarebbero dovuti riconoscere con il rinnovo contrattuale non effettuato, anche altri 900 milioni di stipendio dovuti al pagamento degli scatti retributivi maturati e non riscossi. Del Fondo della Missione Fondi da ripartire, accantonato come risorsa contrattuale destinata alla valorizzazione del personale della scuola e impegnato con le modifiche a suo tempo introdotte all'articolo 8, comma 14 e all'articolo 9, comma 23 del decreto-legge 78 del 2010 per garantire il pagamento degli scatti retributivi, si deve ad oggi registrare la seguente gestione: a differenza di quanto avvenuto per l'esercizio finanziario 2010 quando si sono reperiti 320 milioni per garantire il pagamento degli scatti maturati in quell'esercizio finanziario, nel 2011 non sono stati utilizzati per il pagamento degli scatti maturati in questa annualità i 664 milioni inizialmente presenti nel capitolo 1298 del bilancio di previsione e confermati nell'assestamento 2011; nello stato di previsione per il 2012 al capitolo 1298 erano assegnati solo 578.000 milioni invece dei 960 previsti in attuazione dell'articolo 64 della legge 133 del 2008. Nella presente proposta di Assestamento essi passano a 379.800.000 con una riduzione di 198.200.000 e con il conseguente mancato pagamento anche degli scatti maturati nel 2012.

Osserva, quindi, con riguardo al Ministero per i beni e le attività culturali, che la legge di bilancio per il 2011, lo stato di previsione del Ministero recava stanziamenti complessivi di competenza pari a euro 1.425,0 milioni e di cassa pari a euro 1.431,0 milioni. Nel corso del 2011 si è registrato un incremento di euro 382,9 milioni in termini di competenza e di euro 615,6 milioni in termini di cassa. Le pre-

visioni definitive risultano quindi pari a euro 1.807,9 milioni per gli stanziamenti di competenza, e a euro 2.046,5 milioni per le autorizzazioni di cassa. L'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato passa dallo 0,32 del rendiconto 2010 allo 0,34 del rendiconto 2011. La dotazione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente (79,2 per cento). I pagamenti sono pari euro 1.842,8 milioni (di cui euro 1.566,2 milioni in conto competenza ed euro 276,6 in conto residui): di questi, euro 1.416,3 milioni riguardano spese correnti, euro 417,4 milioni spese in conto capitale e euro 9,2 milioni rimborso di passività finanziarie. Rileva che l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali nel corso del triennio 2009-2011 presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento), rispetto all'anno precedente e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento). In particolare, nel 2011 è rimasta pressoché invariata la spesa corrente, dopo una leggera variazione in diminuzione registrata nel 2010, mentre sono aumentate la spesa in conto capitale (3,2 per cento) ed il rimborso delle passività finanziarie (5,7 per cento). La variazione di tale ultima voce è positiva (4,8 per cento) anche nel 2010 rispetto all'anno precedente, a differenza della spesa in conto capitale per la quale nel 2010 si è registrata una diminuzione del 2,7 per cento. Evidenzia peraltro che nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 si sottolinea, anzitutto, che il Ministero rappresenta uno snodo importante in materia di federalismo demaniale culturale – di cui al d.lgs. 85 del 2010 –, che ha previsto l'attribuzione di beni del patrimonio dello Stato agli enti locali che ne facciano richiesta e presentino un valido programma di valorizzazione. A tal fine, nel 2011 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'Agenzia del demanio ed è stata costituita una cabina di regia a livello nazionale. Sotto il profilo organizzativo, la Corte rileva che, nonostante la ridefinizione della struttura del Ministero

realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009 – che ha determinato la riduzione del numero delle direzioni generali, la creazione della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'ampliamento delle competenze delle direzioni generali in materia di tutela – tuttavia non si registra un miglioramento dei raccordi fra le diverse strutture: allo stato attuale, infatti, si rilevano carenze nei flussi informativi fra le Direzioni generali – laddove, invece, la costituzione di una banca dati unificata dovrebbe rappresentare una priorità – e le difficoltà si riflettono anche in termini di programmazione, nella definizione degli obiettivi strategici da imputare a più centri di responsabilità cui collegare le previsioni di bilancio. Sotto il profilo degli organici, non si registrano esuberanti – la Corte ricorda, al riguardo, anche il passaggio al Ministero per i beni e le attività culturali del personale del soppresso ETI: peraltro, anche nella nuova configurazione, il Ministero per i beni e le attività culturali continua ad avvalersi di enti vigilati, fondazioni e società che operano nell'ambito della cura del patrimonio culturale italiano: al riguardo, la Corte rileva che occorrerebbe una riflessione, al fine di valutare gli effettivi benefici derivanti da tale tipo di organizzazione.

Aggiunge che nel corso del 2011 hanno, invece, avuto termine le gestioni commissariali attivate con decreti della Protezione civile per far fronte a criticità presentatesi in alcune aree archeologiche, quali Pompei e Ostia antica, che avevano comportato numerosi problemi organizzativo contabili, tra cui la sovrapposizione di competenze con le sovrintendenze archeologiche competenti. Per la *Domus Aurea* si era avuto addirittura il contemporaneo interessamento di tre autorità, in ragione della competenza anche del Commissario delegato per gli interventi urgenti di Roma. Conseguentemente, rileva la Corte, il passaggio da una politica « dell'emergenza » a una politica « della programmazione » dovrebbe consentire al Ministero per i beni e le attività culturali una più compiuta pianificazione di attività ed interventi, che

tuttavia necessitano di un costante monitoraggio per garantirne efficacia ed effettiva realizzazione. Sottolinea, inoltre, con riferimento all'analisi della gestione della spesa, che la Corte rileva che le risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali si sono progressivamente ridotte, nonostante l'incremento di euro 236 milioni disposto, dal 2011, con il decreto-legge n. 34 del 2011 (legge n. 75 del 2011) che, tuttavia, ha fatto seguito alle riduzioni derivanti dal decreto-legge n. 78 del 2010, pari, per lo stesso 2011, a euro 58,26 milioni, che hanno inciso prevalentemente, per circa 49,96 milioni, sulla missione relativa alla « Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ». Osserva che ne consegue il persistere di situazioni debitorie. I residui finali passano da 399 a 317 milioni, anche se con andamenti diversi fra le diverse direzioni generali. Analizzando le criticità emerse dall'esame del rendiconto, rileva che la Corte evidenzia, in particolare, taluni profili.

Con riguardo al fenomeno dei debiti pregressi, la Corte sottolinea che, mentre l'assegnazione delle risorse necessarie per coprire le esigenze degli anni 2008-2010 è stata definita, l'ammontare corrispondente alle richieste relative all'anno 2011 si riferisce all'esito provvisorio della ricognizione delle situazioni debitorie relative a spese per consumi intermedi effettuate in base a quanto definito dalla circolare n. 6 del 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012 (legge n. 27 del 2012). La richiesta per il 2011 è, infatti, in stato di istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato: si prevede, comunque, che, per tale anno, la richiesta di riconoscimento debiti pregressi ammonti ad euro 22,46 milioni. Con riguardo alle eccedenze di spesa, nell'esercizio 2011, osserva che tali voci sono prevalentemente connesse a spese effettuate in base alla procedura di attivazione e scarico dei ruoli di spesa fissa. In particolare, le eccedenze che si verificano sui capitoli per competenze stipendiali del personale – contributi previden-

ziali, IRAP sulle competenze fisse – derivano essenzialmente da ristrutturazioni organizzative del Dicastero che determinano una poco agevole valutazione della corrispondenza tra le unità di personale e le rispettive missioni e programmi di spesa. Per quanto riguarda le eccedenze registrate sui capitoli relativi a « Fitto di locali ed oneri accessori » in termini di competenza e di residui, come già evidenziato negli scorsi esercizi, la Corte rileva che le stesse originano da una dotazione di bilancio non sufficiente e collegata anch'essa ai significativi mutamenti strutturali che hanno interessato il Ministero. Con riguardo alle giacenze presso le contabilità speciali, esse sono diminuite del 9 per cento rispetto al 2010 (per un valore assoluto di euro 509,04 milioni), a testimonianza dello sforzo dell'Amministrazione. Al riguardo, sottolinea che la Corte ricorda che al formarsi delle giacenze contribuiscono sia la lentezza con cui i fondi vengono messi a disposizione dei funzionari delegati operanti presso le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (magari in tempi non più utili per avere un adeguato impegno di spesa e poi, pagamenti), sia la stessa normativa in materia di contabilità speciali, che deroga ai principi ordinari, fra cui quello di annualità. La missione n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 16, assorbe il 91 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero (euro 1.642 milioni), mentre il 6 per cento è destinato alla missione n. 17 « Ricerca e innovazione », per la parte di pertinenza del Ministero per i beni e le attività culturali (102 milioni). Con riferimento al programma « Sostegno all'editoria », iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si considerano specificamente i seguenti capitoli: n. 1501, che reca le somme, anche pregresse, da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni per rimborsi delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici; n. 2183, relativo al Fondo

interventi per l'editoria; n. 7442, Fondo per gli investimenti del dipartimento dell'editoria. La somma degli stanziamenti iniziali dei predetti capitoli riportati nella legge di bilancio per il 2011 era pari, sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 327,6 milioni. Nel corso dell'anno si è avuta un variazione degli stanziamenti in diminuzione di euro 13,4 milioni in conto competenza e di euro 3,4 milioni in conto cassa. Le previsioni definitive per il complesso dei capitoli indicati risultano quindi pari a euro 314,2 milioni per stanziamenti di competenza ed euro 324,2 milioni per le autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda, infine, il programma « Attività ricreative e sport », anch'esso iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che il totale degli stanziamenti iniziali nel 2011 corrisponde a euro 651,5 milioni, sia in conto competenza che in conto cassa. Nel corso dell'anno sono intervenute variazioni in aumento complessivamente pari a euro 8,9 milioni in conto competenza ed euro 49,8 milioni in conto cassa, da cui derivano previsioni definitive pari a euro 660,5 milioni per gli stanziamenti di competenza ed euro 718 milioni per le autorizzazioni di cassa.

Si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento nel seguito dell'esame.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento, illustra quindi lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) per l'esercizio 2012, approvato con legge 12 novembre 2011, n. 184, recante previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 52.187,4 milioni di euro (di cui, 50.032,9 di parte corrente, 2.104,7 in conto capitale e 49,8 per il rimborso di passività finanziarie) e in conto cassa per complessivi 52.625,7 milioni di euro (di cui 50.284,6 di parte corrente, 2.286,3 in conto capitale e 54,8 per il rimborso di passività finanziarie), suddivisi tra le seguenti voci, che illustra:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Istruzione scolastica	40.955,0	40.955,0
Istruzione universitaria	8.194,8	8.449,8
Ricerca e innovazione	1.995,2	2.178,5
L'Italia in Europa e nel mondo	132,6	132,6
Servizi istituzionali e generali delle P.A.	64,5	64,5
Fondi da ripartire	845,4	845,4
TOTALE	52.187,4	52.625,7

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2012, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 2.842,1 milioni di euro (di cui 861,3 milioni per la parte corrente, 1.975,8 milioni in conto capitale e 5,0 milioni per rimborso passività finanziarie). Rinviano alla disciplina normativa richiamata nella documentazione predisposta dagli uffici, segnala che le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2012, in forza di atti amministrativi. Osserva, in particolare, che si è registrato un aumento delle dotazioni di competenza, pari a 724,4 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 785,9 milioni di euro. Per le variazioni, riferite alle sole dotazioni di cassa riguardano, in particolare, si tratta delle integrazioni dei capitoli deficitari, con storno dal Fondo di riserva e il riparto del fondo 5 per mille. Le modifiche che hanno interessato contemporaneamente dotazioni di competenza e di cassa sono dipese dalla riassegnazione di entrate relative al cedolino unico, dal riparto del fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dall'attuazione di accordi internazionali di cooperazione culturale. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, le quali comportano – all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo – un aumento di 48,1 milioni di euro delle previsioni di competenza (di cui, 3,9 per

spese di parte corrente e 44,3 per spese in conto capitale) e di 530,3 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa (di cui 257,5 per spese di parte corrente, 259,0 per spese in conto capitale e 13,8 per rimborso di passività finanziarie). Aggiunge che, per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un aumento pari a 268,9 milioni di euro (di cui + 575,1 di parte corrente, – 402,1 in conto capitale e + 95,8 per rimborso di passività finanziarie). Le variazioni ai residui derivano dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2011. Le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. In particolare, il provvedimento in esame evidenzia che le principali variazioni proposte riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e inderogabile. Le variazioni proposte con il disegno di legge in esame, articolate per Missioni, ed espresse in milioni di euro, possono ripartite secondo lo schema di seguito riportato che illustra:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Istruzione scolastica	+245,1	+317,8
Istruzione universitaria	-2,4	+143,1
Ricerca e innovazione	+2,1	+248,5
L'Italia in Europa e nel mondo	-0,2	+2,8
Servizi istituzionali e generali delle P.A.	+0,1	+8,0
Fondi da ripartire	-196,5	-189,9
TOTALE	+48,1	+530,3



Ritiene, altresì, utile evidenziare che nello stato di previsione per il 2012 al capitolo 1298 erano stati assegnati solo 578.000 milioni invece dei 960 previsti in attuazione dell'articolo 64 della legge 133 del 2008. Nella presente proposta di Assestamento la cifra passa a 379.800.000 con una riduzione di 198.200.000. Per

effetto delle variazioni già intervenute e di quelle proposte con il provvedimento in esame, rileva che le previsioni iniziali di bilancio per l'esercizio 2012 – articolate per Missioni ed espresse in milioni di euro – vengono, quindi, assestate secondo lo schema seguente di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Istruzione scolastica	41.916,2	41.994,8
Istruzione universitaria	8.200,7	8.601,2
Ricerca e innovazione	1.997,3	2.482,7
L'Italia in Europa e nel mondo	132,4	135,5
Servizi istituzionali e generali delle P.A.	64,9	72,8
Fondi da ripartire	648,4	655,0
TOTALE	52.959,9	53.941,9

Osserva, in particolare, che dalla tabella 7 del bilancio stato (legge n. 184 del 2011) risultano per la istruzione non statale, in calo rispetto agli anni precedenti, le seguenti cifre: Anno 2012 : 511,1 milioni; Anno 2013 : 278,9 milioni; Anno 2014 : 278,9 milioni. Sottolinea, quindi, che l'Assestamento 2012 conferma lo stanziamento di 511.196.191 previsto dalla legge di stabilità 2012 nel relativo Programma ai capitoli 1299 e 1477. Rileva che rimane, nella prossima legge di stabilità per il 2013, la inderogabile necessità di adeguare, con una cifra quantitativamente corretta ed in linea con i finanziamenti degli anni precedenti, lo stanziamento in bilancio di previsione. Osserva come sia di questi giorni la notizia che i 103 milioni per la gratuità dei libri di testo risultano inseriti in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 1° marzo 2012, di prossima emanazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ritiene si tratti di una buona notizia, unitamente a quella che con il decreto n. 95 del 2012 vede assegnare a tale finalità la medesima somma anche per il 2013. Rileva che, fra le spese trasferite ai Comuni nel Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 cap. 3044) non risulta rifinanziata, neppure rispetto al livello minimo che aveva raggiunto nel 2011, la voce sul diritto allo studio riguardante le borse di

studio attivate con le misure di cui alla legge 62 del 2000. Si trattava di risorse messe a disposizione di tutto il sistema scolastico da erogarsi con riferimento al reddito. Nel 2008 lo stanziamento era stato di 119,7 milioni, nel 2011 di 31,1, nel 2012 si trattava di soli 32,064 che con l'Assestamento 2012 sono stati ridotti a 25,4 milioni. Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per il confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2012 con riferimento ai singoli programmi. Al riguardo, evidenzia che le principali variazioni in conto competenza e in conto cassa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio riguardano la Missione Istruzione scolastica per la quale, in particolare, si registra un incremento relativamente ai programmi: 1.2 Istruzione prescolastica (rispettivamente, + euro 552,1 milioni e + euro 553,8 milioni); 1.4 Istruzione secondaria di I grado (+ euro 224,6 milioni e + euro 228,8 milioni); 1.5 Istruzione secondaria di II grado (+ euro 411,3 milioni e + euro 431,5 milioni). Si registra, invece, una diminuzione relativamente al programma 1.3 Istruzione primaria (rispettivamente, - euro 227,5 milioni e - euro 207,1 milioni). Ancor più in particolare, si evidenzia che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il pagamento del personale incaricato di supplenze brevi e

per la mensa scolastica non registrano, in conto competenza, variazioni e risultano, complessivamente pari a euro 689,2 milioni e a euro 836,9 milioni. In conto cassa, invece, le previsioni assestate dei suddetti Fondi registrano, rispettivamente, un incremento di euro 44,0 milioni e di euro 0,05 milioni. Con riguardo al Fondo relativo alle competenze fisse e accessorie del personale scolastico, al netto dell'IRAP, si evidenzia che il medesimo passa da euro 36.289,9 milioni a euro 37.074,6 milioni, sia in conto competenza che in conto cassa.

Per quanto concerne la Missione Istruzione universitaria, rileva che si registra, in particolare, un incremento, sia in conto competenza che in conto cassa, relativamente al programma 2.1 Diritto allo studio (rispettivamente, + euro 34,5 milioni e + euro 35,4 milioni). Per quanto concerne, invece, il programma 2.3 Sistema universitario e formazione post universitaria, si registra una diminuzione in conto competenza (- euro 36,5 milioni) e un aumento in conto cassa (+ euro 108,0 milioni). Ancor più in particolare, si evidenzia una diminuzione in conto competenza per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che passa da euro 7.083,9 milioni a euro 6.998,6 milioni (- euro 85,4 milioni). La nota relativa al capitolo evidenzia che la variazione in diminuzione compensa, tra l'altro: per euro 2,1 milioni la variazione in aumento – proposta per una più corretta imputazione della spesa – del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo 7236, nell'ambito della missione Ricerca e innovazione, che passa, dunque, da euro 1.824,0 milioni a euro 1.826,1 milioni); per euro 67,0 milioni la corrispondente variazione in aumento su più capitoli relativi al

programma « Diritto allo studio », necessaria per una migliore imputazione della spesa; per euro 16,4 milioni la corrispondente variazione in aumento proposta sul cap. 1677, di nuova istituzione, in attuazione del decreto legislativo n. 142 del 2011 che ha delegato alla provincia autonoma di Trento alcune funzioni in materia universitaria. In conto cassa, invece, il FFO registra un incremento di euro 19,2 milioni, passando da euro 7.083,9 milioni a euro 7.103,1 milioni. Segnala, invece, che le risorse destinate al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione, Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, non registrano variazioni e sono pari in conto competenza a euro 83,8 milioni e in conto cassa a euro 170,7 milioni. Una diminuzione sensibile (-euro 197,0 milioni in conto competenza, - euro 190,4 milioni in conto cassa) si registra invece anche per la Missione Fondi da ripartire, nel cui ambito è inserito, tra gli altri, il Fondo per l'offerta formativa ed interventi perequativi (capitolo 1270, L. 440 del 1997) che, tuttavia, non registra variazioni (euro 89,6 milioni sia in competenza che in cassa). Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2012 reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 1.687,4 milioni di euro (di cui 1.371,4 di parte corrente, 306,3 di parte capitale e 9,7 di rimborso passività finanziarie) e in conto cassa per complessivi 1.719,6 milioni di euro (di cui 1.372,8 di parte corrente, 328,9 di parte capitale e 17,9 di rimborso passività finanziarie), suddivisi tra le missioni, con dati espressi in milioni di euro, secondo lo schema seguente di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.473,9	1.493,9
Ricerca e innovazione	63,8	
Servizi istituzionali e generali delle P.A.	44,4	
Fondi da ripartire	105,3	105,3
TOTALE	1.687,4	1.719,6

Osserva che la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2012, quale risultante nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, è pari a 110,3 milioni di euro (di cui 52,2 milioni per la parte corrente, 49,9 milioni in conto capitale e 8,2 milioni per rimborso passività finanziarie). Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2012 hanno comportato, complessivamente, un incremento delle dotazioni di competenza pari a 12,4 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa pari a 100,1 milioni di euro. In particolare, le variazioni alle dotazioni di competenza sono dipese dal prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti; dal prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e dall'applicazione della legge n. 205 del 2011, di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia culturale fra Italia e Kuwait. Oltre che dalle ragioni appena indicate, le variazioni alle dotazioni di cassa discendono dall'integrazione dei capitoli deficitari, con storno dell'apposito Fondo di riserva A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il provvedimento in esame, le quali, all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo, comportano un aumento di 2,0 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 40,6 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, rileva che le variazioni proposte comportano un incremento pari a 206,9 milioni di euro.

Le motivazioni delle variazioni proposte sono pressoché identiche a quelle indicate per il MIUR, alle quali rinvia. Sono state operate in particolare variazioni compensative tra autorizzazioni legislative di spesa iscritte in *Programmi* diversi di una stessa *Missione*, ovvero nell'ambito di un medesimo Programma. In particolare, nell'ambito della Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, con riferimento al Programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, è stata ridotta di euro 0,2 milioni l'autorizzazione di spesa per i Comitati e le edizioni nazionali e corrispondentemente incrementata quella relativa ai contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. Evidenzia che un'ulteriore variazione ha riguardato l'incremento di euro 1 milioni dell'autorizzazione di spesa relativa alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale), con corrispondente riduzione delle somme destinate a interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici (Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale). Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, articolate per Missioni ed espresse in milioni di euro, possono quindi essere raggruppate, secondo lo schema che di seguito illustra:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	+4,0	+37,8
Ricerca e innovazione	+1,4	+3,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	+0,3	+2,5
Fondi da ripartire	-3,7	-3,7
TOTALE	+2,0	+40,6

Per effetto delle variazioni già intervenute e di quelle proposte con il provvedimento in esame, le previsioni iniziali di bilancio per l'esercizio 2012 – espresse

in milioni di euro ed articolate per Missioni – vengono, quindi, assestate secondo lo schema seguente di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.491,0	1.618,7
Ricerca e innovazione	65,4	73,9
Servizi istituzionali e generali delle P.A.	45,7	68,0
Fondi da ripartire	99,7	99,7
TOTALE	1.701,8	1.860,2

Rinvia quindi, per il confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2012 con riferimento ai singoli programmi, alla tabella definita nella documentazione predisposta dagli uffici. Al riguardo, evidenzia che le principali variazioni in conto competenza e in conto cassa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio riguardano la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per la quale, in particolare, si registra un incremento relativamente ai programmi: 1.15 Tutela del patrimonio culturale (+ euro 7,0 milioni in competenza e + euro 21,1 milioni in conto cassa); 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (rispettivamente, + euro 6,3 milioni e + euro 37,1 milioni); 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (rispettivamente, + euro 4,3 milioni e + euro 12,7 milioni). Per il programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo si registra, invece, un decremento in conto competenza (- euro 5,3 milioni) e un incremento in conto cassa (+ euro 17,3 milioni). Per quanto concerne le altre Missioni, si registra un incremento per le Missioni Ricerca e innovazione (+ euro 1,6 milioni in conto competenza e + euro 9,9 in conto cassa) e Servizi istituzionali e generali delle P.A. (+ euro 1,3 milioni in conto competenza e + euro 11,6 in conto cassa), mentre subisce una riduzione la Missione Fondi da ripartire (- euro 5,6 milioni sia in conto competenza che in conto cassa). Con riferimento al Fondo unico dello spettacolo (FUS), evidenzia che le previsioni assestate in conto competenza non registrano variazioni rispetto alle previsioni iniziali. In conto cassa, le previsioni assestate registrano un incremento di 17,8 milioni di euro, interamente dovuto a variazioni proposte con il presente prov-

vedimento. In base alle previsioni assestate, pertanto, la consistenza del Fondo è pari a euro 411,9 milioni in conto competenza e a euro 429,8 in conto cassa. Con riferimento infine agli ulteriori stanziamenti di interesse della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, presenti in altri stati di previsione, evidenzia che il provvedimento in esame non riferisce variazioni alle previsioni iniziali. Per completezza, tuttavia, precisa che il provvedimento in esame non tiene conto delle variazioni intervenute in relazione alla ripartizione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, in riferimento al quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno.**

**C. 5270 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL) auspica che la Commissione possa proseguire l'esame del provvedimento in titolo in Comitato ristretto, al fine di accelerarne l'iter di approvazione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, propone di proseguire l'esame del provvedimento in titolo in Comitato ristretto, in modo da giungere alla definizione di un nuovo testo unificato, anche alla luce dell'esigenza di ridurre il termine della delega. Ritiene necessario infatti pervenire all'approvazione, entro la legislatura in corso, di un provvedimento organico che definisca le condizioni per il sostegno pubblico all'editoria a partire dal 2014.

Enzo CARRA (UdCpTP) condivide le esigenze formulate dall'onorevole Barbieri in ordine all'accelerazione dei tempi di approvazione del provvedimento in esame. Si dichiara quindi favorevole a proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in Comitato ristretto, anche alla luce della crisi che sta attraversando il settore dell'editoria, che necessita di risposte immediate.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in Comitato ristretto, in seno al quale auspica sia aperto un ampio confronto sui temi oggetto del provvedimento stesso. Auspica, pertanto, che siano compiutamente definite le modalità di utilizzo delle risorse attraverso criteri improntati alla trasparenza e che il Governo chiarisca come intende affrontare i nodi cruciali del sistema dell'editoria, settore caratterizzato non solo dalla mancanza di risorse, ma anche dalla carenza di una compiuta regolamentazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda con gli onorevoli Mazzuca e Levi in ordine alla necessità di una riduzione dei tempi per l'esercizio della delega da parte del Governo. Chiede, inoltre, informazioni sulla permanenza dell'interesse di procedere ad audizioni informali su tali temi, proponendo, altresì, di abbinare, ove ne sussistano le condizioni, il provvedimento n. 5116, contenente disposizioni in materia di contributi in favore dell'editoria e di pubblicazioni periodiche diffuse per via telematica, di cui è primo firmatario. Chiede al Governo, inoltre, delucidazioni sui tagli di risorse per il settore dell'editoria previsti dal provvedimento sulla revisione della spesa, in esame al Senato, con particolare riferimento al Fondo per l'emittenza ed al Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale presso la Presidenza del Consiglio.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in Comitato ristretto, auspicando che sia definita una soluzione adeguata per il settore dell'editoria, anche alla luce del fatto che il pluralismo dell'informazione costituisce un elemento fondante della democrazia.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO precisa che è in corso di pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio un decreto del Presidente del Consiglio relativo all'ultimo riparto dei fondi per il settore. Si riserva quindi di fornire ulte-

riori informazioni circa gli altri aspetti richiesti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

**Nuovo testo unificato C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in esame, C. 3461 e abbinate, la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; le Commissioni III, IX e X hanno espresso parere favorevole; la VI Commissione ha espresso nulla osta e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione. La V Commissione ha trasmesso relazione tecnica contraria al prosieguo dell'esame del nuovo testo unificato.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone, alla luce della relazione tecnica della V Commissione, contraria al prosie-

guo dell'esame del nuovo testo unificato, di eliminare dal testo del provvedimento l'articolo 5, recante la copertura finanziaria, approvando, così, un provvedimento contenente soli principi ordinamentali.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) precisa che le proposte di legge in titolo non costituiscono normativa di principio, in quanto finalizzate ad incentivare le iniziative localistiche, e necessitano, pertanto, di una copertura finanziaria.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Carlucci.

Paola GOISIS (LNP) concorda sul fatto che i provvedimenti in titolo non recano soltanto una normativa di principio, ma necessitano anche di risorse finanziarie per la relativa attuazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in Comitato ristretto. Ricorda i principi sottesi al provvedimento, che vanno salvaguardati.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, propone di riunire nuovamente il Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5312, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

premessi che:

l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società;

l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e

prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati;

l'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca;

l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;

l'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato;

l'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario prevedere in generale un cambiamento di rotta deciso e fermo da parte del Governo con la destinazione di risorse adeguate ai settori dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura, quali fattori di modernità e possibili volani per l'economia, al fine di evitare l'arretra-

mento complessivo della qualità e del ruolo della cultura e della conoscenza nel Paese;

2) risulta altresì necessario, in merito all'articolo 8, specificare il ruolo, configurazione interna e statuto della Fondazione La Grande Brera, nel senso di una sua adeguata valorizzazione, con la previsione di modalità di gestione secondo criteri di efficienza economica, chiarendo al contempo il ruolo complessivo che è chiamata a svolgere, anche in riferimento alle realtà territoriali locali che ne faranno parte, nonché ai soggetti che avranno la responsabilità di realizzarla. Sia chiarito inoltre che le modalità di conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, dell'intero patrimonio artistico di Brera, avvenga nel rispetto delle necessarie garanzie di trasparenza e di finalità pubblica;

3) si rende necessaria, inoltre, la stabilizzazione del settore dello spettacolo attraverso l'approvazione della legge quadro sullo spettacolo dal vivo e della revisione più volte annunciata dal Ministro, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2012, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, sulle Federazioni lirico-sinfoniche, i cui lavoratori sono stati messi per la prima volta in cassa integrazione, e il sostegno adeguato per le imprese dello spettacolo presenti nelle zone terremotate, particolarmente penalizzate in questa fase di ricostruzione;

4) appare necessario altresì, all'articolo 20, comma 3, lettera f), definire ulteriori previsioni a sostegno della promozione e della diffusione di iniziative di alfabetizzazione informatica, rivolte ai cittadini, nonché di formazione ed addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, al fine di dispiegare le successive potenzialità dell'agenda digitale. Inoltre occorre ampliare il campo di intervento della digitalizzazione nel campo dell'istruzione, a partire da un piano coerente di digitalizzazione delle scuole, parte non

accessoria dell'edilizia scolastica, da una relazione non episodica con l'editoria *online*, per governare la transazione di sistema, salvaguardando il diritto alla conoscenza;

5) con riguardo all'articolo 62, comma 3, è necessario chiarire il significato dell'espressione « di volta in volta »;

6) con riguardo all'articolo 63, è necessario chiarire secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione dei finanziamenti, nonché di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riguardo all'articolo 62, comma 2, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, si valuti l'opportunità di considerare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex articolo 17, co. 3, L. 400/1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi;

b) con riguardo all'articolo 64, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata;

c) all'articolo 65, si valuti l'opportunità, nella rubrica, di fare riferimento alle discipline sportive « associate » e di inserire il riferimento « Paraolimpiche » per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, indicando il soggetto fondatore, i soggetti che possono partecipare alla fondazione, i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e i titoli/certificazioni/attestazioni che la medesima fondazione potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università, con la spe-



cificazione che il limite di spesa indicato riguarda « ciascuno » degli anni 2012, 2013, e 2014;

*d)* appare infine opportuna una più approfondita riflessione sulla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67 del provvedimento, ribadendo l'importanza

della relazione fra cultura, turismo ed il sistema delle autonomie territoriali, quale strumento di crescita economica per il Paese, in considerazione della grave estromissione della cultura come funzione fondamentale nella Carta delle Autonomie normata nel provvedimento sulla revisione della spesa, all'attenzione del Senato.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5312, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

premesso che:

l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società;

l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e

prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati;

l'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca;

l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;

l'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato;

l'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario prevedere in generale un cambiamento di rotta deciso e fermo da parte del Governo con la destinazione di risorse adeguate ai settori dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura, quali fattori di modernità e possibili volani per l'economia, al fine di evitare l'arretra-

mento complessivo della qualità e del ruolo della cultura e della conoscenza nel Paese;

2) risulta altresì necessario, in merito all'articolo 8, specificare il ruolo, configurazione interna e statuto della Fondazione La Grande Brera, nel senso di una sua adeguata valorizzazione, con la previsione di modalità di gestione secondo criteri di efficienza economica, chiarendo al contempo il ruolo complessivo che è chiamata a svolgere, anche in riferimento alle realtà territoriali locali che ne faranno parte, nonché ai soggetti che avranno la responsabilità di realizzarla. Sia chiarito inoltre che le modalità di conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, dell'intero patrimonio artistico di Brera, avvenga nel rispetto delle necessarie garanzie di trasparenza e di finalità pubblica;

3) si rende necessaria, inoltre, la stabilizzazione del settore dello spettacolo attraverso l'approvazione della legge quadro sullo spettacolo dal vivo e della revisione più volte annunciata dal Ministro, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2012, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, sulle Federazioni lirico-sinfoniche, i cui lavoratori sono stati messi per la prima volta in cassa integrazione, e il sostegno adeguato per le imprese dello spettacolo presenti nelle zone terremotate, particolarmente penalizzate in questa fase di ricostruzione;

4) appare necessario altresì, all'articolo 20, comma 3, lettera f), definire ulteriori previsioni a sostegno della promozione e della diffusione di iniziative di alfabetizzazione informatica, rivolte ai cittadini, nonché di formazione ed addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, al fine di dispiegare le successive potenzialità dell'agenda digitale. Inoltre occorre ampliare il campo di intervento della digitalizzazione nel campo dell'istruzione, a partire da un piano coerente di digitalizzazione delle scuole, parte non

accessoria dell'edilizia scolastica, da una relazione non episodica con l'editoria, salvaguardando le condizioni per la ricerca e il diritto alla conoscenza, con particolare riferimento alla transizione all'*online*;

5) con riguardo all'articolo 62, comma 3, è necessario chiarire il significato dell'espressione « di volta in volta »;

6) con riguardo all'articolo 63, è necessario chiarire secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione dei finanziamenti, nonché di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012;

7) con riguardo all'articolo 64, comma 2, appare necessario prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa con la Conferenza unificata;

8) all'articolo 65, nella rubrica, si faccia riferimento alle discipline sportive « associate » e di inserire il riferimento « Paraolimpiche » per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, indicando il soggetto fondatore, i soggetti che possono partecipare alla fondazione, i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e i titoli/certificazioni/attestazioni che la medesima fondazione potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università, con la specificazione che il limite di spesa indicato riguarda « ciascuno » degli anni 2012, 2013, e 2014;

9) appare inoltre necessaria una più approfondita riflessione sulla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67 del provvedimento, ribadendo l'importanza della relazione fra cultura, turismo ed il sistema delle autonomie territoriali, quale strumento di crescita economica per il Paese, in considerazione della grave estromissione della cultura come funzione fondamentale nella Carta delle Autonomie normata nel provvedimento sulla revisione della spesa, all'attenzione del Senato.

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 62, comma 2, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, si valuti l'opportunità di considerare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex articolo 17, co. 3, L. 400/1988, definisce

i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi;

b) si valuti infine l'opportunità di estendere l'applicazione degli articoli 60 e 24 del provvedimento in esame anche al settore delle scienze umane.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti .....	101
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) .....	111

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	102
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	118
AVVERTENZA .....	110

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 17 luglio 2012.*

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.  
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto-Api (Alleanza per l'Italia), è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe VATINNO.

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.**

**C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271.

Roberto TORTOLI (Pdl), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*), proponendo che la Commissione lo adotti come testo base.

Alessandro BRATTI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, esprime un giudizio convintamente positivo sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, frutto di approfondito lavoro svolto in seno al Comitato e di un'ampia consultazione con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale. Sottolinea, quindi, i punti qualificanti del testo unificato, soffermandosi in particolare sulle norme che danno vita, finalmente, ad un vero e proprio sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, su quelle che introducono i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), nonché su quelle che fanno chiarezza sul finanzia-

mento pubblico del nuovo sistema agenziale e sui giusti limiti ai contributi provenienti dai soggetti privati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente .

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare per martedì 24 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Tino IANNUZZI (PD) evidenzia le criticità delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, che innalzano al 50 per cento, fino al 30 giugno 2013, la soglia delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (ex 36 per cento) e abbassano allo stesso livello, prorogandone l'efficacia solo fino al 30 giugno 2013, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex 55 per cento).

Al riguardo, infatti, esprime apprezzamento per il citato innalzamento al 50 per cento delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con contestuale aumento del tetto massimo di spesa, dal momento che si tratta di uno strumento anticiclico molto efficace, che va incontro alle esigenze ed alle richieste di tutti gli operatori del settore. Ritiene però insufficiente che il Governo non abbia stabilizzato a livello del 55 per cento la misura delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e che non abbia previsto un'ulteriore, autonoma e incisiva misura agevolativa a favore degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) segnala all'attenzione di tutti i colleghi della Commissione che i deputati di Alleanza per l'Italia hanno presentato specifici emendamenti presso le Commissioni di merito proprio allo scopo di differenziare il livello delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie da quello delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici che andrebbe invece stabilizzato trattandosi di una misura importante anche sotto il profilo dello sviluppo delle politiche ambientali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinata, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in IX Commissione durante l'esame in sede referente.

Il testo reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, in particolare prevedendo che tale delega debba essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai principi generali del riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e della revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori. Inoltre i decreti legislativi sono adottati nell'osservanza di diversi principi e criteri direttivi indicati dalla legge medesima, tra i quali figurano: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le altre disposizioni nazionali e europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'appa-

rato sanzionatorio secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché l'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione; la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza; la revisione, il coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; la disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; la previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il provvedimento in esame prevede poi l'emanazione di regolamenti di delegificazione — nel rispetto dei criteri generali della materia individuati negli stessi principi e criteri direttivi sopra richiamati — per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a specifiche materie tecniche previste dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione alle competenze della Commissione, preannuncia la pre-

sentazione di una proposta di parere favorevole, ferma restando la disponibilità a prendere nella dovuta considerazione i rilievi critici che dovessero emergere dal dibattito.

Carmen MOTTA (PD) segnala al relatore l'opportunità di fare riferimento nel parere della Commissione ad alcuni temi, tradizionalmente affrontati dalla VIII Commissione, quali quello del sostegno della mobilità sostenibile, della sicurezza dei cosiddetti utenti deboli (pedoni e ciclisti), di una piena attuazione in ambito nazionale del IV Programma di azione europeo per la sicurezza stradale e, ultimo ma non per importanza, della copertura assicurativa degli infortuni *in itinere* dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea la particolare importanza dell'ultimo punto segnalato dalla collega Motta, vale a dire quello della necessità del riconoscimento della copertura assicurativa degli infortuni *in itinere* dei lavoratori che utilizzano la bicicletta, che, a suo avviso, rappresenta una misura di giustizia rispetto all'uso di altri mezzi di trasporto e, al tempo stesso, una misura che contribuisce concretamente, soprattutto nelle grandi aree urbane, al perseguimento dell'obiettivo della lotta all'inquinamento atmosferico, attraverso la riduzione del parco dei veicoli a motore in circolazione e, quindi, delle emissioni inquinanti.

Alessandro BRATTI (PD) esprime piena condivisione per quanto detto dai colleghi Motta e Realacci sull'importanza di una completa equiparazione, sotto il profilo assicurativo, dei lavoratori che usano la bicicletta per recarsi al lavoro rispetto a quelli che usano altri mezzi di trasporto.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, segnala l'esigenza di approfondire la valutazione sulla proposta di una copertura assicurativa degli



infortuni *in itinere* dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto, tenendo anche conto degli effetti finanziari che, in un momento particolarmente difficile, tale proposta avrebbe, inevitabilmente, sui bilanci delle aziende o sulla fiscalità generale.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, ritiene che le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti siano senz'altro meritevoli di essere attentamente valutate ed approfondite anche ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame, ferma restando, a suo avviso, l'opportunità che la Commissione concentri il parere sui profili di propria competenza, evitando di invadere il campo di attività delle Commissioni di merito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, adottato dalla XI Commissione in sede referente.

Preliminarmente, osserva che si tratta di un provvedimento diretto ad assicurare il rafforzamento degli enti previdenziali dei professionisti, dei margini di efficienza e di trasparenza delle loro gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.

Osserva, inoltre, che la materia generale sulla quale interviene il provvedimento in esame, vale a dire quella previdenziale, è di esclusivo interesse della XI Commissione. Ciò nondimeno, sul provve-

dimento è chiamata ad esprimersi in sede consultiva anche la VIII Commissione, dal momento che esso si riferisce, fra gli altri, ad ordini e colleghi professionali, quali quelli degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, che rientrano nella competenza della VIII Commissione in ragione della specifica disciplina dell'attività professionale considerata.

Ancora sul piano generale, fa presente che le casse previdenziali dei citati ordini e colleghi professionali non presentano ad oggi, diversamente da altri casi, problemi immediati di sostenibilità dei sistemi previdenziali, ma anch'essi devono affrontare i temi dell'equilibrio fra contributi e prestazioni e, dunque, del rapporto fra professionisti in attività e professionisti in pensione; del contenimento dei costi degli organismi di gestione; di una urgente diversificazione del rischio per quanto riguarda gli investimenti e dell'adeguamento delle prestazioni legate al tasso di sostituzione e dunque al rapporto fra reddito e pensione. Si tratta di problemi complessi, comuni a tutte le cosiddette « casse previdenziali privatizzate », ma urgenti da affrontare con equilibrio e con scelte che garantiscano equità e sostenibilità dei sistemi previdenziali di tali organismi.

Quanto allo specifico contenuto del testo all'esame della Commissione, fa presente che l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali in questione. In particolare, nel confermare sostanzialmente la vigente disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, il provvedimento precisa che a tali enti previdenziali non sono immediatamente indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei

rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella

ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente dalle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali « similari » di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possi-

bilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13, che detta disposizioni finali, interviene, poi, sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP). Al riguardo, fa tuttavia presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha soppresso la COVIP, trasferendo al nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP) tutte le funzioni e le competenze finora svolte dalla citata Commissione.

L'articolo 14 delega, infine, il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di parere favorevole sul provvedimento in esame, nel quale trovi posto, quantomeno, un'osservazione riferita al contenuto dell'articolo 4, comma 5,

del testo in esame, con la quale, da un lato, si ribadisce l'importanza della norma che limita solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, l'utilizzo dei patrimoni delle casse previdenziali in questione ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario e, dall'altro, si indichi l'opportunità, allo scopo di non intaccare il valore del patrimonio, di circoscriverne l'utilizzazione non al valore del capitale, ma unicamente al valore del suo rendimento reale e non nominale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

**Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione, per quanto di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4149 – a cui è stata abbinata, nel corso dell'esame, la proposta C. 4843 – come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento si pone in linea con le azioni di contenimento della spesa della pubblica amministrazione intraprese dagli ultimi Governi, inserendosi in un preciso quadro normativo, rappresentato da talune importanti disposizioni di legge introdotte di recente, tra cui occorre evidenziare l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) e l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Secondo tali disposizioni legislative, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere una serie di comunicazioni

all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni; la violazione dei predetti obblighi di comunicazione, inoltre, è causa di responsabilità amministrativa.

Il provvedimento in esame, composto da quattro articoli, intende porre rimedio a talune criticità emerse in sede di applicazione delle richiamate norme legislative, introducendo – peraltro dando seguito alle conclusioni emerse da una indagine conoscitiva svolta dalla stessa VI Commissione sull'argomento – misure volte alla riduzione ed ottimizzazione degli spazi, anche mediante la definizione di *standard* tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l'attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'individuazione di un *facility manager* per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Ricorda che tale norma ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

In virtù delle novelle al citato comma 222, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del

territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ai fini della predisposizione delle predette comunicazioni, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti. In tale ambito, la concessione del nulla osta da parte dell'Agenzia del demanio alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, viene subordinata all'effettiva comunicazione e trasmissione dei predetti dati, in mancanza dei quali, l'Agenzia del demanio procede comunque all'elaborazione del piano di razionalizzazione, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio.

Alle amministrazioni dello Stato è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi realizzati, da utilizzare per interventi di manutenzione, ristrutturazione e di ottimizzazione degli spazi.

Viene quindi introdotto (nuovo comma 222-*bis*) un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, cui le amministrazioni possono derogare – previa comunicazione all'Agenzia del demanio – solo in presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari.

Con l'inserimento di un nuovo comma 222-*ter*, si attribuisce poi all'Agenzia del demanio il compito di verificare l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di

piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di riduzione degli assetti organizzativi della PA. Ai sensi del nuovo comma 222-*quater*, le norme descritte costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

L'articolo 2, al fine di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, prevede che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale.

In materia di gestione e manutenzione degli immobili pubblici, l'articolo 3, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 12 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, stabilisce che le pubbliche amministrazioni individuino al proprio interno uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*).

Ai sensi dell'articolo 4, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Prima di concludere, fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review 2*) reca disposizioni di modifica del richiamato comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 che presentano un contenuto analogo a quello recato da talune disposizioni del provvedimento in esame.

In conclusione, non rilevando profili critici in relazione alle competenze della VIII Commissione, considerato che il provvedimento mira a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche attraverso la razionalizzazione degli spazi pubblici, destinata, nel tempo, a contri-

buire all'obiettivo strategico di minor consumo del territorio, e quindi, di tutela dell'ambiente, propone di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.**

**COM(2011)777 def.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in esame, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, raccomanda l'approvazione della proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata nella seduta del 12 luglio 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-

rere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2011, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.*

*Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.*

## ALLEGATO 1

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.  
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica la presente legge istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato Ispra e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « Agenzie ».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Sistema nazionale: è l'insieme composto dall'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale, già istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, già istituite in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed è inteso come rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), di cui al successivo articolo 7, nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali vigenti in materia;

b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;

c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche dovute alle attività antropiche degli impatti sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali;

d) impatti: effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali;

e) livello essenziale di prestazione: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, di cui i lepta, di cui al successivo articolo 7, costituiscono l'applicazione in materia ambientale.

## ART. 3.

*(Funzioni del Sistema nazionale).*

1. Nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi avvalendosi di reti osservative e strumenti modellistici;

b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo ed ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali e trasmissione sistematica ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali, nonché diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Gli elementi conoscitivi in questione costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione;

d) supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, formulazione di

pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

e) supporto tecnico alle amministrazioni ed agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

f) collaborazione con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

g) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

## ART. 4.

*(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).*

1. Ispra è persona giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell'ambiente).



2. Ispra, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Conseguentemente, verranno altresì revisionati e adeguati dal Ministero dell'ambiente i relativi regolamenti di funzionamento e organizzazione.

3. Ispra, in base alla propria legge istitutiva, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale ai sensi della presente legge.

4. Ispra emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, Ispra opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie.

6. In coerenza con la durata degli organi degli enti di ricerca, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

#### ART. 5.

*(Funzioni di indirizzo e coordinamento di Ispra).*

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico di Ispra sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico,

le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono:

a) le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire la omogenea attività del Sistema nazionale;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che Ispra è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie, sul territorio di competenza delle Agenzie;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

## ART. 6.

*(Agenzie per la protezione dell'ambiente).*

1. Le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con apposite leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei lepta e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui al successivo articolo 8.

3. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei lepta nei rispettivi territori di competenza.

4. Le Agenzie possono svolgere livelli di attività istituzionali obbligatorie superiori rispetto alla pianificazione periodica ed altresì attività istituzionali non obbligatorie, ai sensi del successivo articolo 7, espressamente previste da fonti normative nazionali o regionali, sulla base degli specifici finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei lepta.

5. Le Agenzie possono svolgere altresì attività aggiuntive, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o accordi, applicando tariffari predefiniti a livello statale, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei lepta.

6. Le attività di cui al comma precedente devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo, in particolare sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apportano alle leggi

istitutive delle rispettive Agenzie le necessarie modifiche per assicurare il rispetto della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

## ART. 7

*(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).*

1. I livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta), rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività, di cui all'articolo 3 della presente legge, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai Livelli essenziali di tutela sanitaria.

2. Le norme che stabiliscono i lepta, oltre a dettare un generale obbligo di prestazione, fissano gli standard funzionali ed operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni, rinviando alla successiva approvazione del Catalogo dei servizi la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione.

3. I lepta sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale di Ispra, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

4. Con procedimento analogo a quello del comma precedente si procederà al periodico aggiornamento dei lepta, sulla base delle procedure di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere nella pianificazione delle proprie attività lo svolgimento dei lepta, che individuano le attività istituzionali obbligatorie del Sistema medesimo.

## ART. 8.

*(Programmazione delle attività).*

1. Ispra, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei lepta sull'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie.

3. Il presidente di Ispra, acquisito il parere del Consiglio del Sistema nazionale, di cui al successivo articolo 11, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

## ART. 9.

*(Sistema informativo nazionale ambientale).*

1. Ispra provvede alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA) in una logica di rete distribuita, i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR).

2. I PFR, cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), sono attribuiti alle Agenzie territorialmente competenti.

3. SINA e PFR costituiscono la rete informativa nazionale ambientale SINANET.

4. Nella gestione integrata del sistema informativo Ispra, in raccordo con le Agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali, con le Regioni e

con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmettere tali dati alla rete SINANET secondo le modalità definite in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 10.

*(Rete laboratoristica nazionale).*

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete laboratoristica nazionale sono tenuti ad applicare i metodi elaborati ed approvati dal Sistema nazionale, come metodi ufficiali di riferimento.

## ART. 11.

*(Consiglio del Sistema nazionale).*

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente di Ispra e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, dal direttore generale di Ispra.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui al precedente articolo 8, comma 1.

3. Il consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e Province autonome l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

4. Il consiglio del Sistema nazionale esprime al Ministero dell'ambiente il proprio parere sugli atti e sui provvedimenti d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale.

5. Il consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento di funzionamento.

#### ART. 12.

*(Disposizioni sul personale ispettivo).*

1. Ispra, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

2. Tale regolamento viene emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e le province autonome entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In esecuzione del regolamento di cui al precedente comma 1, il presidente di Ispra e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

4. Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni

e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse e alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

5. Il presidente di Ispra e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

#### ART. 13.

*(Modalità di finanziamento).*

1. Il finanziamento delle funzioni di Ispra previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

2. Le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale.

3. Le Regioni annualmente dispongono la destinazione di una quota, non inferiore all'1 per cento, del proprio fondo sanitario alle Agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai lepta da garantire nell'anno di riferimento.

4. Le attività istituzionali non obbligatorie rispetto ai Lepta sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente in favore di Ispra e da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive Agenzie.

5. In attuazione del principio di derivazione comunitaria « chi inquina paga » le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi agli impianti IPPC, agli impianti ed opere soggette a valutazione di impatto ambientale, agli impianti a rischio di incidente rilevante nonché alle convalide delle indagini analitiche pro-

dotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente.

6. Nelle more dell'approvazione dei tariffari nazionali continueranno ad applicarsi i tariffari delle Agenzie, approvati dalle rispettive Regioni.

ART. 14.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Restano attribuite, se più favorevoli, ad Ispra e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve, sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra, le vigenti disposizioni regionali/delle Province autonome.

ART. 15.

*(Abrogazioni di norme).*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intende abrogata la legge 21 gennaio 1994 n. 61, esclusivamente per le parti non coerenti e/o in conflitto con la presente legge.

## ALLEGATO 2

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2012 e il Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno;

rilevato che:

*a)* merita pieno apprezzamento l'impegno profuso dalle istituzioni europee per affrontare in una logica organica le diverse problematiche connesse alle esigenze della salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente che implica l'adozione di politiche coerenti in tema di innovazione, di riconversione dei sistemi produttivi, specialmente quelli industriali, di ridefinizione delle misure di sostegno in campo agricolo, di politiche di trasporti e della mobilità, di interventi per l'uso efficiente delle risorse e per la gestione dei rifiuti;

*b)* la coerenza e l'attenzione manifestati ha consentito all'Unione europea di collocarsi, anche nelle sedi negoziali internazionali, in una posizione di avanguardia, in particolare nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici;

*c)* nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici, non deve prescindere mai da una seria valutazione della sostenibilità della stessa, dal punto di vista economico-finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* prosegua il Governo, con decisione, l'azione tesa a rafforzare le politiche dell'Unione europea a sostegno della crescita, a partire dall'introduzione dei cosiddetti *project bond* per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee;

*b)* mantenga il Governo l'impegno preannunciato a favore delle misure di promozione della cosiddetta *green economy*, riconoscendo sul piano politico il suo grande potenziale di crescita e di sviluppo, e sostenendo coerentemente in sede europea le iniziative normative legate al riconoscimento dell'eco-innovazione come strumento essenziale del futuro delle politiche europee, con particolare riferimento all'uso efficiente delle risorse, all'innovazione e alla riconversione dei sistemi produttivi, al potenziamento dell'intermodalità fra i diversi sistemi di trasporto – con particolare attenzione allo sviluppo della mobilità eco-sostenibile e al rafforzamento del trasporto ferroviario e marittimo –, nonché all'elaborazione di una fiscalità ecologica volta, prioritariamente, al rafforzamento degli incentivi già a disposizione dei cittadini e delle imprese, a partire dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, e alla predisposizione di un pacchetto organico di agevolazioni per le imprese che

applicheranno nuove forme di innovazione «verde», con particolare attenzione alla messa a disposizione di più adeguati strumenti e servizi a sostegno delle PMI;

c) sostenga il Governo gli esiti delle Conferenze di Durban e di Copenaghen, nel quadro di una rinnovata volontà di proseguire nell'attuazione del Protocollo di Kyoto dopo il 2012 e di addivenire ad un quadro giuridicamente vincolante che riguardi, in ambito internazionale, tutti i principali Paesi emettitori di CO<sub>2</sub>;

d) sostenga il Governo tutte le iniziative utili al reperimento delle risorse indispensabili per il rafforzamento delle politiche ambientali, a partire da quelle necessarie per la realizzazione degli indispensabili interventi di bonifica dei siti inquinati e di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e dal rischio sismico;

e) operi il Governo affinché abbiano successo, anche al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea con l'approvazione del cosiddetto pacchetto «20-20-20», tutte le iniziative finalizzate al sostegno della filiera industriale legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla promozione di programmi edilizi che incentivano l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (c.d. bioedilizia) e al rafforzamento e ampliamento degli strumenti a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

f) operi il Governo affinché la preannunciata intenzione di chiedere, in ragione delle singole realtà nazionali, l'introduzione di elementi di flessibilità nella proposta di direttiva in materia di efficienza energetica annunciata dalla Commissione europea per l'anno in corso, non pregiudichi il conseguimento del giusto obiettivo di fissare un'ambiziosa «tabella di mar-

cia» per la progressiva riconversione del patrimonio edilizio pubblico ai nuovi *standard* di efficienza energetica;

g) sostenga, infine, il Governo con coerenza l'impegno annunciato dalla Commissione europea di una revisione della normativa vigente in materia di sicurezza *off shore*, con l'obiettivo di un più alto livello di sicurezza nelle attività di prospezione, esplorazione e produzione di olio e gas *off shore*;

h) confermi il Governo l'impegno a concorrere in termini attivi alla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, tenendo nella massima considerazione gli indirizzi definiti o in corso di definizione in ambito parlamentare (lo scorso anno in sede di esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici e quest'anno in sede di esame – tuttora in corso presso la VIII Commissione – delle tre proposte di direttive europee che modificano la disciplina nel settore degli appalti pubblici ed introducono una nuova disciplina nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni), allo scopo di assicurare l'uso efficiente delle risorse a disposizione e di promuovere la trasparenza e la concorrenza dei mercati, tenendo presente le esigenze delle piccole medie imprese, e perseguendo gli obiettivi essenziali di semplificazione e certezza del quadro normativo di riferimento, nonché di promozione, anche attraverso gli appalti pubblici, degli obiettivi di tutela ambientale;

i) assicuri il Governo un impegno convinto per l'annunciata intenzione della Commissione europea di promuovere iniziative dirette a costruire una nuova politica europea delle acque, ivi compresa l'assunzione di coerenti iniziative normative per la revisione e la modernizzazione delle direttive comunitarie in materia di tutela e di corretta gestione delle risorse idriche.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Roma Metropolitane Srl sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma .....	120
Audizione di rappresentanti di Atac SpA sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma .....	120

#### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	120
7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.	
7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	120

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 luglio 2012.*

**Audizione di rappresentanti di Roma Metropolitane Srl sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

**Audizione di rappresentanti di Atac SpA sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.55.

#### RISOLUZIONI

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

#### Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla IX Commissione la risoluzione Crosio 7-00947, che verte sulla medesima materia della risoluzione 7-00936 Toto. Propone pertanto di discutere le due risoluzioni congiuntamente.

La Commissione concorda.

**7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.**

**7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Daniele TOTO (FLpTP), nell'illustrare la risoluzione a propria firma, sottolinea che l'interpretazione della disposizione di



cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, data dalla circolare del Ministero dell'interno, va contro il dettato e lo spirito della disposizione medesima, con la quale si chiede che venga rispettata la distanza di un chilometro per il posizionamento dei dispositivi di rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità. Osserva, infatti, che la circolare precisa che la disposizione riguarda il solo caso in cui non siano presenti gli agenti accertatori, cosa che, a suo giudizio, non appare motivata dall'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e anzi pregiudica il diritto degli utenti ad avere piena cognizione dei comportamenti che danno luogo all'applicazione di sanzioni, poiché afferma l'applicabilità di tale disposizione solo in alcuni casi ma non in altri.

Jonny CROSIO (LNP), confermando quanto detto dal collega Toto, ritiene necessario che venga fatta chiarezza riguardo alla questione oggetto dell'interrogazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel fare presente che l'impegno richiesto in entrambe le risoluzioni è identico, ritiene che possa essere valutata la possibilità di pervenire all'elaborazione di un testo unificato dei due atti di indirizzo in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06535 Bellanova: Monitoraggio delle gravi situazioni di disagio occupazionale esistenti nel Paese .....	122
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	124
5-06958 Bellanova: Sul fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Puglia .....	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	127
5-07289 Paladini: Procedura di esubero presso la Coni servizi Spa .....	123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	128

#### INTERROGAZIONI

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

#### La seduta comincia alle 12.05.

**5-06535 Bellanova: Monitoraggio delle gravi situazioni di disagio occupazionale esistenti nel Paese.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, segnalando con forza l'esigenza che si possa quanto prima avviare un osservatorio – o altro strumento analogo – per il monitoraggio delle situazioni di crisi occupazionale del Paese.

**5-06958 Bellanova: Sul fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Puglia.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel replicare, esprime una soddisfazione molto parziale rispetto alla risposta del rappresentante del Governo, lamentando il fatto che le conseguenze della difficile situazione economica in atto continuano a ricadere sulle spalle dei lavoratori. Per un verso, infatti, nutre una forte preoccupazione per i livelli occupazionali delle imprese della regione Puglia, che costringono, peraltro, i lavoratori a pagare la crisi a proprie spese, a fronte di uno stanziamento di risorse che giudica palesemente insufficiente a coprire tutte le procedure di integrazione salariale avviate; per altro verso, prende atto di taluni passi in avanti, positivamente compiuti dal Governo in direzione dell'amministrazione regionale e locale, auspicando una più ampia tutela

dei diritti dei dipendenti in difficoltà, per i quali il peso della crisi risulta maggiormente avvertito.

**5-07289 Paladini: Procedura di esubero presso la Coni servizi Spa.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PALADINI (IdV), nel replicare, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che in essa non si profila alcun intervento volto a tutelare i lavoratori della Coni servizi Spa – assunti, peraltro, con concorso pubblico dall'ente di riferimento – in relazione ai quali sono state avviate irragionevoli procedure di esubero, che

giudica incongrue e, per certi versi, anche illegittime. Fa notare, infatti, che la Coni servizi spa tenta di liberarsi di questi lavoratori, ponendoli a carico di altri enti sovvenzionati integralmente dallo Stato (come le federazioni sportive, presso le quali si intende trasferirli), e al contempo procede ad assunzioni per chiamata diretta, venendo meno a qualsiasi criterio di selezione meritocratica. Auspica, dunque, che il Governo vigili sul *modus operandi* dell'ente in questione, affinché sia salvaguardato il posto di lavoro di lavoratori assunti mediante legittime procedure selettive ad evidenza pubblica.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.20.**

## ALLEGATO 1

**5-06535 Bellanova: Monitoraggio delle gravi situazioni di disagio occupazionale esistenti nel Paese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bellanova, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione del Governo sul fenomeno – in crescente aumento negli ultimi anni – dei tassi di suicidio a matrice economico-occupazionale, nonché sulle iniziative volte ad incentivare la ripresa del mercato del lavoro in Italia.

Al riguardo, tengo a precisare che il Governo, fin dal suo insediamento, è impegnato nell'adozione di misure che possano arginare gli effetti negativi dell'attuale crisi economico-finanziaria.

In tal senso, ricordo che, per rispondere alle difficoltà e ai ritardi registrati nell'utilizzo dei fondi strutturali (concentrati essenzialmente nelle Regioni del Mezzogiorno) sono state adottate iniziative mirate, la più recente delle quali è contenuta nel Piano di Azione e Coesione, avviato il 15 dicembre dello scorso anno.

Tale Piano – adottato dal Governo di intesa con le Regioni del Mezzogiorno e con la Commissione Europea – persegue, infatti, lo scopo di rilanciare quei programmi di intervento che hanno accumulato pesanti ritardi nella loro attuazione, garantendo una forte concentrazione delle risorse su alcune priorità, tra le quali l'istruzione e l'occupazione.

In particolare, per quanto riguarda l'istruzione, il Piano di Azione e Coesione ha previsto nelle Regioni del cosiddetto Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia) interventi per un ammontare complessivo pari a 300 milioni di euro. Tali interventi prevedono, tra l'altro, percorsi di transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro per gli

studenti in uscita dal sistema scolastico, assicurando la valorizzazione delle eccellenze.

Il Piano prevede altresì una serie di azioni volte a promuovere nuova occupazione stabile in tutte le Regioni del Mezzogiorno mediante l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo (FSE), anche attraverso il ricorso allo strumento del credito d'imposta. Tali azioni, in particolare, sono principalmente rivolte ai lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati) e molto svantaggiati (disoccupati di più lungo periodo).

Ricordo, inoltre, che il Ministero che rappresento – nell'ambito della Programmazione FSE 2007/2013 – ha approvato, a decorrere dal 1° gennaio 2009 – un piano di intervento nazionale denominato « *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego* ».

L'intervento prevede un impegno complessivo pari a 79,6 milioni di euro, di cui 39,4 milioni di euro già stati assegnati alle Regioni e alle Province autonome. La quota restante verrà ripartita, nel corso di quest'anno, sulla base della valutazione degli interventi effettuati di ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro e delle effettive esigenze che dovranno essere rappresentate formalmente da ciascuna Regione.

All'interno di tale Piano di intervento, inoltre, sono state elaborate 19 progettazioni esecutive regionali che prevedono azioni di politica attiva nei confronti dei lavoratori svantaggiati secondo un articolato sistema incentivante.

Nell'Ambito del medesimo Piano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato la realizzazione di specifici interventi a supporto della ricollocazione di dirigenti *over 50* in stato di disoccupazione, attraverso l'attivazione di specifici contributi destinati all'inserimento lavorativo.

Da ultimo, con specifico riferimento alle iniziative intraprese per favorire l'occupazione giovanile e per potenziare il raccordo scuola-lavoro, non posso non menzionare il programma cosiddetto « *FIxO* ».

Tale programma è articolato in otto linee di intervento, di cui le prime quattro si riferiscono al disegno progettuale originario. In particolare, nell'ambito delle Azioni 1 e 2, il Programma ha supportato la realizzazione di modelli di *placement* universitario – orientati a fornire servizi ai laureati e alle imprese – e la creazione di reti per la domanda e l'offerta di lavoro. Le Azioni 3 e 4 configurano due interventi volti a realizzare un vero e proprio tessuto connettivo tra sistema della ricerca e sistema delle imprese.

Il Programma è stato successivamente oggetto di una rimodulazione con la quale sono state previste ulteriori quattro nuove linee di intervento volte a favorire l'occupazione dei laureati, dottorandi e dottori di ricerca mediante l'erogazione di servizi di orientamento e *placement* e la promozione di programmi di tirocinio e di apprendistato, in cooperazione con altri soggetti pubblici.

Il contributo complessivo assegnato per il Programma è di euro 63.500.000,00, integrato di recente, con un importo di euro 2.600.000,00 a seguito della intervenuta rimodulazione. Il progetto ha coinvolto 73 Università tra pubbliche e private collocate su tutto il territorio nazionale.

Di recente è stato inoltre approvato un nuovo progetto, denominato « *FIXO-Scuola&Università* », per la cui attuazione è stato previsto un impegno finanziario pari a euro 48.050.000,00.

Trattasi di un intervento, avente durata triennale, finalizzato a ridurre i tempi di

transizione dei giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca dal sistema formativo a quello del lavoro, attraverso la creazione e l'implementazione di servizi di orientamento e *placement* scolastici e universitari in rete con gli attori pubblico - privati del mercato del lavoro.

Nell'ambito della programmazione *FSE 2007-2013*, l'Amministrazione che rappresento ha inoltre finanziato, con il supporto tecnico di Italia Lavoro e di Isfol, diversi progetti finalizzati al monitoraggio e all'analisi del fenomeno della disoccupazione giovanile nel nostro Paese, tra i quali:

1) il progetto « *Monitoraggio dell'occupazione* », che prevede uno specifico intervento volto alla valutazione di misure per contrastare il fenomeno della cosiddetta « fuga dei cervelli »;

2) il progetto « *Monitoraggio e analisi qualitative dei modelli di organizzazione ed erogazione dei servizi per il lavoro* » e l'attività « *Analisi e approfondimenti sulla domanda e l'offerta dei servizi per il lavoro dedicati al target giovanile* » che si propongono di raccogliere e analizzare i dispositivi messi in atto dai Servizi per il lavoro locali, per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani.

3) il progetto « *Sviluppo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio* », affidato ad Italia Lavoro, che prevede interventi finalizzati a promuovere e rafforzare le prestazioni occasionali di tipo accessorio (LOA) e l'utilizzo dei *voucher*, sia in funzione di contrasto del lavoro non dichiarato, sia a favore delle persone che godono di misure di sostegno al reddito e dei giovani.

Ricordo, inoltre, che – ai sensi dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201/2011 (« *Salva Italia* ») – è stato istituito – presso il Ministero che rappresento – un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne.

Da ultimo, tengo a precisare che il Governo, per dare soluzione ad alcuni problemi sollevati dall'interrogante, ha rivolto particolare attenzione al mercato del lavoro che, com'è noto, è stato oggetto di una importante riforma, approvata con legge 28 giugno 2012, n. 92.

Tale riforma – vivamente auspicata in ambito comunitario e ampiamente discussa con le Parti Sociali – individua tra i suoi obiettivi principali quello di realizzare un'occupazione stabile e « di qualità » soprattutto per le giovani generazioni.

## ALLEGATO 2

**5-06958 Bellanova: Sul fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Puglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sul fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga per la Regione Puglia.

In primo luogo ricordo che negli anni 2009-2011 sono state assegnate alla regione Puglia risorse finanziarie pari a 249 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori del territorio regionale, da erogarsi con il sistema del cofinanziamento, in base al quale l'intera contribuzione figurativa e il 70 per cento del sostegno al reddito sono posti a carico dei fondi nazionali, mentre il 30 per cento del sostegno al reddito è posto a carico dei POR FSE regionali. A decorrere dal 1° maggio 2011 tali percentuali sono state rimodulate, rispettivamente, in 60 per cento e 40 per cento.

La quota di competenza a carico del POR FSE della Regione Puglia, secondo quanto previsto dalla tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009 in sede di conferenza Stato-Regioni, è stata quantificata in 139,8 milioni, da suddividersi in parti uguali – pari a 69,9 milioni – tra cofinanziamento del sostegno al reddito e azioni di politica attiva del lavoro in favore dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Come noto all'onorevole interrogante, con nota del 2 aprile 2012 la Regione Puglia ha chiesto l'assegnazione di ulteriori 200 milioni di euro a carico dei fondi nazionali per l'anno 2012.

Faccio presente che è in corso di perfezionamento lo schema di accordo da stipulare con la regione Puglia volto ad assegnare 140 milioni di euro a valere sui

fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.

Preciso che lo schema di accordo è stato predisposto in attuazione del punto 18 dell'intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, a norma del quale, qualora, le esigenze superino le risorse di cui alla tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009, il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari. Pertanto, in tal caso, sui fondi nazionali viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Da ultimo, faccio presente che l'assegnazione delle risorse finanziarie degli ammortizzatori sociali in deroga avviene, tenuto conto delle complessive risorse a tal fine disponibili e delle richieste delle Regioni, sulla base dei dati di monitoraggio periodico forniti dall'INPS relativi alle assegnazioni effettuate nel periodo 2009-2011 dal Ministero a ciascuna Regione, in relazione all'andamento della spesa storica mensile per gli ammortizzatori sociali in deroga nello stesso periodo di riferimento e alle eventuali risorse ancora disponibili sulle precedenti assegnazioni.

ALLEGATO 3

**5-07289 Paladini: Procedura di esubero  
presso la Coni servizi Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Paladini, concernente l'apertura di una procedura di esubero che coinvolge 141 lavoratori della Coni servizi S.p.A., società di diritto privato interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, istituita con decreto-legge n. 138 del 2002.

Sulla vicenda occupazionale della Società, che ha avuto sviluppi recentissimi, può essere utile riportare in sintesi alcuni elementi di conoscenza acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

All'atto della sua costituzione nel 2002 la Società, per effetto dell'assorbimento del personale già dipendente dell'Ente pubblico CONI, contava presso i Comitati territoriali del CONI n. 1.293 dipendenti. Alla data del 1° giugno 2012 la consistenza del personale dipendente addetto alle stesse strutture ammonta a n. 666 unità. La riduzione reale di n. 627 risorse è stata realizzata da Coni servizi S.p.A. esclusivamente su base volontaria, prevalentemente per adesione ad esodi incentivati e accoglimento di richieste di mobilità verso la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché, in minor misura, per effetto di cessazioni fisiologiche del rapporto di lavoro (pensionamenti per limiti di età – dimissioni – decessi).

Dall'atto della sua costituzione al 1° giugno 2012 la Società ha effettuato n. 222 assunzioni, il 53 per cento delle quali (n. 117 unità) si è reso necessario per supportare l'attività dei Comitati territoriali del CONI e si è sostanziato nella stabilizzazione di rapporti di lavoro precedentemente gestiti dai Comitati stessi

mediante contratti atipici, col conseguente positivo effetto in termini di sviluppo occupazionale attraverso nuovi rapporti di lavoro subordinato. La quota parte residua di assunzioni effettuate presso le strutture centrali di CONI Servizi S.p.A. è stata mirata a rimpiazzare uscite volontarie in ruoli professionali organizzativamente indispensabili e ad inserire nuove competenze professionali precedentemente non presenti all'interno della struttura.

All'atto della costituzione della Società nel 2002 il personale già dipendente ma operante presso le Federazioni per effetto di evoluzioni normative e regolamentari era pari a n. 1.322 unità. Alla data del 1° giugno 2012 il personale impiegato dalle Federazioni Sportive con rapporti di lavoro subordinato ammonta a n. 1.530 unità, che hanno la seguente composizione:

n. 854 unità assunte nel tempo direttamente dalle Federazioni. Di queste, oltre n. 350 sono assunzioni effettuate dalle Federazioni, a partire dal 2009, commutando in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato altrettanti preesistenti rapporti di lavoro atipico di varia natura. Tale dinamica di sviluppo di nuova occupazione stabile è stata resa possibile dall'attribuzione alle Federazioni Sportive Nazionali, da parte del CONI, di un dimensionamento di organico fissato sulla base dei volumi di attività sviluppati da ciascuna Federazione, e dalla corrispondente assegnazione annuale, da parte dell'Ente, di contributi specificamente dedicati a sostenere il costo del personale, nei limiti dell'organico riconosciuto;



n. 535 unità dipendenti da CONI Servizi S.p.A. ma attualmente in aspettativa in quanto hanno ritenuto di avvalersi delle previsioni dell'articolo 30 del CCNL di comparto per essere assunte direttamente dalla Federazione presso la quale già operavano;

n. 141 unità tuttora dipendenti da CONI Servizi S.p.A., che non hanno ritenuto di avvalersi dell'aspettativa presso la Società per accendere il rapporto di lavoro dipendente direttamente con la Federazione presso cui si trovano ad operare, nella quasi totalità dei casi fin dall'assunzione.

Faccio presente che la competente Direzione Generale che rappresento ha ricevuto lo scorso 26 giugno comunicazione di apertura di procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 da parte della Coni Servizi S.p.A. con la quale

l'Azienda ha dichiarato la necessità di procedere ad una riduzione collettiva di organico di 141 dipendenti.

Con successiva nota del 4 luglio, l'Azienda ha comunicato al Ministero l'avvio dell'esame congiunto in sede sindacale con le Organizzazioni sindacali interessate in data 11 luglio 2012.

Al momento, tuttavia, il Ministero non dispone di ulteriori informazioni in merito all'esito della fase sindacale della procedura di mobilità avviata.

Da ultimo, nell'informare che ad oggi non risulta pervenuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcuna istanza per l'accesso degli ammortizzatori sociali di competenza, posso fin d'ora garantire la più ampia disponibilità del Governo ad esaminare ogni possibile soluzione che, tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente, possa tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	140

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	141
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	143
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	136

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	138
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	138
Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	138

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo .....	139
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2012.

Anna Margherita MIOTTO (PD), invita il relatore a recepire, nella sua proposta di parere, alcuni rilievi. Il primo attiene, come già fatto presente nel corso della seduta precedente, al comma 5 dell'articolo 31 il quale consente che l'erogazione

dei 70 milioni di euro per l'anno 2012, già previsti dalla legge di stabilità 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università e regione, comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. A suo avviso, andrebbe ripristinata la normativa previgente, che contemplava il predetto protocollo d'intesa tra università e regione.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 58 rileva poi che il decreto di cui al comma 2 dovrebbe essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, oltre che del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, essendo la competenza di quest'ultimo — già prevista nel testo — meno rilevante rispetto a quella del Ministro del lavoro, in quanto la disposizione ha per oggetto la distribuzione delle derrate alimentari in favore degli indigenti che vivono in Italia.

Rileva altresì l'opportunità di prevedere, sempre all'articolo 58 del decreto-legge, che sia consultata l'ANCI in merito alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli e di prevedere che le erogazioni effettuate in attuazione del programma annuale di distribuzione di cui al comma 2 vengano comunicate ai comuni ove hanno sede le organizzazioni caritatevoli beneficiarie.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ritiene che i suggerimenti proposti dall'onorevole Miotto possano essere accolti.

Alla luce dei questi ultimi, nonché della relazione svolta, formula una proposta di parere, favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.**

**Atto n. 489.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, l'11 luglio 2012.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica alla Commissione che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 20 del decreto-legge sulla *spending review*, in corso di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo non sarà rinnovato oltre la scadenza del 2 agosto prossimo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), prendendo atto dell'importante comunicazione resa dal sottosegretario Guerra, rileva tuttavia la necessità di procedere con l'espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale in esame, dal momento che il decreto-legge non è stato ancora convertito e, dunque, vi è ancora spazio per apportarvi delle modifiche nonché per ripensamenti da parte dello stesso Governo.

Fatta questa premessa, elenca una serie di punti che, a suo avviso, dovrebbero essere inseriti sotto forma di osservazioni nel parere che la Commissione si appresta

a deliberare, al fine di contribuire al miglioramento del testo del provvedimento in oggetto.

Segnala, in particolare, che all'articolo 1, comma 1, si dovrebbe aggiungere che le modalità di voto e di presentazione delle candidature siano sottoposte ad un parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.

Ravvisa altresì l'opportunità di privilegiare il livello nazionale nella suddivisione dei componenti da eleggere fra livello nazionale e regionale.

Con riferimento all'articolo 2, evidenzia poi una serie di modifiche che a suo giudizio sarebbe necessario apportare: gli aventi diritto al voto nazionale dovrebbero coincidere con tutte le associazioni iscritte al registro; il termine «aderenti» andrebbe sostituito dal termine «soci»; andrebbe espunta, al comma 3, l'esclusione dei circoli affiliati e delle articolazioni territoriali; al comma 4, andrebbe eliminato l'obbligo di candidare almeno un rappresentante.

Richiamando poi la disposizione di cui all'articolo 3, ritiene necessario prevedere che alle elezioni partecipino tutte le associazioni iscritte ai registri regionali.

Con riferimento all'articolo 4, reputa opportuno che siano differenziate le date delle elezioni, prevedendo prima quella nazionale e poi quelle regionali, nonché che sia soppresso il comma 3, in quanto superfluo.

Inoltre, in merito all'articolo 5, osserva che: al comma 1 andrebbe soppressa la parola «federazione»; al comma 2 si dovrebbe aggiungere un riferimento al «mondo dei saperi» per quanto riguarda la scelta dei sei esperti.

Infine, ritiene che andrebbe aggiunto articolo che preveda l'istituzione di un organo di garanzia per eventuali ricorsi in fase elettorale.

Paola BINETTI (UdCpTP), in relazione alla comunicazione resa dal sottosegretario Guerra, esprime tutto il proprio dissenso in relazione alla prossima soppressione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, che ha appena avuto modo di

apprendere dalle parole del sottosegretario Guerra. A tal proposito, rileva l'importanza e la vitalità del mondo dell'associazionismo, che costituisce la linfa vitale del sistema di *welfare*.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene che esso sia sotto certi aspetti migliorabile. In particolare, sarebbe opportuno prevedere che il diritto di elettorato attivo e passivo spetti a tutte le associazioni di promozione sociale.

Rileva inoltre l'opportunità di privilegiare le associazioni che svolgono la propria attività sul territorio nazionale rispetto a quelle presenti a livello regionale, che nell'attuale formulazione dello schema di decreto ministeriale hanno lo stesso peso.

Fa altresì presente che sarebbe opportuno chiarire meglio le modalità di elezione dei membri delle associazioni rappresentative a livello nazionale, in modo da evitare eventuali contenziosi.

Segnala, infine, la necessità di coinvolgere l'attuale Osservatorio nazionale dell'associazionismo nella definizione del testo del decreto ministeriale in oggetto.

Delia MURER (PD), esprimendo la totale condivisione per le proposte di modifica formulate dall'onorevole Miotto, dissenso altresì dal comportamento del Governo, che prima ha trasmesso alle Camere lo schema di un decreto ministeriale concernente l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo al fine di acquisire su di esso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per poi sopprimere l'organismo stesso attraverso un provvedimento successivo.

Si tratta di un modo di procedere a suo avviso poco rispettoso delle prerogative del Parlamento, rispetto al quale ritiene che si debba comunque procedere nell'esame del provvedimento in oggetto, per una questione di rispetto verso il lavoro dei parlamentari.

Andrea SARUBBI (PD) rileva l'anomalia della situazione, per cui il Governo comunica la soppressione di un organo dopo che sono trascorse due settimane dal

momento in cui la Commissione ha avviato il dibattito sullo schema di decreto ministeriale concernente l'organo stesso.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che, in considerazione dell'avvenuta violazione delle prerogative dei parlamentari, sia più dignitoso non prendere parte al prosieguo dei lavori concernenti il provvedimento in esame.

Carmine Santo PATARINO (FLP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, evidenziando la gravità di quanto è accaduto, dal momento che si sono svolti la relazione introduttiva, gli interventi dei deputati, salvo poi scoprire che, in realtà, tutto il lavoro compiuto dalla Commissione si riferisce ad un organismo che il Governo ha deciso di sopprimere.

Data la situazione venutasi a creare, ritiene che forse sarebbe il caso di chiedere alla presidenza di espungere il punto dall'ordine del giorno della Commissione.

Luisa BOSSA (PD) dichiara che, per le ragioni già esposte dai colleghi che l'hanno preceduta, non parteciperà al voto, al fine di evitare di avallare comportamenti schizofrenici, per cui si esprime un parere che riguarda un organo che è stato soppresso da un altro provvedimento intervenuto nel frattempo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, fino alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Guerra, la Commissione non possedeva elementi conoscitivi tali da consentirle di sapere dell'avvenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Al riguardo, rileva che si tratta comunque di una norma prevista da un decreto-legge che – benché già in vigore – potrebbe, al limite, non essere approvato dalle Camere oppure essere convertito con modificazioni.

Pertanto, ritiene opportuno che la Commissione si esprima nella giornata odierna sullo schema di decreto ministeriale in oggetto, scadendo oggi il termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, se la Commissione ha indubbiamente lavorato sul provvedimento in oggetto, il Governo ha fatto altrettanto, predisponendo anche un nuovo schema di decreto ministeriale, a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato. Pertanto, fino al 6 luglio è stato svolto un lavoro proficuo anche da parte del Governo.

Ritiene altresì di dover precisare il fatto di aver appreso la notizia concernente la soppressione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo solo poco prima dell'inizio dell'odierna seduta della Commissione. A questo proposito, specifica che la richiamata norma di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 non contempla espressamente la soppressione dell'organo in esame, ma prevede che: « A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano ».

Sulla base della predetta disposizione, è stato predisposto un elenco di organismi soppressi, tra cui quelli operanti nell'area delle politiche sociali: in quest'elenco figura, appunto, l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.

Antonio PALAGIANO (IdV) comunica che, stante l'intervenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, non prenderà parte al voto.

Gero GRASSI (PD) ritiene che sia dovere della Commissione concludere l'esame dello schema di decreto ministeriale e pervenire, quindi, alla deliberazione di un parere. Contestualmente, il presidente della Commissione dovrebbe stigmatizzare il comportamento del Governo, evidenziando a quest'ultimo la necessità di informare tempestivamente il Parlamento

quando, come nel caso di specie, vi siano due provvedimenti che contrastano tra loro.

Lucio BARANI (PdL) annuncia che il suo gruppo approverà il parere sullo schema di decreto ministeriale in esame, esprimendo condivisione per i rilievi suggeriti dall'onorevole Miotto.

Con riferimento alle obiezioni avanzate da molti colleghi intervenuti, fa presente che bisogna fare attenzione alle date: una è il 17 luglio, termine entro il quale scade la possibilità di deliberare il parere sul provvedimento in oggetto, altra data è il 2 agosto, termine oltre il quale, in applicazione della citata norma contenuta nel decreto-legge sulla *spending review*, l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo cesserà di esistere.

Data la fonte che la prevede, quest'ultima disposizione potrebbe essere modificata o addirittura soppressa nell'ulteriore corso dell'*iter* di conversione del suddetto decreto-legge.

Carlo CICCIONI (PdL), intervenendo a titolo personale, in dissenso dal proprio gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione del parere sullo schema di decreto ministeriale in oggetto, rilevando che, peraltro, il suo contenuto è stato, in generale, contestato dal mondo dell'associazionismo.

Paola BINETTI (UdCpTP) annuncia che il suo gruppo parteciperà alla deliberazione del parere in oggetto, data l'importanza del provvedimento.

Ritiene altresì che, contemporaneamente, la Commissione dovrebbe attivarsi al fine di manifestare pubblicamente il proprio sostegno al mondo dell'associazionismo e, quindi, alla sopravvivenza dell'Osservatorio in questione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide il ragionamento svolto dall'onorevole Grassi, ribadendo che, poiché la citata norma del decreto-legge sulla *spending review* non contempla espressamente la soppressione dell'organismo in oggetto ma

contiene un principio che dovrà essere attuato attraverso l'adozione di ulteriori atti, vi sono margini per ritenere che tale soppressione non sia definitiva.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, ritiene di non avere responsabilità, in qualità di relatore sul provvedimento in esame, circa la mancata conoscenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, dal momento che lo stesso sottosegretario Guerra ha fatto presente di aver ricevuto l'elenco degli organismi che rientrano nella previsione di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge sulla *spending review* solo poco prima dell'inizio della Commissione, senza peraltro comunicare l'intenzione del Governo di ritirare lo schema di decreto, essendo venuta meno la materia oggetto del provvedimento.

Fa presente, inoltre, di condividere molti dei rilievi formulati dai colleghi intervenuti nel dibattito, che potrebbero essere tradotti in altrettante osservazioni. Chiede pertanto al presidente Palumbo di poter disporre di un lasso di tempo sufficiente a consentire la predisposizione di un parere, alla luce dei suggerimenti proposti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, intervenendo sul merito dei rilievi formulati in relazione allo schema di decreto ministeriale in esame, fa presente che, in linea generale, il Governo è vincolato dalle indicazioni rivoltegli da parte del Consiglio di Stato, che ha prontamente recepito.

In tal senso il Governo, nel recepire le indicazioni del Consiglio di Stato, ha riformulato gli articoli 2 e 3 dello schema di regolamento, privilegiando le associazioni « maggiormente rappresentative, cioè quelle composte da un numero di aderenti più ampio delle altre ».

Con riferimento, in particolare, all'esclusione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati delle associazioni iscritte nel Registro nazionale, precisa che la *ratio* di tale esclusione vada ricercata nel fatto che le articolazioni territoriali e

i circoli affiliati di una associazione di promozione sociale possono, a loro volta, essere autonomamente iscritti quali associazioni di promozione sociale nei registri regionali ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383/2000.

Risulta pertanto necessario mantenere un meccanismo di esclusione al fine di evitare possibili duplicazioni nel computo degli aderenti che falserebbe la reale rappresentatività associativa, nel senso di evitare che gli aderenti di una associazione nazionale possano essere computati due volte, la prima a livello nazionale e la seconda a livello regionale attraverso il circolo o l'articolazione territoriale di appartenenza.

Rileva inoltre che il procedimento che ha portato all'adozione del presente schema di decreto ha visto la partecipazione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accede alla richiesta del relatore di sospendere brevemente la seduta in modo da consentirgli di addivenire alla presentazione di una proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.10.**

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta alla luce delle riflessioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *d*), fa notare che, se si sopprime la parola «almeno» permane comunque l'obbligo per ciascuna associazione di designare almeno un candidato.

Donata LENZI (PD) si associa all'obiezione formulata dall'onorevole Miotto, evidenziando l'assurdità di un meccanismo che prevede la designazione di trenta membri e l'elezione di dieci.

Si tratta, a suo avviso, di un sistema che non garantisce la trasparenza delle scelte.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *h*), fa notare come non abbia senso prevedere l'opportunità per il Governo di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche «nel mondo dei saperi», locuzione dal significato di non facile interpretazione; a suo avviso, sarebbe assai più opportuno prevedere che tale scelta possa essere effettuata anche «tra personalità di chiara fama del mondo della cultura».

Carla CASTELLANI (PdL) non condivide l'osservazione di cui alla lettera *j*), relativa all'opportunità di rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti alle associazioni tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché del numero degli aventi diritto al voto, ritenendo che il criterio ivi suggerito sia più restrittivo se si assume come parametro il criterio della rappresentatività.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, replica all'obiezione dell'onorevole Castellani facendo presente come, nella proposta di parere presentata, abbia cercato di privilegiare il criterio della rappresentatività inteso nel senso più ampio.

Ritiene peraltro di poter accogliere i suggerimenti formulati, da ultimi, dall'onorevole Stagno d'Alcontres, nel senso di prevedere, alla lettera *h*), che «all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche tra personalità di chiara fama del mondo della cultura», nonché dalle onorevoli Miotto e Lenzi, nel senso di prevedere, alla lettera *d*), che «valuti il Governo l'opportunità all'articolo 2, comma 4, di prevedere che le associazioni non siano obbligate ma possano designare un solo candidato al fine di eliminare la discrasia

tra questa disposizione e quella di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda alla Commissione di aver scritto, in base a quanto convenuto tra i vari gruppi, al Presidente della Camera e al Comitato per la legislazione, nonché di aver richiesto alla medesima Presidenza della Camera di assegnare lo schema alla I Commissione per i rilievi di competenza, al fine di sciogliere la questione problematica concernente la legittimità della delega in base alla quale il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo in esame.

In attesa che gli organi interpellati si pronuncino sul merito della questione, nulla osta, a suo avviso, al fatto che i deputati che intendano farlo possano intervenire sul merito del provvedimento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che sarebbe preferibile rinviare il punto, in attesa che pervengano i suddetti chiarimenti.

Ad ogni modo, auspica che la proroga della delega legislativa in base alla quale è stato adottato lo schema di decreto legislativo in oggetto sia inserita in uno dei decreti-legge attualmente in corso di conversione, in modo da dissipare ogni dubbio in ordine alla legittimità stessa di tale delega.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rileva che la discussione di questo provvedimento rappresenta un momento di confronto molto rilevante, che si augura possa portare a considerazioni che troveranno spazio nello stesso schema di decreto. Ha sempre pensato che per partire bisogna preparare per bene la valigia, ma con il riordino che ha in mente il Governo sembra che si intenda partire raccattando qua e là qualche cosa senza conoscere nemmeno la meta.

Facendo poi, riferimento al fatto che se un ente presenta punti oscuri, relativi al patrimonio immobiliare fantasma, all'assenza di bilanci analitici, al buco nero del bilancio e a giochi di potere nel suo *management*, sarebbe opportuno prima fare chiarezza e poi razionalizzare. Invece in questo caso si è preferito stendere un velo su tutto questo, buttandolo nel dimenticatoio.

Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato in data 31 maggio 2012 si è espressa sullo schema di decreto legislativo in esame, per quanto attiene all'articolo 5 in materia di personale militare e all'articolo 6 in materia di personale civile. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti al Governo sul comma 3 dell'articolo 5 riguardante il contingente ad esaurimento e il mancato riferimento alle dinamiche di stabilizzazione delle unità di personale militare richiamato, per evitare l'insorgere di contenziosi, o sulla gestione delle risorse civili, di cui all'articolo 6, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento delle risorse alla futura società di diritto privato per il trattamento economico del personale, o sul versante delle dinamiche del riassorbimento del personale della Croce rossa italiana presso enti e strutture. Queste sono soltanto una parte delle complesse riflessioni della Ragioneria di Stato, ma non sembra che siano state prese in considerazione nel predisporre lo schema di decreto.

Osserva, poi, che soltanto pochi giorni fa il Commissario Rocca ha fatto pubblicare sul sito della Croce rossa una nota che intendeva fare chiarezza sui punti oscuri della questione e richiamare quanti sembrano essere stati sviati. Peccato che



questa nota rappresenta la metafora di un ente allo sbaraglio, sul quale nemmeno il commissario – che teoricamente sarebbe chiamato a mettere ordine – è capace di dare risposte. Parla di logica clientelare che mai avrebbe dovuto trovare spazio all'interno della Croce Rossa. Ma poi si scopre che la sua società immobiliare fornisce funzionari per le società di proprietà della Croce rossa italiana. Poi esalta il lavoro dei comitati sul territorio che lavorano con impegno lontani dalle burocrazie romane e da un comitato centrale che non si è preso mai cura di loro. Ma forse dimentica i contributi che per anni il comitato centrale ha elargito. Così come gli oneri accessori per il personale impiegato nelle convenzioni, pagati per anni dal Comitato centrale permettendo di operare a livello territoriale con tariffe concorrenziali nell'ambito delle convenzioni. Ci sarà un motivo se alcune realtà locali possiedono cospicue risorse finanziarie mentre la cassa centrale sembra in costante sofferenza. Secondo il Commissario tale situazione di sofferenza finanziaria è da addebitare alla crisi e ai salari erogati da parte dello Stato. Se da un lato, poi, si invoca il realismo, dall'altro non può non considerarsi che procedere con la privatizzazione determinerebbe per la periferia un aumento di costi diretti, venendo a mancare ogni tipo di sostegno della sede centrale, con la possibilità che vengano a sfumare le convenzioni esistenti e quindi il futuro stesso della Croce rossa e delle sue funzioni. Ma uno dei punti più significativi si tocca quando si fa il parallelismo con le altre esperienze di Croce rossa, quando invece si dovrebbe sapere che gli altri paesi garantiscono finanziamenti alle società di Croce rossa adeguati alle funzioni da queste svolte, come ad esempio in Spagna dove la Croce rossa è finanziata con i proventi delle lotterie. E in Italia cosa accadrà? Al riguardo, pur essendoci chiarezza di informazione – come confermano le parole del Commissario Rocca – ci sono ancora tante lacune, che di certo non verranno colmate con l'entrata in vigore di una legge.

Ritiene necessario inoltre che sia fatta chiarezza sui legami esistenti tra il Commissario Rocca, le sue società e la Croce rossa italiana, nonché sui punti ancora oscuri della gestione commissariale, come l'assenza di bilanci analitici, il presunto patrimonio immobiliare sommerso, la sussistenza di insolvenze e altre anomalie.

A suo giudizio, pertanto, è necessario prioritariamente modificare gli articoli 5 e 6, tenendo conto delle osservazioni della Ragioneria generale. Chiede pertanto che venga riportata la gestione e la configurazione dell'impiego del personale militare in servizio continuativo e senza assegni entro parametri di legittimità, al fine di chiarire i ruoli, i gradi, i livelli di responsabilità e che non vengano ingenerati nei confronti di terzi confusioni sullo status militare rivestito. Chiede, inoltre, la futura collocazione del personale civile in un altro Ente, secondo una giusta prassi consolidata nel caso di ristrutturazione di enti, che invece non è prevista nel provvedimento in esame, che quindi non tutela adeguatamente i dipendenti civili.

Infine, si evidenzia l'esigenza che la Croce rossa italiana continui ad essere un valido riferimento per le funzioni assistenziali e sociali che svolge e non un terreno per facili affari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce che sarebbe preferibile evitare di entrare nel merito del provvedimento, quando si nutrono perplessità sulla legittimità della delega, perplessità che, peraltro, sembrano condivise, da quanto si apprende per le vie brevi, dagli organi chiamati ad esprimersi in merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, evidenzia che la Commissione non sta procedendo ad alcuna votazione, non intendendo essa esprimere un parere fino al momento in cui non sarà risolta la richiamata questione. Fatta tale premessa, ritiene tuttavia che non si possa impedire ad un deputato che voglia intervenire di esprimere il proprio punto di vista sul contenuto del provvedimento in esame, essendo questo stato regolarmente assegnato dal Presidente della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.**

**C. 4894 Palagiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Miotto aveva sollevato dubbi circa la possibilità di apporre il simbolo della spiga barrata sulle confezioni di farmaci contenenti gliadina, in considerazione dei costi che un'operazione del genere potrebbe comportare.

Chiede, dunque, alla collega di sapere se nel frattempo abbia assunto delle informazioni al riguardo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) replica all'onorevole Palagiano facendo presente di aver sollevato perplessità non solo con riferimento al simbolo della spiga barrata ma anche su altri aspetti della proposta di legge in esame. A suo avviso, tali dubbi potrebbero essere risolti attraverso lo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti dell'AIFA, di cui pertanto fa richiesta al presidente della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in sede di dibattito preliminare, dichiara chiusa la discussione generale.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, condivide la proposta di approfondire l'istruttoria attraverso lo svolgimento di alcune audizioni informali, che auspica possano concludersi in tempi rapidi e svolgersi nell'ambito di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi, nell'ambito del quale procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 maggio 2012.

Mariella BOCCIARDO (PdL) interviene al fine di svolgere una breve riflessione sulle proposte di legge in oggetto e, più in generale, sul problema dell'epilessia. Pur non essendo un medico, da quando nel 2007 è stata presentata la prima proposta di legge, ripresa, poi, dalla collega Saltamartini nel 2009, ha avuto modo di approfondire il tema con alcuni specialisti nel trattamento dell'epilessia.

Rileva, quindi, che non sono in discussione le finalità delle due proposte di legge. Entrambe, in sintesi, intendono assicurare il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie, finalità che personalmente condivide e che considera tra l'altro di grande attualità. Ma dal punto di vista tecnico, medico e scientifico, le proposte di legge in esame mostrano a suo avviso carenze e inesattezze e pertanto ritiene che sarebbe utile svolgere un ciclo di audizioni per ascoltare gli specialisti della malattia.

In particolare, ritiene che si dovrebbero affrontare e chiarire meglio alcune criticità quali la presa in carico degli affetti da epilessia, che deve essere fortemente multidisciplinare; le ultime frontiere delle terapie farmaceutiche con vantaggi e limiti ad esse connessi; il ruolo della chirurgia in caso di farmaco-resistenze; il riconoscimento della guarigione e il significato da dare al termine « guarigione »; la composizione e i compiti della Commissione nazionale epilessia prevista presso il Ministero della salute; il problema dell'impiego dei farmaci *off label*; la questione relativa al rilascio delle patenti, affrontata dal decreto legislativo n. 59 del 2011 ma non ancora risolta.

Per le ragioni illustrate, propone che, prima di addivenire a un testo unificato delle proposte di legge in esame, si proceda con celerità ad un ciclo di audizioni informali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la via indicata dall'onorevole Bocciardo sia condivisibile, evidenziando che il punto focale nel caso dell'epilessia è comprendere se effettivamente sia possibile la guarigione di coloro che ne sono affetti, anche in relazione alla ricordata questione concernente il rilascio delle patenti.

Poiché la discussione è aperta ormai da diverso tempo e non vi sono richieste di interventi nemmeno da parte del rappresentante del Governo, dichiara chiusa il dibattito di carattere generale e propone, pertanto, di procedere attraverso la costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale prevedere lo svolgimento di alcune audizioni, in modo da addivenire in tempi rapidi ad un testo unificato delle proposte di legge presentate.

Paola BINETTI (UdCpTP), *relatore*, condivide la modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento indicata dal presidente Palumbo.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi, nell'ambito del quale procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 17 luglio 2012.*

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 16.

## ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5312 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 31, al fine di ripristinare, all'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da « , la cui erogazione » a « contenziosi pregressi »;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, venga adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, oltre che del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

*c)* valutino le Commissioni di merito, all'articolo 58, l'opportunità di prevedere che sia consultata l'ANCI in merito alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli e di prevedere che le erogazioni effettuate in attuazione del programma annuale di distribuzione di cui al comma 2 vengano comunicate ai comuni ove hanno sede le organizzazioni caritatevoli beneficiarie.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante « Disciplina delle associazioni di promozione sociale »;

premesso che la decisione del Governo di prevedere all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, cd « *spending review* » la soppressione di diversi organismi collegiali tra cui l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo appare nettamente non condivisibile e che pertanto si auspica che tale norma venga modificata nel corso dell'esame parlamentare;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto sembra solo in parte cogliere la *ratio* della predetta legge, rischiando di risultare inefficace sotto il profilo della capacità di assicurare una adeguata rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, soprattutto al livello nazionale, come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato;

rilevato soprattutto che, in base alle regole sulla rappresentanza previste dal suddetto schema di decreto le associazioni minori, tanto nazionali quanto regionali e delle province autonome, sarebbero, di

fatto, escluse dall'elettorato attivo (essendo previsto il criterio dell'esercizio del diritto di voto da parte dei legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative) e dalle candidature per l'elettorato passivo (essendo previsto il criterio della designazione di almeno un candidato da parte delle prime trenta associazioni con maggior numero di aderenti);

considerato altresì che in alcune regioni si registra l'assenza dei registri regionali, ciò che può determinare rilevanti difficoltà nella individuazione della platea degli aderenti ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, circostanza aggravata dal fatto che sono possibili diversità nelle regole statutarie delle singole associazioni;

rilevato infine che la discrasia ravvisabile tra il comma 4 dell'articolo 2, dello schema di decreto, nella parte in cui prevede che le associazioni aventi diritto possano designare « almeno un candidato », presupponendo dunque che i candidati possano essere più d'uno per ciascuna associazione, e il comma 1 dello stesso articolo, che prevede l'espressione di una preferenza per le associazione stesse;

premesso che sarebbe stato auspicabile che in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame fosse stato coinvolto l'Osservatorio dell'associazionismo;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione che si condividono e si allegano al presente parere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che le modalità di voto e di presentazione delle candidature siano sottoposte al parere dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;

*b)* all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola « aderenti » con la parola « soci »;

*c)* all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « aventi diritto di voto all'Assemblea » con le parole « che concorrono alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione »;

*d)* valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 4, la parola « almeno » al fine di eliminare la discrasia tra questa disposizione e quella di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto;

*e)* all'articolo 4, valuti il governo l'opportunità di differenziare le date delle elezioni, anticipando quelle nazionali rispetto alle elezioni regionali;

*f)* all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

*g)* all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola « federazione »;

*h)* all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche nel mondo dei saperi;

*i)* valuti il Governo l'opportunità di aggiungere una disposizione, al fine di prevedere un organo di garanzia per dirimere eventuali ricorsi in fase elettorale;

*j)* valuti il Governo l'opportunità di rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti alle associazioni tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché del numero degli aventi diritto al voto;

*k)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'elettorato attivo e passivo per tutte le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale e, per la quota di loro competenza, per tutte associazioni iscritte ai registri regionali e delle province autonome;

*l)* valuti il Governo l'opportunità di svolgere azioni di stimolo, ai fini dell'adozione dei registri regionali da parte di tutte le regioni.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante « Disciplina delle associazioni di promozione sociale »;

premessò che la decisione del Governo di prevedere all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, cd « *spending review* » la soppressione di diversi organismi collegiali tra cui l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo appare nettamente non condivisibile e che pertanto si auspica che tale norma venga modificata nel corso dell'esame parlamentare;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto sembra solo in parte cogliere la *ratio* della predetta legge, rischiando di risultare inefficace sotto il profilo della capacità di assicurare una adeguata rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, soprattutto al livello nazionale, come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato;

rilevato soprattutto che, in base alle regole sulla rappresentanza previste dal suddetto schema di decreto le associazioni minori, tanto nazionali quanto regionali e delle province autonome, sarebbero, di fatto, escluse dall'elettorato attivo (essendo

previsto il criterio dell'esercizio del diritto di voto da parte dei legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative) e dalle candidature per l'elettorato passivo (essendo previsto il criterio della designazione di almeno un candidato da parte delle prime trenta associazioni con maggior numero di aderenti);

considerato altresì che in alcune regioni si registra l'assenza dei registri regionali, ciò che può determinare rilevanti difficoltà nella individuazione della platea degli aderenti ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, circostanza aggravata dal fatto che sono possibili diversità nelle regole statutarie delle singole associazioni;

rilevato infine che la discrasia ravvisabile tra il comma 4 dell'articolo 2, dello schema di decreto, nella parte in cui prevede che le associazioni aventi diritto possano designare « almeno un candidato », presupponendo dunque che i candidati possano essere più d'uno per ciascuna associazione, e il comma 1 dello stesso articolo, che prevede l'espressione di una preferenza per le associazione stesse;

premessò che sarebbe stato auspicabile che in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame fosse stato coinvolto l'Osservatorio dell'associazionismo;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione che si condividono e si allegano al presente parere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che le modalità di voto e di presentazione delle candidature siano sottoposte al parere dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;

*b)* all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola « aderenti » con la parola « soci »;

*c)* all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « aventi diritto di voto all'Assemblea » con le parole « che concorrono alla elezione degli organi collegiali dell'associazione »;

*d)* valuti il Governo l'opportunità all'articolo 2, comma 4, di prevedere che le associazioni non siano obbligate ma possano designare un solo candidato al fine di eliminare la discrasia tra questa disposizione e quella di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto;

*e)* all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di differenziare le date delle elezioni, anticipando quelle nazionali rispetto alle elezioni regionali;

*f)* all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

*g)* all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola « federazione »;

*h)* all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche tra personalità di chiara fama del mondo della cultura;

*i)* valuti il Governo l'opportunità di aggiungere una disposizione, al fine di prevedere un organo di garanzia per dirimere eventuali ricorsi in fase elettorale;

*j)* valuti il Governo l'opportunità di rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti alle associazioni tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché del numero degli aventi diritto al voto;

*k)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'elettorato attivo e passivo per tutte le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale e, per la quota di loro competenza, per tutte associazioni iscritte ai registri regionali e delle province autonome;

*l)* valuti il Governo l'opportunità di svolgere azioni di stimolo, ai fini dell'adozione dei registri regionali da parte di tutte le regioni.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 145

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 495 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 147

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 149

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari ..... 152

*ERRATA CORRIGE* ..... 152

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge.

Sandro BRANDOLINI (PD), *relatore*, rileva che il nuovo testo unificato elaborato

dalla Commissione Lavoro completa il quadro normativo relativo all'assetto e al funzionamento degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, al fine di affrontare i profili di criticità emersi a distanza di circa quindici anni dall'adozione dei provvedimenti di privatizzazione. Il provvedimento è volto, in particolare, a garantire la stabilità finanziaria della gestione delle cosiddette casse privatizzate, nonché l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali a vantaggio dei professionisti, in un quadro di equilibrio dei conti pubblici e di rispetto dell'autonomia degli enti interessati.

La Commissione Agricoltura non ha diretta competenza sulla materia oggetto del provvedimento, se non per il fatto che esso riguarda anche l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Quanto al contenuto del testo unificato, l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti, peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dal decreto legislativo n. 509 del 1994.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del

diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza su tali enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti, nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni.

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L'articolo 6, dopo aver dettato norme per la liquidazione degli enti in caso di perdurante disavanzo, istituisce un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente delle casse, per far fronte ad

interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali « simili » di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme

pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).

L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Precisando di non avere rilievi da formulare, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 495.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base del dettato dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima, in precedenza definito con la legge n. 549 del 1995.

Il comma 2 di detto articolo 32 ha, infatti, stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. È stato, altresì, disposto che il riparto delle risorse stanziare su ciascuna di tali unità previsionali debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Il successivo comma 3 dell'articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 sia quantificata annualmente in sede di legge finanziaria (quale legge di spesa a carattere permanente). La tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 reca il riepilogo delle somme totali a legislazione vigente, suddivise per Ministero, che sono interessate dalla procedura di accorpamento in un'unica unità previsionale di base e dalla connessa riduzione. Relativamente al Ministero delle politiche agricole tale somma, che ammontava a 6,714 milioni di euro, ha subito ripetute riduzioni per effetto delle successive leggi finanziarie.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede a ripartire lo stanziamento iscritto sul capitolo 2200 «Somma da erogare ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a

2.500.000 euro per il 2012. Tale importo è conseguente alla autorizzazione di spesa iscritta nel bilancio 2012 e quantificata con la legge di stabilità 2012.

Nell'anno 2011, le risorse assegnate sono state più contenute, anche per effetto della legge di stabilità 2011, che all'articolo 1, comma 13, aveva disposto di accantonare e rendere indisponibile una somma pari a 250.000 euro. Degli iniziali 2.453.000 euro pertanto, lo schema di riparto per il 2011 ha disposto l'attribuzione di risorse pari a 2.203.000 euro.

In merito all'evoluzione subita dal capitolo 2200, va rilevato che l'esercizio 2010, oltre a recare un cospicuo finanziamento per l'UNIRE (ma riservato all'Ente per l'ippodromo di Merano) e a incrementare le risorse destinate all'INRAN, non scontava ancora la riduzione disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché quando si è proceduto alla sua applicazione l'intero importo era risultato già impegnato. La norma, che disponeva che dall'entrata in vigore del provvedimento fosse applicata una riduzione sugli stanziamenti dei capitoli di spesa delle diverse amministrazioni centrali relativi ai contributi ad enti, istituti, fondazioni, pari al 50 per cento della dotazione dell'anno 2009, ha pertanto dispiegato tutti i suoi effetti negli esercizi successivi. A decorrere quindi dall'esercizio 2011 l'importo iscritto nella legge di stabilità (che per il 2009 era pari a 5.000.000 di euro) deve scontare una riduzione di 2.500.000 euro.

Lo schema in esame effettua il riparto dello stanziamento disponibile fra i soggetti già considerati nel precedente esercizio, con l'esclusione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, del quale è stata disposta la soppressione con il decreto-legge n. 78 del 2010, con trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati dal Centro all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).

A decorrere dal 7 luglio, con l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, in corso di conversione, tuttavia, anche l'INRAN è stato soppresso. Per effetto di detta sop-

pressione funzioni e compiti sono stati attribuiti al CRA, con l'esclusione delle competenze acquisite dall'INRAN nel settore delle sementi elette, che sono state trasferite all'Ente risi.

In merito agli enti del settore ippico, si ricorda che l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011, ha trasformato l'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, che è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'UNIRE. Anche per tale soggetto è tuttavia prevista la soppressione dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 87 del 2012, in corso di conversione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Le funzioni già esercitate dall'Agenzia e le relative risorse saranno ripartite con decreti interministeriali fra il Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rideterminerà le dotazioni organiche del Ministero.

Illustra quindi gli stanziamenti previsti dallo schema in esame per il 2012, ponendoli a raffronto con gli stanziamenti previsti dagli analoghi provvedimenti dei due anni precedenti.

Secondo la relazione illustrativa, il riparto effettuato con il provvedimento in esame è destinato a finanziare quanto segue: il funzionamento dell'INEA, anche a copertura degli oneri derivanti dalla gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA), gestita dall'Istituto in qualità di organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione europea; il funzionamento dell'INRAN, le cui entrate coprono solo in parte il pagamento degli stipendi del personale; l'adesione dell'Italia ad organismi internazionali operanti nel settore agricolo, che hanno avanzato le richieste relative alla prescritta quota annuale.

Gli organismi internazionali in questione sono: l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), organismo intergovernativo istituito dalla Convenzione internazionale di Parigi del 18 aprile 1951 e responsabile delle cooperazione internazionale per la protezione dei vegetali, che agisce in un

ambito regionale circoscritto all'area europea e mediterranea; il Comitato nazionale attraverso il quale opera la Commissione internazionale irrigazione e drenaggio (ICID); la Federazione europea di zootecnia di Roma (FEZ), che riunisce a livello internazionale organizzazioni nazionali del comparto zootecnico presenti in 37 paesi europei o appartenenti all'area mediterranea, organizzazione non governativa che gode di un particolare *status* consultivo, dove confluiscono gli interessi del mondo scientifico e accademico, del settore economico e produttivo, della pubblica amministrazione, degli allevatori.

Ricorda infine che allo schema di decreto è allegata la documentazione sull'attività svolta da parte degli enti per i quali si prevede l'ulteriore finanziamento.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti sul finanziamento a favore dell'INRAN, considerato che lo stesso è stato recentemente soppresso.

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente*, fa presente che lo schema di decreto è stato presumibilmente predisposto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge che ha disposto la soppressione dell'INRAN e che, in ogni caso, l'INRAN ha operato nel 2012. Sulla questione, sarà comunque possibile chiedere chiarimenti al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 15.40**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526**

Oswaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato elaborato dalla Commissione Trasporti reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, recata dal codice della strada.

L'esercizio della delega dovrà avvenire secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, osservando i seguenti principi di carattere generale: *a)* riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge; *b)* revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

Sono inoltre dettati i seguenti principi e criteri direttivi, cui ispirare i decreti legislativi di attuazione: *a)* riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze

delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; *b)* delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti; *c)* revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alla giurisprudenza, in particolare prevedendo: 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; 2) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli; 3) qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo; *d)* revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese, prevedendo altresì l'introduzione di procedure per la notifica degli atti di accertamento anche mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione, ovvero entro i cinque giorni successivi, con conseguente applicazione di una riduzione dell'ammontare della sanzione medesima; *e)* revisione, coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando

eventualmente ambiti di competenza diversi; *f*) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto; *g*) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari; *h*) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni; *i*) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; *l*) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida; *m*) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; *n*) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; *o*) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative; *p*) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del

suolo stradale; *q*) introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata; *r*) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote; *s*) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.

Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere parlamentare.

In relazione al principio di delega concernente la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate: *a*) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; *b*) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto dei carichi sporgenti trasportati; *c*) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione; *d*) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici; *e*) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione; *f*) introduzione e definizione, nella classificazione

dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; *g*) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada; *h*) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche; *i*) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi; *l*) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti; *m*) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.

In conclusione, segnala che appare di particolare interesse per la Commissione Agricoltura la previsione di regolamenti volti alla disciplina dei procedimenti amministrativi riguardanti la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 15.45**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 17 luglio 2012.*

**Interventi per il settore ittico.**

**C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari dell'11 luglio 2012, a pagina 251, prima colonna, alla decima riga, le parole: « *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Relazione favorevole con oss/cond).* » sono sostituite con le seguenti « *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).* »



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	154
ALLEGATO 1 ( <i>Bozza di parere formulata dal relatore</i> ) .....	175
ALLEGATO 2 ( <i>Bozza di parere formulata dal relatore</i> ) .....	178
ALLEGATO 3 ( <i>Bozza di parere formulata dal relatore</i> ) .....	181
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	184
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	165
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	166

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
--	--

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	171
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	185

### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

#### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dei tre disegni di legge di ratifica all'esame della Commissione, che concer-

nono l'attuazione di due pilastri essenziali del nuovo sistema di *governance* economica europea tuttora in via di definizione. In particolare, il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (c.d. *Fiscal compact*) costituisce l'architrave – soprattutto in senso politico più che giuridico – delle misure volte a ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali e a garantire una più stretta osservanza dei vincoli e dei parametri fissati a questo scopo. La revisione dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità – che ne costituisce attuazione – sono invece volti all'introduzione di uno strumento permanente per erogare un sostegno finanziario agli Stati dell'eurozona al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. La scelta di seguire un *iter* congiunto per la ratifica dei tre provvedimenti – comune anche ad altri Stati dell'area euro, tra cui la Germania – è dunque quanto mai appropriata in quanto, sul piano politico, sottolinea come il rafforzamento dei vincoli e dei controlli sulle politiche economiche e di bilancio sia giustificato anche dalla creazione di meccanismi di solidarietà e, sia pure ridotta, condivisione dei rischi tra i membri dell'area euro.

La necessità e l'urgenza della ratifica dei tre provvedimenti sono indiscutibili alla luce dell'attuale situazione nei mercati

e nei rapporti in seno all'area euro. Per un verso, occorre rendere immediatamente operativo il meccanismo di stabilità permanente in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS). Ciò anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti interventi intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico.

Per altro verso, la ratifica del *Fiscal compact*, al di là della portata effettiva delle disposizioni introdotte, può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia.

Al tempo stesso, l'esame da parte del Parlamento dei disegni di legge ratifica non può e non deve costituire un passaggio formale ma al contrario presenta una grande rilevanza sotto almeno tre profili. Il primo attiene ad una verifica, in stretto raccordo con il Governo, dell'impatto che l'applicazione del *Fiscal compact* e l'attuazione del MES potrebbero avere per il nostro Paese, con particolare riferimento alla « quantificazione » dei vincoli di finanza pubblica e dell'impegno finanziario del nostro paese per la partecipazione al meccanismo. Il secondo attiene alla esigenza di porre in rilievo, sia sul piano del metodo che dei contenuti, le lacune e le asimmetrie del *Fiscal compact* e del meccanismo di stabilizzazione e, più in generale, del sistema di governance sinora costruito. Ciò anche al fine di contribuire, partendo da una posizione chiara e forte, alle prossime ed importanti scadenze legate alla presentazione nel prossimo autunno delle proposte della Commissione europea e del Quartetto coordinato dal Presidente Van Rompuy relative alla unione fiscale e alla unione bancaria. Il terzo concerne l'opportunità di rendere chiari all'opinione pubblica i contenuti e la natura degli impegni e dei benefici che il nostro Paese acquisirà con l'entrata in

vigore dei Trattati oggi in esame, colmando le evidenti lacune nell'informazione al riguardo.

Pertanto, la presente relazione si concentrerà, dopo una breve illustrazione dei contenuti dei tre provvedimenti oggetto di ratifica e rinviando alla documentazione degli uffici per maggiori dettagli, sull'impatto potenziale e sugli aspetti problematici di ciascuno di essi.

Con riferimento in primo luogo alla modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e al Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES) ricorda che è stata approvata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo la procedura semplificata di revisione dei Trattati (che richiede l'unanimità in seno al Consiglio e l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri). La decisione prevede l'aggiunta all'articolo 136 di un nuovo paragrafo che autorizza gli Stati la cui moneta è l'euro ad istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e soggetto a una rigorosa condizionalità. La proposta di adottare tale modifica era stata avanzata dalla relazione finale della *task force* sulla governance economica, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, accogliendo una richiesta del Governo tedesco. La Germania aveva infatti segnalato l'esigenza – anche alla luce del suo assetto costituzionale e, soprattutto, dei principi enunciati dalla sentenza del Tribunale costituzionale del 30 giugno 2009 sulla ratifica del Trattato di Lisbona – di introdurre un'apposita base giuridica nei Trattati per consentire agli Stati membri di assumere in via permanente l'impegno a contribuire alla stabilità finanziaria dell'area euro. Sottolinea che il testo dell'articolo 136 si presta a forti critiche in quanto autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio del-

l'UE. Si è imposta, in altri termini, per la costituzione dell'ESM la via di un trattato internazionale – quale quello sottoposto alla nostra ratifica – elaborato di fatto al di fuori del quadro istituzionale europeo, con le conseguenze in termini di controllo democratico e trasparenza che evidenzierò nel prosieguo.

Il procedimento di approvazione della modifica dell'articolo 136 del TFUE – che, va ribadito, richiede l'approvazione di tutti gli Stati membri – si è perfezionato in 12 Stati membri, mentre in altri 9 Paesi è intervenuta l'approvazione in sede parlamentare, senza tuttavia che la relativa legge sia entrata in vigore. Il Trattato istitutivo del MES, firmato dagli Stati membri della zona euro, nella versione attuale, il 2 febbraio 2012, prevede la costituzione del meccanismo quale organizzazione finanziaria, nel quadro del diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo. Il meccanismo è destinato prima ad affiancare e poi a sostituire gli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (*European financial stabilisation mechanism*, EFSM, e *European financial stability facility*, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013. Lo strumento avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro (80 miliardi di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro e 620 miliardi mediante una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati della zona euro). La ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell'ESM sarà basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione.

L'Italia sarà conseguentemente il terzo contributore con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Va peraltro sottolineato come tale contributo rappresenti per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna. Singolarmente i Paesi

« rigoristi », quali Finlandia e Paesi bassi, concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari ad appena il 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL.

In base ai dati del Documento di economia e finanza 2012, entro il 2014 l'Italia verserà nel capitale dell'ESM 14 miliardi di euro (5,6 miliardi per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e 2,8 miliardi per il 2014). Il versamento per la capitalizzazione dell'ESM, a differenza dell'EFSF, è classificato nel bilancio dello Stato come « acquisizione di un'attività finanziaria », cioè la partecipazione al capitale del fondo. Questo tipo di registrazione, come partita finanziaria, nei conti nazionali non dovrebbe determinare alcun impatto sull'indebitamento netto (a differenza di quanto avviene per l'EFSF).

La capacità effettiva di prestito sarà pari a 500 miliardi di euro e soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. Si cercherà di integrare la capacità di prestito dell'ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro potranno anche partecipare su una base ad hoc. L'accesso all'assistenza finanziaria sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE).

Per quanto riguarda la *governance* del MES, essa sarà assicurata da un consiglio dei governatori, da un consiglio di amministrazione e da un direttore generale. Il consiglio dei governatori sarà composto da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES responsabile delle finanze, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo agli affari economici, dal Presidente e dell'Eurogruppo ed dal Presidente della BCE. Il consiglio di amministrazione svolgerà invece i compiti specifici delegati dal consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un am-

ministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore. Il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione decidono «di comune accordo» (senza contare le astensioni), a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del Trattato. In particolare, il consiglio dei governatori delibera all'unanimità su questioni di particolare rilevanza relative alla concessione dell'assistenza finanziaria, alle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria, alla capacità di prestito del MES, alle variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili, alla delega di compiti al consiglio di amministrazione. Tuttavia, in base all'articolo 4, paragrafo 4, del Trattato, nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, si ricorre a una procedura di votazione d'urgenza, nell'ambito della quale è sufficiente una maggioranza qualificata pari all'85 per cento dei voti espressi.

Sebbene le decisioni del consiglio dei governatori abbiano una forte componente tecnica è innegabile il fortissimo rilievo politico ed economico che esse assumeranno per gli Stati interessati e per i mercati. Al tempo stesso, l'attività dell'organismo non sarà sottoposta ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona. Si

pone pertanto l'esigenza di attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo, sul modello di quelli consolidatisi in Germania anche alla luce delle recenti pronunce del Tribunale costituzionale federale, che ha ricondotto le questioni relative al Trattato ESM, sebbene stipulato fuori dal quadro istituzionale UE, alle regole generali previste dalla legge che disciplina il raccordo tra Governo e *Bundestag*.

La Camera ha compiuto un primo passo in questa direzione con l'approvazione di un articolo aggiuntivo al disegno di legge comunitaria 2012 (C.4925) che impegna il Governo ad acquisire il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie.

Il Trattato istitutivo entrerà in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato. Il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 136 e del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, in modo operativo il MES già nel luglio 2012, cumulandone la capacità di intervento con quella dell'EFSSF nella seconda metà del 2012 (per un totale di 700 miliardi di euro). Alla data del 12 luglio 2012 il Trattato ESM è stato ratificato da 6 Paesi membri (Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che rappresentano il 26,55 per cento del capitale; in altri 9 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia) si è concluso l'iter di ratifica parlamentare e si è in attesa della firma del Capo dello Stato. Come è noto il perfezionamento

della ratifica tedesca è subordinato alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale su alcuni ricorsi che dovrebbe essere emessa il 12 settembre.

Quanto al Trattato c.d. *Fiscal compact* – firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca – incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa, tra cui: il cd. Patto di bilancio, che contempla l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo; l'impegno, qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60 per cento, a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato; l'obbligo per gli stati membri di riferire preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito; la legittimazione di una parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio ad adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea, per accertare l'inadempimento ed ottenere, eventualmente, una condanna pecuniaria; l'impegno delle parti contraenti a fare ricorso alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno; il riconoscimento delle riunioni dell'Euro Summit, cui partecipano i Capi di Stato e di Governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro con il Presidente della Commissione europea, senza peraltro assumere decisioni formali; il rinascimento del ruolo dei parlamenti,

demandano al Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.

Il Trattato si presta a numerosi rilievi critici che sono stati già avanzati, sin dal momento della sua gestazione, in diversi atti di indirizzo della Camera. Il primo attiene alla scelta stessa del ricorso ad un trattato internazionale, negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati. Tale scelta è stata come è noto giustificata dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti. Il rapporto presentato dal Presidente Van Rompuy nell'ottobre 2011 prospettava invece, più correttamente, l'adozione delle misure poi confluite nel Fiscal compact in parte mediante la modifica del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in parte con la modifica del Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, da adottare mediante una decisione unanime del Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo (senza necessità di ratifica da parte dei Paesi membri). La Camera, nelle mozioni approvate il 25 gennaio scorso in vista del Consiglio europeo del 30 gennaio, ha sottolineato come il ricorso ad un trattato internazionale sia accettabile solo come soluzione transitoria e fermo restando l'impegno a ricondurre la materia al quadro istituzionale. Questa posizione è stata opportunamente riflessa nell'articolo 16 del Trattato il quale stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in vigore, sulla base di una valutazione della sua attuazione, verranno fatti i passi necessari, in conformità con le disposizioni dei Trattati UE, allo scopo di incor-

porare le norme del trattato intergovernativo nella cornice giuridica dell'UE.

Un secondo rilievo attiene al fatto che larga parte delle disposizioni contenute nel Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dalla legislazione approvata l'8 novembre scorso (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) o dal Patto europlus. Si è creata conseguentemente una confusione tra fonti di diritto internazionale e del diritto primario dell'Unione, parzialmente stemperata dalla previsione — fortemente voluta dal Parlamento europeo e dal Governo italiano — di cui all'articolo 2 in base al quale il nuovo Trattato si applica e si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, in particolare con il principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria. Le disposizioni del trattato, inoltre, si applicano se e nella misura in cui sono compatibili con i Trattati e con il diritto dell'UE e non pregiudicano le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria.

Il terzo concerne il ricorso diretto di uno stato membro alla Corte di giustizia per accertare la violazione da parte di un altro stato membro degli obblighi previsti in materia di disavanzo e costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Tale previsione potrebbe dar luogo ad una palese contraddizione: uno stato contraente, pur non essendo oggetto di un rapporto di valutazione negativo da parte della Commissione europea, potrebbe essere oggetto di una sentenza di condanna della Corte e della relativa, eventuale sanzione, mentre un altro Stato, pure oggetto di accertamento da parte della Commissione secondo la procedura per i disavanzi eccessivi, potrebbe non essere condotta in giudizio e condannata.

Va altresì sottolineata l'esigenza di avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del Protocollo relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la

frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento. Alcune iniziative e proposte al riguardo sono già state formulate in seno alla COSAC, con l'obiettivo di attribuire competenze specifiche in materia alla COSAC stessa. Appare tuttavia opportuno che decisioni a questo riguardo siano assunte dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole Commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare.

Al tempo stesso va sottolineato come la formulazione definitiva dell'articolo 13 non preveda la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti delle Commissioni bilancio dei Parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti.

Andrà in questo contesto affermata con forza la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, e segnatamente delle commissioni bilancio. Sarà altresì necessario che la riflessione sul tema eviti la sterile contrapposizione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali che ha caratterizzato il dibattito sulla creazione della Conferenza per il controllo sulla PESC e la PESD.

Il *Fiscal Compact* entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una Parte contraente la cui moneta è l'euro. Alla data del 12 luglio 2012, il trattato è stato ratificato da 9 Paesi (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania e Slovenia); in due 2 Stati (Austria e Germania) è stato completato l'*iter* parlamentare della ratifica ma i relativi strumenti non sono stati ancora firmati dal Presidente della Repubblica. Come già ricordato la ratifica tedesca è subordinata alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale. Osserva pertanto al riguardo che, diversamente da quanto annunciato questa mattina da un

importante quotidiano nazionale, l'Italia non è affatto in ritardo nel processo di ratifica.

La ratifica dei tre provvedimenti è l'occasione per una riflessione più generale sulle modalità secondo cui si è sviluppato sinora il nuovo sistema di *governance* economica.

In primo luogo, appare evidente come sia stato inappropriato intervenire su Trattati, peraltro con la procedura di revisione semplificata, esclusivamente al fine di modificare l'articolo 136 anziché intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria. Purtroppo gli eventi hanno dimostrato – come la Camera aveva tempestivamente segnalato negli atti di indirizzo approvati in materia – che se si fosse intervenuti già nel 2010, con modifiche organiche ai Trattati, sull'impianto complessivo della governance dell'area euro, si sarebbero probabilmente evitate o limitate le pressioni speculative successive. Si sarebbe dato, in altri termini un segnale inequivocabile ai mercati sulla intenzione di creare una reale unione economica e monetaria dotata degli strumenti di reazione necessari alle pressioni dei mercati.

Invece, è prevalso un approccio minimalista e a breve termine che ha imposto continui aggiustamenti ed integrazioni al quadro di *governance* comune, non rispondenti ad un disegno unitario ed ispirati più ad una logica emergenziale che ad un'analisi accurata dei problemi dell'area euro. Il mancato adeguamento della disciplina dei Trattati ha poi imposto l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato ESM e il *Fiscal compact* – negoziati in modo opaco e frettoloso in gruppi di lavoro a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo che avrebbe invece consentito il ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati.

Si sono così operati trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificata nella logica di un'unione economica,

avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali, come sottolineato dal Tribunale costituzionale federale. Andrà pertanto ribadito, anche nel parere della XIV Commissione ed eventualmente in ordini di giorno da approvare in Assemblea, che il ricorso a trattati internazionali va considerato come un caso eccezionale e non ripetibile e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria.

Andrebbe inoltre sottolineata la necessità che tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES siano oggetto di un'informazione costante da parte del Governo verso le Camere. L'intervento dei parlamenti nelle nuove procedure di *governance* economica, soprattutto quando l'unione fiscale si sarà consolidata, costituisce infatti la sfida più significativa che le assemblee elettive devono affrontare nel contesto dell'integrazione europea.

Un secondo rilievo generale sui provvedimenti in esame concerne la loro idoneità a risolvere la crisi della zona euro. Il Trattato ESM e il *Fiscal compact*, considerati in sé, sono volti a curare i sintomi della crisi ma non sono idonei a porre rimedio alle cause strutturali delle difficoltà odierne, che risiedono nella esistenza di una moneta senza un governo economico. Il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno hanno compiuto un passo importante in questa direzione, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria. Occorre ora che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti



di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione. Andrà quindi sottolineato nel parere della XIV Commissione che l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà infatti accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito. Il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo.

Resta infine la questione del rilancio della crescita: il Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 novembre è significativamente un accordo politico, privo di valore vincolante a differenza dei Trattati al nostro esame. Il Patto indubbiamente prospetta misure importanti, come l'aumento del capitale della BEI e delle emissioni di project bond sin dal 2012-2013, ma almeno la metà dei 120 miliardi di euro «mobilizzati» a livello europeo per la crescita consistono in realtà in stanziamenti già esistenti (in particolare i 55 miliardi di fondi strutturali da riprogrammare). È evidente la necessità di reperire risorse ulteriori per la crescita e l'ammmodernamento del sistema economico europeo che impone in prospettiva di considerare anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita.

Formula, in conclusione, tre distinte proposte di parere favorevole (*vedi allegati 1, 2 e 3*), di identico contenuto, che sottopone alla valutazione dei colleghi ai fini di una loro approvazione già nella seduta di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sui dati relativi alla ripartizione delle quote di ciascuno Stato membro al capitale del MES: le quote più elevate sono quelle sostenute dal

Portogallo (10,1 per cento del Pil), dalla Grecia (8.5 per cento del Pil) e dall'Italia (8 per cento del Pil).

Ricorda quindi, come già segnalato dal relatore, che in Germania i tre provvedimenti, già approvati dal *Bundestag* e dal *Bundesrat*, saranno sottoposti all'esame del Tribunale costituzionale tedesco il prossimo 12 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**

(Parere alle Commissioni X e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, preso atto del dibattito svoltosi lo scorso 11 luglio, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Massimo NICOLUCCI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere sulla compatibilità comunitaria, le proposte di legge C.4662 e abbinate che prevedono una delega di al Governo per la revisione generale del codice della strada.

Ricorda che la IX Commissione trasporti ha iniziato ad esaminare le proposte di legge C. 4662 e abbinate nella seduta del 19 ottobre 2011. Nella seduta del 19 giugno 2012 è stato adottato come testo base il testo unificato elaborato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, successivamente emendato nella seduta del 4 luglio 2012.

L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto il parere parlamentare.

L'articolo 2 reca, ai commi 1 e 2, i principi e criteri direttivi della delega, tra i quali si segnalano:

riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali;

delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica;

revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea, con particolare riferimento alla gradazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento e all'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada;

revisione del sistema degli accertamenti degli illeciti amministrativi, prevedendo anche la notifica degli atti di accertamento anche mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato, o entro i cinque giorni successivi, della sanzione, anche mediante mezzi di pagamento elettronico, con conseguente riduzione della sanzione medesima;

revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto;

riordino dei compiti della polizia stradale e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale;

definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici;

predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;

introduzione di disposizioni per favorire l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione;

attribuzione all'ente proprietario o al concessionario di autostrade del potere di imporre, nel periodo invernale in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, l'utilizzo di pneumatici invernali;

riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;

introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e frenata avanzati;

predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di linee guida per le amministrazioni locali concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali ed arredi urbani;

semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione.

Il comma 3 prevede invece l'adozione di regolamenti di delegificazione nelle materie concernenti le caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; la disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti; l'aggiornamento della segnaletica stradale; la disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici; l'introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e persone; la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti; i procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche; la disciplina della patente di guida BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano guidare anche un veicolo con un rimorchio di massa superiore a 750 chi-

logrammi; la disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, con particolare riguardo alla visibilità notturna dei ciclisti; l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive.

L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 2).

Esaminando il provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, fa rilevare che il comma 3 dell'articolo 2, tra le altre cose, inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la « disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi ». In tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che « mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg ».

Al riguardo, al fine della coerenza della disposizione con il diritto dell'Unione europea, appare opportuno precisare nel testo che rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B che lo stesso articolo 116, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, fissa in 4.250 kg.

Inoltre, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, nonché nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui alla direttiva 96/53/CE in materia di dimensioni e peso massimo dei veicoli; alla direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli relativa ai tec-

nici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità; alla già ricordata direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida; alla direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea sul tema della sicurezza stradale, ricordo che il 20 luglio 2010 la Commissione ha adottato un piano d'azione (COM(2010)389) valido per il periodo 2011-2020 inteso a favorire la creazione di uno spazio comune europeo della sicurezza stradale. Per favorire l'adozione di standard di sicurezza stradale più severi al fine di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE, viene proposto un approccio basato su una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e su una più stretta collaborazione con gli Stati membri. Questi ultimi, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dovranno elaborare piani e obiettivi nazionali specifici concentrando gli interventi nei settori nei quali si registrano risultati meno soddisfacenti. Si dovrà inoltre tenere conto delle sinergie con altri obiettivi politici a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale e con altre politiche dell'UE (ambiente, energia, gioventù, istruzione, occupazione, salute pubblica, ricerca, innovazione, assicurazione e giustizia).

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi si prospettano interventi volti a migliorare il comportamento degli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani conducenti, sulla base di un approccio che concepisca l'educazione e la formazione come un processo globale e di formazione continua, anche dopo il conseguimento della patente; a rafforzare il controllo dell'applicazione della normativa mediante una strategia comune basata su scambi transfrontalieri di informazioni e specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione; a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese le strade secondarie rurali ed urbane dove si registra il maggior numero di decessi (rispettivamente 56 per cento e 44 per cento nel

2008 a fronte del 6 per cento sulle autostrade) e garantire che solo le infrastrutture conformi ai requisiti UE in materia di sicurezza possano beneficiare del sostegno finanziario europeo; a rafforzare la sicurezza dei veicoli, con particolare riferimento a quelli che utilizzano sistemi di propulsione alternativi, quali i veicoli elettrici; a promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie (sistemi di trasporto intelligente – ITS) al fine di controllare il traffico e fornire agli utenti informazioni in tempo reale, accelerando nel contempo la diffusione di *eCall*, il sistema di chiamata di emergenza basato su un numero unico europeo; a migliorare i servizi di emergenza e assistenza a seguito di incidenti considerato che il numero dei feriti resta elevato e rappresenta un serio problema di salute pubblica; a proteggere gli utenti più vulnerabili della strada, tra l'altro adeguando le infrastrutture stradali al traffico non motorizzato, migliorando la visibilità e la gestione della velocità, separando i flussi di traffico nel caso in cui il traffico misto sia pericoloso, estendendo ai motocicli la normativa UE esistente sui controlli tecnici ed infine intensificando i controlli sulla velocità, la guida in stato di ebbrezza o senza patente, l'uso del casco e le manomissioni dei motocicli.

Ricorda che il piano d'azione è stato esaminato dal Parlamento europeo che il 27 settembre 2011 ha approvato una risoluzione nella quale, al fine di conseguire l'obiettivo « zero vittime », si sollecita tra l'altro l'integrazione delle considerazioni legate alla sicurezza stradale in tutti i campi politici pertinenti, quali l'educazione, la salute, l'ambiente, la politica sociale e la cooperazione giudiziaria e di polizia. Si invita inoltre la Commissione europea a: designare, entro il 2014, un coordinatore europeo per favorire l'applicazione delle misure in materia di sicurezza stradale negli Stati membri; creare un forum di cooperazione di pubblici ministeri, autorità di polizia, associazioni di vittime della strada e osservatori della sicurezza stradale per migliorare l'applicazione dei codici della strada; commis-

sionare uno studio sull'impatto socio-economico dei decessi e delle lesioni dovuti agli incidenti stradali.

Il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all'obiettivo « zero vittime » entro il 2050. A tal fine si sottolinea la necessità di armonizzare le tecnologie (es. sistemi di assistenza alla guida e limitatori di velocità), migliorare i controlli tecnici e la formazione, con particolare attenzione agli utenti della strada più vulnerabili, rafforzare la pubblica sicurezza nei trasporti, collaborare con gli Stati membri in particolare nel campo della sicurezza urbana, aumentare il livello di sicurezza lungo tutta la catena logistica anche attraverso l'elaborazione di certificati sulla sicurezza « da punto a punto ».

Da ultimo, il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha adottato un documento di lavoro sulla sicurezza dei trasporti secondo il quale si registrano ancora notevoli lacune per quanto riguarda la sicurezza del trasporto pubblico (tram, bus e metro), ferroviario, stradale e per via navigabile interna. La Commissione ha deciso pertanto di istituire, con la decisione n. 2012/286/UE, un gruppo di esperti per la sicurezza del trasporto terrestre che dovrà essere affiancato da un gruppo consultivo delle parti in causa per consentire anche all'industria di partecipare all'elaborazione delle misure in questo settore.

Le istituzioni europee stanno inoltre esaminando ulteriori documenti riguardanti il diverso aspetto dei controlli tecnici dei veicoli. Al riguardo segnala che i difetti tecnici dei veicoli sono una delle principali cause di incidenti stradali (il 6 per cento per gli incidenti automobilistici e l'8 per cento per quelli in cui sono coinvolti motocicli), e che la normativa dell'UE vigente in materia (direttive 1999/37/CE, 2000/30/CE e 2009/40/CE) risale al 1977. Il 13 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a

rendere più rigorosi i controlli tecnici mediante l'adozione di norme minime comuni a livello UE, ferma restando la facoltà degli Stati membri di imporre regole più severe. La Commissione prospetta in particolare controlli tecnici obbligatori a livello UE per scooter e motociclette; controlli tecnici periodici più frequenti per i veicoli vecchi, nonché per automobili e furgoni con chilometraggio particolarmente elevato; controlli tecnici obbligatori per i componenti elettronici di sicurezza; lotta alle falsificazioni del chilometraggio grazie alla registrazione delle letture del contachilometri.

Ricorda, in conclusione, che la XIV Commissione si atterrà, nell'esame del provvedimento, ai profili di propria competenza e su tale base si riserva di formulare una proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.**

**Atto n. 470.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, richiama brevemente i contenuti del provvedimento e formula quindi una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.**

**Atto n. 479.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole FUCCI, e richiamati brevemente i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**

**Atto n. 490.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (Pdl), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 4 aprile 2010, recante l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera a) novella l'articolo 4 del decreto legislativo 58/2010 introducendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di adozione del decreto di applicazione delle tariffe aggiornate a cadenza triennale (punto 1). Aggiunge, altresì, un nuovo comma 1-*bis* ai sensi del quale, rinviando al DM di cui al comma 1, si prevedono dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali nonché per gli altri operatori (punto 2).

L'articolo in esame, alla lettera b), intervenendo sull'articolo 6 del decreto, con particolare riferimento al comma 4, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura. A detta della relazione illustrativa, la modifica è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea a parere della quale le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.

Con la lettera c) viene modificato l'articolo 7; al comma 1 s'introduce la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico anche nell'ambito della procedura

di notifica comunitaria degli « organismi notificati ». La ratio dell'intervento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tiene conto di quanto rilevato nella fase di prima applicazione del decreto di cui si discute, rispondendo all'esigenza di armonizzare alcune disposizioni concernenti la disciplina degli organismi notificati con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. 7/1997. La novella, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, investe anche il comma 2 dell'articolo 7, precisando che l'autorizzazione agli organismi notificati è rilasciata previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7/1997. Ai sensi del menzionato articolo 4, il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

La lettera *d*), novellando il comma 2 dell'articolo 11, sopprime il riferimento sull'etichetta alla presa d'atto ministeriale nonché all'indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi e mantiene solo il riferimento all'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dell'organismo notificato. La novella, come specificato dalla relazione illustrativa, ottempera a quanto osservato dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti pirotecnici al fine di non ostacolare la libera circolazione.

La lettera *f*) sostituendo l'articolo 13, in ordine alla identificazione univoca dei fuochi e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità, elimina il richiamo all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici, prevedendo la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici. La modifica di cui sopra, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, è volta a superare il rilievo della Commissione europea, secondo cui la vigente previsione sarebbe in contrasto con la Dir. 2007/23/CE.

La lettera *g*) introduce due modifiche all'articolo 17 (Disciplina sanzionatoria). L'articolo 17 attribuisce, infatti, all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplodenti, in aggiunta ai casi già disciplinati dal TULPS, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d'imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. In aggiunta a ciò, viene attribuita al Ministro dell'interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l'ambiente e la pubblica incolumità. Viene, infine, modificato anche il comma 7 dell'articolo 17 del decreto, concernente l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto, aggiungendo la locuzione riferita a ciascuna confezione ancora integra, quando singoli pezzi non etichettati siano in essa contenuti.

La lettera *h*) prevede anche al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento ai fini della sicurezza fisica dei depositi.

In conclusione, ai sensi dell'articolo 2 dello schema in esame, l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che l'intervento di modifica del decreto legislativo 58/2010 è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Il 7 febbraio 2012, nell'ambito del sistema EU PILOT, la Commissione europea ha infatti inviato all'Italia richieste di informazioni (progetto pilota 2744/11/ENTR) sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, nell'ambito delle questioni oggetto della richiesta di chiarimento, la Commissione europea osserva che:

l'articolo 53 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che ciascun articolo pirotecnico immesso sul mercato debba ottenere il permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno, sembrerebbe imporre un requisito supplementare che potrebbe eccedere quanto disposto dalla direttiva in questione;

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 58/2010 – laddove prevede che le categorie 3 e 4 e gli articoli pirotecnici e teatrali delle categorie T2 e P2 devono rispondere a requisiti specifici di registrazione e notifica – nonché l'articolo 12 comma 5 – in base al quale ai fini della sicurezza dei depositi, l'etichetta esterna apposta all'imballaggio di articoli pirotecnici per autoveicoli deve essere integrata da informazioni supplementari (estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) – parrebbero introdurre requisiti ulteriori che, eccedendo il contenuto della direttiva, ostacolerebbero la libera circolazione degli articoli pirotecnici. A giudizio della Commissione europea tali requisiti supplementari non appaiono peraltro giustificati dai motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza incolumità delle persone e prote-

zione ambientale, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva per limitare o vietare la vendita o il possesso di prodotti pirotecnici;

l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 58/2010, laddove stabilisce che l'articolo pirotecnico deve riportare, oltre alla classificazione UE, anche la classificazione definita a livello nazionale conformemente alle leggi di pubblica sicurezza, mantiene in vigore il sistema tradizionale italiano di categorie; ciò potrebbe configurare un mancato recepimento dell'articolo 3 della direttiva 2007/23/CE (classificazione), creare confusione tra i due sistemi di classificazione (UE e nazionale) e ostacolare quindi l'accesso al mercato da parte degli operatori economici di altri Stati membri. Anche in questo caso la Commissione europea non ritiene che si possano evocare le esenzioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione ambientale;

l'articolo 15 del decreto legislativo 272/2002, laddove prevede licenze per l'importazione e l'esportazione di fuochi d'artificio delle categorie 1 e 2 destinati al pubblico e che presentano un rischio basso, anche nel caso di scambi all'interno dell'UE, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici, come stabilita dall'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2007/23/CE e non sarebbe giustificato dalle esenzioni previste dal già citato articolo 6 paragrafo 2.

l'articolo 13 del decreto legislativo, n. 58/2010, laddove prevede che il fabbricante proceda all'identificazione univoca di ogni singolo articolo pirotecnico e all'utilizzo di un sistema informatico di gestione che ne permetta la tracciabilità, potrebbe rappresentare un onere eccessivo, rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 paragrafo 2, lettera a) della direttiva. Rigorosi requisiti di identificazione e tracciabilità sono in effetti richiesti, nell'ambito della normativa europea, dalla direttiva 93/15/CE per gli esplosivi per uso



civile che potrebbero essere oggetto di furti o uso improprio per attività terroristiche. La Commissione sottolinea tuttavia che per quanto riguarda i fuochi di artificio destinati al pubblico, un sistema che ne permetta la tracciabilità dal distributore/fabbricante/importatore italiano al consumatore finale potrebbe risultare sproporzionato poiché tali fuochi di artificio presentano una pericolosità inferiore agli esplosivi commerciali;

il Decreto 9 agosto 2011 e le relative circolari, per quanto riguarda l'attuazione delle norme transitorie per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, potrebbero influenzare negativamente gli scambi commerciali, laddove limitano a 25 kg il quantitativo di scorte che è consentito detenere.

La Commissione ha recentemente ritenuto non soddisfacenti le informazioni fornite dalle autorità italiane in relazione alla imminente adozione di norme volte a modificare le disposizioni contestate. Tale valutazione potrebbe effettivamente preludere all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, la Commissione, replicando alle informazioni ricevute, ha ribadito che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo. In merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/importazioni e al commercio intra UE in quanto tali. La Commissione ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, no-

tifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento dei scorte potrebbero avere sugli operatori.

Ricorda che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE erano state notificate alla Commissione europea nel gennaio 2010. In quella occasione la Commissione europea aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034).

In base alla procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di modifica; la Commissione deve comunicare agli altri Stati membri il progetto notificato in modo che, nella stesura definitiva della regola tecnica, si tenga conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Qualora gli Stati membri e/o la Commissione formulino un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci; lo Stato membro è tenuto a rinviare di sei mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica. Lo Stato membro è successivamente tenuto a riferire alla Commissione il seguito che intende dare al parere prima di adottare il testo definitivo del provvedimento.

Da un raffronto tra i rilievi espressi dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota e il tenore delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, si evidenzia come alcune norme intervengano puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lett. *b*) e *d*) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lett. *f*).

Su altre specifiche questioni, ed in particolare, in merito alle licenze per l'importazione e l'esportazione, come disciplinate dal D.Lgs. 272/2002, e sul permesso/autorizzazione del Ministero dell'Interno, previsto dal R.D. 773/1931, parrebbe invece opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulla idoneità delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in esame a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che la direttiva 2007/23/CE è attualmente oggetto di riesame da parte delle istituzioni europee. Tale intervento è motivato da alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione della normativa vigente, che, secondo la valutazione operata dalla Commissione europea, avrebbero determinato:

la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;

svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;

disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;

pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;

problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.

In tale quadro, il 21 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)764), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, che attua la rifusione della direttiva 2007/

23/CE, abrogandola. Per tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori), la proposta introduce obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità: gli articoli pirotecnici dovranno recare il nome e indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare un articolo e collegarlo alla sua documentazione tecnica. Sugli articoli pirotecnici importati dovranno figurare anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico dovrà essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito un articolo pirotecnico. La proposta introduce inoltre disposizioni specifiche per le autorità di notifica e modifica la procedura di notifica degli organismi notificati, prevedendo in particolare, che le competenze di un organismo notificato siano dimostrate da un certificato di accreditamento. La proposta opera infine una revisione della vigente procedura della clausola di salvaguardia, introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora venga scoperto un articolo pirotecnico non conforme.

La proposta dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta plenaria dell'11 dicembre 2012, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Da ultimo segnala che la Commissione UE ha approvato la Direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 volta a modificare la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Per quanto interessa in tale sede, il provvedimento, tra le diverse disposizioni, reca norme relative alle micce (comprese quelle di sicurezza) nonché agli inneschi a percussione, disciplinati dalla direttiva 93/15/CEE, che vengono utilizzati più per fini pirotecnici che esplosivi. La Direttiva mira a considerare le potenziali ripercussioni di un loro utilizzo abusivo, probabilmente simili agli effetti di un uso improprio degli

articoli pirotecnici, che presentano un basso livello di rischio, comunque ripercussioni molto meno gravi rispetto agli altri tipi di esplosivi. In definitiva, per motivi di proporzionalità si ritiene opportuno che le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione non siano soggetti al sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.**  
COM(2011)625 def.

**Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).**  
COM(2011)626 def.

**Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**  
COM(2011)627 def.

**Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.**  
COM(2011)628 def.

**Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.**  
COM(2011)629 def.

**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.**  
COM(2011)630 def.

**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.**  
COM(2011)631 def.  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti del parere favorevole formulato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma in particolare su tre aspetti cui gli atti fanno riferimento.

La prima questione è quella relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale, ove la Commissione europea propone di lasciare invariata in termini nominali, e pertanto di ridurre in termini reali, la dotazione finanziaria della PAC rispetto ai livelli del 2013 e la sua articolazione in due pilastri (aiuti diretti e sviluppo rurale). Si tratta a suo avviso di una scelta inevitabile alla luce della esigenza di riservare risorse adeguate ai settori a più elevato potenziale di crescita (innovazione, ricerca, istruzione, infrastrutture) connessi alla Strategia 2020. Ciò detto, come rilevato dall'osservazione di cui alla lettera b) formulata dal relatore, appaiono assai discutibili i criteri per la distribuzione degli stanziamenti relativi al primo pilastro, laddove si propone che gli aiuti diretti vengano erogati in base alla superficie agricola utilizzabile anziché in base ai criteri storici della produzione, allo scopo di equilibrare il sostegno finanziario tra vecchi e nuovi Stati membri. In tal modo

non si terrebbe conto degli altri fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole e l'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri.

Il secondo tema che merita di essere richiamato – opportunamente evidenziato dal relatore nella osservazione di cui alla lettera *d*) – è quello del fondo per lo sviluppo rurale, che sarebbe soggetto a tre tipologie di condizionalità: *ex ante*, *ex post* e legate ai parametri macroeconomici. Forte preoccupazione destano, in particolare, le condizionalità macroeconomiche che risultano estranee alle finalità proprie della politica di coesione essendo intese essenzialmente ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità e degli altri parametri e vincoli definiti nell'ambito del nuovo sistema di *governance* economica. Ricorda in proposito che la XIV Commissione ha approvato un parere motivato, sostenendo che le condizionalità in questione non rientrano nell'ambito della base giuridica della politica di coesione. Si tratta di una questione che meriterebbe di essere evidenziata nella proposta di parere.

Un ulteriore profilo di criticità attiene alla conferma, nei termini della disciplina vigente, della regola del disimpegno automatico in base alla quale la Commissione procede al disimpegno della parte degli stanziamenti non utilizzati effettivamente per il pagamento entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo. Nella sostanza, la regola si traduce nella potenziale perdita degli stanziamenti destinati al nostro Paese che vengono ridistribuiti tra regioni con migliore capacità di spesa anche appartenenti ad altri Stati membri. Sebbene occorra avere consapevolezza della responsabilità che, in proposito, pesa sul Paese, appare opportuno – tenuto conto delle difficoltà di molte regioni italiane nella gestione dei fondi strutturali – stabilire che, in caso di disimpegno automa-

tico, le risorse non utilizzate siano destinate ad altri programmi, regionali o nazionali, già avviati nell'ambito dello stesso Stato membro, operando una redistribuzione a livello nazionale.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi su un fatto, che giudica sconcertante: in Sicilia solamente il 18,72 per cento dei fondi strutturali europei viene effettivamente impiegato, rispetto al 32 per cento della vicina Calabria. Sono dati estremamente preoccupanti, tenuto conto del fatto che tali risorse rischiano di essere sottratte al Paese. Si tratta di una questione a suo avviso sottovalutata, sulla quale ricorda che la XIV Commissione aveva già tentato di organizzare, senza alcun riscontro da parte dei soggetti contattati, l'audizione di tre presidenti di Regione nell'ambito dell'esame, avviato nel febbraio 2011, della Comunicazione della Commissione europea « Conclusioni della Quarta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione » (COM(2010)642 def.). Occorre che la Commissione assuma nuovamente iniziative al riguardo.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la preoccupazione del Presidente sul punto e esorta la Commissione ad una approfondita analisi del problema, che appare doverosa, anche alla luce dei dati esposti.

In ordine alla proposta formulata dal relatore, rileva a nome del suo gruppo le perplessità relative ad un insufficiente finanziamento dell'agricoltura nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE; si richiede al comparto una sempre maggiore qualità senza poi sostenerlo con risorse adeguate.

Valuta in conclusione positivamente la proposta di parere, che potrebbe essere utilmente rafforzata trasformando in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Sandro GOZI (PD) interviene a sostegno e specifica di quanto evidenziato dal collega Farinone e ricorda che già nel

documento finale approvato il 28 marzo 2012 dalle Commissioni riunite V e XIV si era ribadita la contrarietà ad un collegamento tra fondi strutturali e condizionalità macroeconomiche.

Osserva quindi che sebbene si confermi, con riferimento alla PAC, l'opportunità – al fine di garantire flessibilità e snellezza delle decisioni – di proseguire su un modello di intervento che fa ampio ricorso a atti esecutivi e delegati della Commissione europea per l'adozione di misure dettagliate di attuazione e per la gestione concreta della politica agricola, occorre tuttavia garantire maggiore informazione al Parlamento da parte del Governo, come opportunamente sottolineato dal relatore laddove si sottolinea la necessità di assicurare la « massima trasparenza e informazione al Parlamento da parte del Governo e d'intesa con le istituzioni europee sulle suddette misure » delegate.

Rileva infine che occorrerebbe, nella proposta di parere, fare più correttamente riferimento agli atti di indirizzo invece che alle note delle Assemblee legislative regionali.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) condivide quanto detto dall'onorevole Maggioni in ordine al problema drammatico rappresentato dalla scarsa capacità di spesa, in Italia, dei fondi europei. Non sempre le amministrazioni regionali sono adeguatamente preparate sulla materia e a ciò si associa un deficit della capacità politica di unità progettuale. Occorrerebbe al riguardo avanzare proposte forti, che vadano nella direzione di una gestione unitaria, a livello nazionale, dei fondi, sul modello della vecchia Cassa del Mezzogiorno, agendo magari sotto l'impulso di una commissione dei presidenti delle regioni. Solo una gestione accentrata consentirebbe di dare vita a progetti di ampie dimensioni, capaci di rilanciare lo sviluppo.

Riterrebbe inoltre opportuno richiamare, nel parere, il fatto che le risorse europee destinate all'agricoltura, da molti ritenute eccessive, sono l'unica fonte di finanziamento del settore. Anche il tema

dell'autosufficienza alimentare, peraltro richiamato dai Trattati, dovrebbe essere nuovamente affrontato, in una situazione come quella attuale, nella quale non vi è più come un tempo una sovrabbondanza di produzione agricola ma anzi una domanda crescente di risorse alimentari.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene che il tema dell'utilizzo dei fondi strutturali europei meriti adeguato approfondimento e preannuncia che porrà la questione all'ordine del giorno dell'ufficio di presidenza della Commissione convocato per domani, al quale invita a partecipare tutti i membri della Commissione interessati.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che tra le critiche alla PAC ormai tradizionali vi è quella che attribuisce a tali politiche la colpa di premiare la superficie coltivata a scapito della qualità delle produzioni. Sottolinea tuttavia in proposito che le specificità del territorio italiano non si riscontrano in nessun altro Stato membro e appare oggettivamente difficile che politiche che valgono per 27 paesi possano essere modellate su una situazione unica, qual è quella italiana. A ciò si potrebbe aggiungere che il valore aggiunto di una produzione agricola di qualità non è alimentato dalla PAC ma dal mercato, e che occorre che ciascun Paese, Italia inclusa, faccia la sua parte, in agricoltura come con riferimento all'impiego dei fondi strutturali. Ricorda in proposito una audizione del Ministro delle politiche agricole Catania, per il quale nutre grande stima, svoltasi lo scorso 11 aprile dinnanzi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In quella occasione il Ministro disse chiaramente che, in materia di utilizzo effettivo dei fondi non era in grado di intervenire in alcun modo, né sull'attuale situazione né sui disastri precedenti, frutto della concertazione tra Governo e regioni, che hanno sempre preteso – peraltro legittimamente, sulla base del dettato costituzionale – di adottare venti distinti piani regionali anziché un unico fondo nazionale, che avrebbe consentito interventi di riprogrammazione.

Condivide pienamente la posizione assunta in quella sede dal Ministro e ritiene anch'egli che nulla si possa fare senza riforme istituzionali profonde sulla *governance* del settore. Ciononostante, recepirà integralmente le proposte di integrazione del parere formulate dai colleghi, salvo la trasformazione in condizioni delle osservazioni *a)* e *b)*, che ritiene non possa produrre, realisticamente, effetti concreti.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).**

**BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due stru-

menti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione prevista nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di governance economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi mini-

stri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel Fiscal compact andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presen-



tate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunte dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).**

**BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358);

premesso che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione

in materia di governance economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si

interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attingono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno

predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovrانيتà nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato).**

**BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà

operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si

interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attingono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno

predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. recante « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato »;

preso atto delle finalità del provvedimento, volto alla promozione della ripresa del sistema produttivo nonché all'incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa, indirizzato in particolare alle donne e agli uomini di età inferiore a 38 anni, anche attraverso misure di sostegno alla genitorialità, con specifico riguardo all'istituto del congedo parentale per le lavoratrici autonome;

ricordate, in tale ambito, le misure già adottate con la Legge 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che, all'articolo 4, comma 24, lettera a), introduco in via sperimentale per gli anni 2013-2015 l'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, e la possibilità di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;

segnalata l'opportunità di proseguire in questa direzione, anche alla luce della proposta di direttiva (COM(2008)637) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e

della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, come emendata dal Parlamento europeo, che ha introdotto tra l'altro misure volte a estendere il congedo di maternità minimo a 20 settimane, a prevedere durante il congedo di maternità una remunerazione al 100 per cento dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media, a garantire ai padri il diritto a un congedo di paternità remunerato di almeno due settimane, nonché a proibire il licenziamento delle donne dall'inizio della gravidanza fino a almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità;

richiamati i contenuti della comunicazione della Commissione europea intitolata « Verso una ripresa fonte di occupazione » (COM(2012)173) nella quale si invita gli Stati membri, tra gli altri, a sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali l'economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

sottolineato infine il rilievo delle raccomandazioni all'Italia approvate dal Consiglio dell'UE il 10 luglio 2012 nell'ambito della procedura del semestre europeo, in cui si invita l'Italia ad assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile attraverso incentivi per lo *start up* delle nuove imprese e prendere misure per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 5

**Proposta di regolamento recante « Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 def.) – Proposta di regolamento recante « Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 def.) – Proposta di regolamento recante « Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 def.) – Proposta di regolamento recante « Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 def.) – Proposta di regolamento recante « Misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 def.) – Proposta di regolamento recante « Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 def.) – Proposta di regolamento recante « Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione « La PAC verso il 2020 » (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011, costituito dai seguenti atti: proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625); proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626); proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2011)627); proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628); pro-

posta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629); proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630); proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631);

premessi che:

la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità;

tenuto conto:

degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla XIII Commissione Agricoltura, competente per il merito, tra le quali l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos;

della nota informativa trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n.11 del 2005, nonché degli atti di indirizzo trasmessi dalle assemblee e dai consigli delle regioni di dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sardegna e Veneto ai sensi della medesima legge;

degli indirizzi stabiliti dal Documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 28 marzo scorso, in esito all'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo Quadro finanziario pluriennale presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010;

del parere motivato approvato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Commissione politiche dell'Unione europea in merito alla proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, incluso il FEASR(COM(2011)615 def.), con particolare riguardo alle condizionalità macroeconomiche;

del fatto che l'Italia in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie si è dichiarata favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo

delle politiche comuni, come si evince nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011;

considerato che:

la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013;

i negoziati sulle proposte di riforma della Politica agricola comune e su quelle relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 2012-2014 viaggiano in parallelo e che il secondo, dall'esito molto incerto, non sarà concluso prima della primavera del 2013; pertanto solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione;

gli stanziamenti del bilancio europeo costituiscono pressoché l'unica fonte di finanziamento per le attività e i produttori agricoli, avendo la PAC natura federale e non essendo cofinanziato il primo pilastro a livello nazionale;

le proposte in esame prospettano, in coerenza con il modello decisionale consolidatosi sin dalla nascita della PAC, un ampio ricorso ad atti delegati ed esecutivi della Commissione per la gestione della politica agricola e la disciplina di questioni tecniche e di dettaglio. Tale assetto appare pienamente giustificato dall'esigenza di una gestione flessibile e di un rapido adeguamento della regolamentazione all'evoluzione dei mercati agricoli europei ed internazionali;

il ricorso ad atti delegati ed esecutivi può tuttavia pregiudicare i poteri di indirizzo e controllo dei parlamenti nazionali che, in base ai Protocollo n. 1 e n. 2 allegati al Trattato di Lisbona, ricevono documenti ed informazioni sui soli progetti legislativi;

rilevata, infine, l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale approvato dalla Com-

missione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché al Comitato delle regioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere in considerazione i seguenti aspetti:

*a)* appare in primo luogo inopportuna una ulteriore riduzione delle risorse, proposta dalla Commissione al fine di migliorare i saldi netti degli Stati membri; peraltro, ferma restando la necessità di tenere conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, appare indispensabile nell'ambito del negoziato sul prossimo quadro finanziario ribadire l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita, quali l'agricoltura;

*b)* relativamente al criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti, il riferimento alla superficie agricola nazionale deve tenere conto di fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, invece, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;

*c)* la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle

modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili;

*d)* relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale, analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno;

*e)* con specifico riferimento al Fondo per lo sviluppo rurale, va ribadita la contrarietà alle condizionalità macroeconomiche, previste dall'articolo 21 della proposta di regolamento generale sui fondi strutturali ((COM(2011)615 def.), che subordinerebbero l'erogazione degli stanziamenti del fondo a parametri economici e di finanza pubblica estranei alle finalità dello sviluppo rurale;

*f)* si rileva l'esigenza che l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati rappresenti un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, appare necessario che le Istituzioni dell'UE assicurino la massima trasparenza delle procedure per la predisposizione di misure delegate ed esecutive e che il Governo trasmetta tempestivamente informazioni alle Camere sugli atti in preparazione di maggiore rilevanza.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188

#### AUDIZIONI

Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), nonché i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto) e Tino IANNUZZI (PD).

Il ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	16

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
--	----

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
---	----

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
--	----

**SEDE LEGISLATIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati in linea di principio</i> ) .....	32
AVVERTENZA .....	31
ERRATA CORRIGE .....	31

**II Giustizia****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 483).	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, del Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
AVVERTENZA .....	35
ERRATA CORRIGE .....	35

**III Affari esteri e comunitari****SEDE REFERENTE:**

Sui lavori della Commissione .....	36
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	36

**IV Difesa****DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	49
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2012: Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	56
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	57
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	66
( <i>Risposte alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera</i> ) .....	68

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Deliberazione approvata</i> ) .....	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i> ) .....	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	64

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci ....	75
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona .....	76
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	76
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	95
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i> ) .....	79
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) ..	93
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti .....	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)</i> .....	111
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	102
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	118
<b>AVVERTENZA</b> .....	110
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Roma Metropolitane Srl sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma .....	120
Audizione di rappresentanti di Atac SpA sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma .....	120



**RISOLUZIONI:**

Sui lavori della Commissione .....	120
7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.	
7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	120

**XI Lavoro pubblico e privato****INTERROGAZIONI:**

5-06535 Bellanova: Monitoraggio delle gravi situazioni di disagio occupazionale esistenti nel Paese .....	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-06958 Bellanova: Sul fabbisogno per gli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Puglia .....	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-07289 Paladini: Procedura di esubero presso la Coni servizi Spa .....	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	128

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	130
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	140

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	141
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	143
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	136

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	138
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	138
Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	138
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo .....	139

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 495 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Luseti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari .....	152
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	152
-----------------------------	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	154
<i>ALLEGATO 1 (Bozza di parere formulata dal relatore)</i> .....	175
<i>ALLEGATO 2 (Bozza di parere formulata dal relatore)</i> .....	178
<i>ALLEGATO 3 (Bozza di parere formulata dal relatore)</i> .....	181
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	184
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	165
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	166
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	171
<b>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	185

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### **AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	188
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	188

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,60



\*16SMC0006900\*